

TORNATA DEL 5 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. = *Letture di tre disegni di legge dei deputati Catucci, Romano Giuseppe, e Pianciani: per la dispensa del biennio di soldo agli antichi impiegati napoletani: per un'imposta unica; per la riforma dell'amministrazione provinciale e comunale.* = *Prima votazione per la nomina della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle amministrazioni dello Stato.* = *Presentazione di un disegno di legge per l'estensione agli ufficiali della marineria napoletana del beneficio della legge 26 marzo 1865.* = *Interpellanza dei deputati Pulce e Polsinelli circa l'inferimento del brigantaggio nei circondari di Sessa e di Sora, e loro domande di provvedimenti — Risposte dei ministri per l'interno, per la guerra e per gli esteri — Osservazioni e istanze diverse per la repressione dei deputati Asproni, Plutino Agostino, Camerini, Lazzaro, De Boni, Visocchi e Fanelli — Repliche — È approvato un voto motivato del deputato Comin.* = *Discussione del progetto di legge intorno ad una convenzione stipulata per la transazione di lite relativa alle pinete di Ravenna — Il deputato Ercole sostiene le conclusioni della Commissione, che sono per la reiezione del progetto — Il deputato Sella ed il ministro per le finanze difendono il progetto — Istanza del deputato Ercole per la stampa di documenti — Opposizione del deputato Capone e spiegazioni del deputato Minghetti — Istanza del deputato Bizio, e risposta del presidente.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

BERTEA, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,994. Dalmazzone avvocato Stefano, pretore del mandamento di Chivasso, accennata l'importanza e la molteplicità delle attribuzioni dei pretori in dipendenza della promulgazione dei nuovi Codici e d'altra parte rappresentata la diminuzione di lire 200 al loro stipendio recata dal nuovo ordinamento giudiziario, ravvisa inopportuna la proposta abolizione dei diritti loro devoluti, e chiede che questi siano conservati, o vi si supplisca con un'adeguata indennità.

10,995. Centosettantadue cittadini di San Severo, provincia di Capitanata, protestano contro l'attuale sistema politico-amministrativo-finanziario; e nel far istanza pel riordinamento del medesimo, domandano che una parte dei beni immobili dell'asse ecclesiastico sia concessa ai proprietari a titolo di enfiteusi.

10,996. La Giunta municipale e i possidenti del comune di Sant'Alessandro aderiscono alle considerazioni svolte nella petizione registrata al n° 10,962 della deputazione provinciale di Brescia riguardo ai provvedimenti finanziari proposti dal ministro Scialoja.

10,997. La Giunta municipale di Solmona, provincia di Abruzzo Ultra II, rassegna alcune considerazioni intorno ai progetti finanziari, alle critiche condizioni di quelle popolazioni gravate da tasse di

ogni genere, ed agli inconvenienti derivanti dalla soppressione delle sottoprefetture e dei tribunali circondariali.

10,998. Stancampiano Antonino, di Palermo, esposti i servizi per 40 anni prestati nella disciolta amministrazione del lotto, dei quali la Corte dei conti, a suo avviso, non avrebbe tenuto esatto calcolo nella liquidazione della pensione, chiede che questa sia pareggiata se non all'intero, almeno ai quattro quinti dello stipendio che percepiva.

10,999. La Giunta municipale di Biella, provincia di Novara, reclama contro la proposta soppressione delle sottoprefetture, e prega la Camera di respingere il relativo progetto di legge.

11,000. Il sindaco della città di Monreale, provincia di Palermo, rassegna una memoria del municipio intorno ai titoli e ai privilegi pei quali l'arcivescovado Monrealese, come decoro ed ornamento di quel tempio storico e monumentale, merita di essere conservato.

11,001. Cucchiarelli Levino, di Arsogna, provincia di Chieti, reclama per essergli stata diniegata la medaglia commemorativa delle guerre dell'indipendenza nazionale, alle quali prese parte.

11,002. Repace Francesco, di Seminara, provincia di Calabria Ultra I, già commesso in quella cancelleria comunale, domanda di essere provvisto di pensione in tutti i cogli arretrati della medesima per i servizi prestati in tale sua qualità pel periodo di anni 20.

11,003. Settantatré cittadini di Cassano Irpino, pro-

vincia di Principato Ulteriore, invitano la Camera a respingere il progetto di legge di soppressione de' vescovadi, capitoli e corporazioni religiose.

ATTI DIVERSI — LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE.

SICCARDI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 10,994 e di voler ordinare che venga trasmessa al ministro di grazia e giustizia, perchè la prenda in considerazione.

Questa petizione è presentata dal distinto avvocato Stefano Dalmazzone, pretore del mandamento di Chivasso, e tende ad ottenere la modificazione della tariffa degli atti giudiziari, non ha guari emanata dal Governo.

La stampa periodica già si è occupata di tale tariffa e l'ha pressochè generalmente condannata, perchè riduce a più misere condizioni la già misera condizione dei pretori.

Mi venne riferito che il Ministero abbia già preso in considerazione le giuste lagnanze di molti di questi pretori; ma io credo che molto potrà giovare l'autorità del Parlamento a convalidare sempre più questi reclami; ed è perciò che prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza ed inviarla al ministro di grazia e giustizia perchè prenda al riguardo gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. La Camera, ove non vi sia opposizione, potrà fin d'ora dichiarare urgente questa petizione, ma non ordinarne immediatamente l'invio al Ministero, poichè è d'uopo udire in prima il rapporto che ne farà la Commissione speciale.

SICCARDI. Mi riservo allora di parlare quando la Commissione avrà riferito.

(È dichiarata urgente.)

CATUCCI. Il cittadino egregio signor Levino Cucchiarelli si presenta a noi per avere giustizia, ed io prego la Camera di dichiarare d'urgenza la sua petizione di numero 11,001. Questo illustre cittadino combatteva da soldato valorosamente nel 1848, nel 1860 del pari; ma nel 1863 da ufficiale fu costretto a dare le sue dimissioni, non so se consigliato, per non combattere contro il generale Garibaldi. Intanto questo cittadino dopo di essere rimasto fuori impiego per sentimento nobile, si è fatto a dimandare la medaglia commemorativa in omaggio delle sue opere valorose durate nella difesa della patria; e pure il Governo si è negato di accordargliela sul pretesto della sua uscita dalla milizia. Non sembra che il motivo sia ragionevole; egli è perciò che si rivolge a noi per avere quella giustizia che gli è stata negata.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Corte scrive che per affari urgenti essendo obbligato ad allontanarsi da Firenze, chiede un congedo di dodici giorni.

(È accordato.)

Gli uffici I, IV, V e IX hanno autorizzata la lettura del progetto di legge che fu presentato dall'onorevole deputato Giuseppe Romano. Se ne dà lettura:

« La pessima prova che ha fatto presso di noi il malaugurato sistema dell'imposta multiplice; i vari mezzi coi quali si è tentato migliorarlo; i più vani e rovinosi espedienti a cui esso ci ha sospinti, per sopperire ai momentanei bisogni dello Stato; il grave dissesto in cui trovansi le nostre finanze, e le tristi condizioni del nostro credito pubblico, depongono all'universale che una radicale riforma del nostro sistema di imposta sia urgentemente richiesta. Nè altro è il voto di tutta Italia, e dei più chiari suoi finanzieri.

« D'altra parte è generalmente riconosciuto essere la imposta proporzionale sulla rendita netta, la più giusta; quella che richiede minori spese di percezione, vessa meno i contribuenti, e meno offende la libertà del cittadino.

« La imposta sulla rendita netta, nata in Grecia, passò in Roma, fu gloriosa tradizione dei padri nostri nell'età di mezzo, e si vede oramai man mano adottata da tutti i popoli civili.

« Essa è pur divenuta implicitamente la regola di tutti gli Statuti costituzionali e dell'articolo 25 del nostro; perocchè essa sola può essere proporzionale e giustamente ripartita.

« Aggiungerò che richiamò gli studi del glorioso nostro Parlamento subalpino, e trovasi già sancita dal Parlamento italiano con la legge sulla così detta *ricchezza mobile*. La quale avrebbe dato i più felici risultati se si fosse fondata sopra migliori basi, e su meno assurdi criteri; se non avesse avuto i vizi sostanziali di non colpire tutte le rendite da qualunque fonte provenissero, di escludere quella dei fondi rustici, e poi colpirla indirettamente una seconda volta, e di ripartirsi per *contingenti*.

« Ma tutti questi vizi scompaiono quando si assoggettino ad una sola tassa proporzionale tutte le rendite nette, o entrate che vogliano dirsi, e tutte egualmente s'impongano sul netto e sul certo della rendita già ottenuta nel precedente anno.

« Ed è pure indubitato potersi la imposta unica percepire colla sola spesa del 3 per cento, laddove ora le spese di percezione giungono all'enorme somma di 147 milioni, ossia al di là del 22 per cento.

« È altresì certa cosa che abolendosi i monopoli si economizzano quei 60 milioni che ora si spendono per l'acquisto delle materie grezze e per manifattura delle stesse.

« Il perchè da queste due sole partite si viene ad ottenere l'economia di 207 milioni, talchè (anche a supporre l'assurdo che alcuna altra non possa farsene sugli attuali nostri bilanci) con una imposta di soli 700 milioni col 3 per cento di spesa per la percezione, basterà a raggiungere quel pareggio che è per noi condizione di vita o di morte, e che non si otterrà mai

dalle tasse molteplici, per quanto numerose, ingiuste e vessatorie volessero rendersi.

« Nè poi una imposta di 700 milioni è grave per le forze contributive delle attuali provincie del nostro regno; sia che il nostro reddito netto si ritenga, come taluni affermano, tra i 7 e gli 8 miliardi; sia che voglia ridursi a soli cinque miliardi, come altri pretendono.

« Imperocchè nel primo caso la imposta ricadrebbe il 10 per cento, e nel secondo non oltrepasserebbe il 14, misure che non giungono alla metà di quel che ora si pagà per le sole imposte dirette.

« E neppure sarà tanto grave quanto vorrebbe darsi ad intendere la difficoltà di scoprire la vera rendita del contribuente, quando all' imposta ingiusta, ed alle forme dell'arbitrio, si sostituiranno la imposta giustamente distribuita, e le forme della libertà, che in tutto e per tutto è sempre il miglior freno agli abusi ed alle frodi.

« Che se poi si consideri ai vantaggi finanziari ed economico-politici che si otterranno dalla imposta unica, e dal pareggio de' nostri bilanci, non vi sarà alcuno che non ne propugni la più sollecita attuazione.

« E per vero essa, pareggiando senza ritardi i nostri bilanci, farà crescere immantinenti il nostro credito ed i nostri fondi pubblici, il che consoliderà lo Stato, ed assicurerà il compimento dei nostri destini.

« Dal pareggio medesimo scaturirà l'aumento di tutti i valori che seguono lo stato dei fondi pubblici, ed il ribasso dell'interesse del numerario, che fa prospera l'agricoltura, prima sorgente della nostra ricchezza, e prospero il commercio e tutte le industrie del paese, così stremate dalle angustie che travagliano le finanze dello Stato. Il quale miglioramento delle condizioni economiche del paese, non è a dire quanto contribuirà a rendere meno pesante il tributo che si paga allo Stato, e come diminuirà di grado in grado le fraudolenti dichiarazioni dei contribuenti.

« La imposta unica sulla rendita, e l'abolizione delle imposte e dei monopoli ora vigenti, faranno immediatamente cessare i gravi danni, che il contrabbando ed il lotto arrecano all'onesto commercio, ed a tutti i contribuenti, i quali farebbero altresì tesoro del tempo che ora perdono fra le dogane ed i doganieri, e risparmierebbero quelle interminabili vessazioni che talvolta trascendono a vie di fatto ed a deplorabili conseguenze.

« Aggiungasi che l'imposta sulla rendita, portando grande alleviamento alle angustie dell'operaio e del contadino, renderà gli uni e gli altri più operosi con grande aumento di produzione e di ricchezza nazionale.

« Ma se dalle considerazioni finanziarie ed economiche, si volgerà lo sguardo agli effetti politici dell'imposta unica, si vedrà come essa non appena attuata spegnerà quelle due grandi immoralità del contrabbando e del lotto, renderà più facili i mezzi di sussistenza, e però più morali gli ordini men fortunati della

società; spegnerà quel grave e crescente malcontento che le attuali tasse han prodotto, e farà a tutti meglio apprezzare i benefici effetti della libertà e dell'ordine sociale.

« Alle quali considerazioni vuolsene aggiungere un'altra che a tutte sovrasta, ed è che l'imposta unica è per noi divenuta suprema necessità, sia pel grave debito fondiario che opprime la nostra agricoltura, sia per l'impossibilità di equilibrare altrimenti la nostra entrata all'uscita.

« E poichè gli uffizi di registro e bollo, e della conservazione delle ipoteche sono ed esser debbono più un servizio reso che una tassa, dovranno altresì riordinarsi per modo da liberarli da quella soverchia fiscalità che ha sollevato sì grave malcontento presso le nostre popolazioni.

« Il perchè confido che la saggezza del Parlamento vorrà far buon viso a questa mia proposta, modificandola e migliorandola in modo da raggiungere quello scopo cui la nazione e noi, suoi rappresentanti, concordemente aneliamo.

« Art. 1. Col 31 dicembre 1867 cesseranno di aver vigore tutte le imposte e tutti i monopoli ora esistenti in pro dello Stato, tranne quelli delle poste e dei telegrafi elettrici che continueranno a sussistere fino a che non verrà altrimenti disposto.

« Art. 2. Tutte le entrate che eccedono le lire 600 sono assoggettate ad un'imposta proporzionale di 700 milioni, oltre il 3 per cento per le spese di percezione.

« Art. 3. La ripartizione dei 700 milioni d'imposta e del suddetto 3 per cento sarà fatta in proporzione della rendita netta totale della nazione, risultante dalle dichiarazioni dei contribuenti.

« Art. 4. Le dichiarazioni dei contribuenti saranno fatte e sindacate nelle forme e nel modo che verranno prescritte da un decreto reale.

« Art. 5. I contribuenti che per frodare la legge dichiarassero un'entrata minore dell'entrata effettiva, saranno tenuti al pagamento dell'imposta corrispondente alla rendita effettiva, e soggiaceranno ad una multa non minore del doppio dell'imposta, nè maggiore del quadruplo, a giudizio di un giuri da eleggersi per suffragio universale.

« Art. 6. Il prodotto delle multe di ciascun anno andrà a disgravio dell'imposta dell'anno successivo.

« Art. 7. Ai servizi del registro e bollo e della conservazione delle ipoteche sarà provveduto con una legge speciale. »

Non essendo presente l'onorevole Romano Giuseppe, quando verrà gli domanderò in qual giorno intenderà svolgere il suo progetto di legge.

PRESIDENTE. Gli uffici III, IV, VIII e IX hanno autorizzato la lettura di un progetto di legge dell'onorevole Catucci.

Se ne dà lettura :

« Signori! — L'uguaglianza del cittadino dinanzi alla legge è un principio santissimo, è un bisogno imperioso dei popoli civili! Le grida sentite di una infelice classe di cittadini reclamano questo diritto, e noi non possiamo negarglielo.

« Nelle provincie napoletane, a mente della legge del 1816, gl'impiegati ch'erano messi al riposo non potevano liquidare la loro pensione a base dell'ultimo stipendio se non quando lo avessero goduto per due anni, diversamente misuravasi sullo stipendio precedente. Però sovente fiata quel sovrano a suo piacere condonava quel biennio. Intanto sotto il Ministero Ricasoli, con decisione presa in Consiglio dei ministri del 16 ottobre 1861, questo beneficio del condono del biennio fu regola generale per tutti gl'impiegati civili e militari che si trovavano per avventura messi a riposo d'autorità a far tempo dopo il 7 settembre 1860. Alla base di questa disposizione moltissimi impiegati civili e militari liquidarono le loro pensioni. Di poi sotto il Ministero Rattazzi, con decisione presa in Consiglio dei ministri del 3 maggio 1862, venne revocata la precedente disposizione e quindi ritornata in vigore per quelle provincie la legge del 1816.

« La giustizia del condono del biennio fu grandemente sentita dal Governo italiano, poichè qualche fiata vedevasi che per pochi mesi, per qualche giorno mancante al biennio un cittadino che d'autorità veniva messo al ritiro, perdeva una giusta retribuzione alle sue fatiche; fu allora che il ministro Petitti, vivamente interessato dagli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie, propose la legge del condono del biennio, e dopo serie discussioni in data 20 maggio 1865 fu promulgata una tale legge.

« Ora con mani giunte si presentano a noi gl'impiegati civili che si trovano sotto le medesime condizioni, reclamando da noi l'applicazione a loro favore della stessa legge.

« Io per verità esitai alquanto nel presentare questa legge, preoccupato come era dalle condizioni in cui si trovano le finanze dello Stato; ma avendo ponderatamente osservato che il numero di tutti quelli che si trovano fuori di tale beneficio è pochissimo, e la finanza non verrebbe aggravata che appena di qualche migliaia di lire, davanti ad un principio così solenne e giusto, non ho potuto non decidermi a pregare la Camera perchè accolga di buon grado il seguente disegno di legge, promettendo alla Camera, quando ne verrà la discussione, di presentare tutti i documenti giustificativi di questa mia proposta tendente all'eminente scopo dell'eguaglianza dinanzi la legge e del meschinissimo aggravio pressochè impercettibile che la finanza dello Stato ne soffrirebbe.

« Signori, non permettiamo mai che in un Governo civile vi sia lo scandalo di due pesi e di due misure, sia pur grande il sacrificio nostro, mentre che poi avrò l'onore di dimostrare il contrario; egli è perciò

che io con profonda fidanza non dubito dell'accogliamento.

« Art. 1. Agl'impiegati civili delle provincie napoletane che, dopo aver fatta adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a ritiro d'autorità del nostro Governo, la cui pensione di ritiro doveva essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto decreto.

« Art. 2. La disposizione della presente legge avrà effetto soltanto a beneficio di coloro messi a riposo d'autorità dopo il 7 settembre 1860. »

Prego l'onorevole Catucci a indicare in quale giorno egli vorrebbe sviluppare questa sua proposta.

CATUCCI. Siccome lo svolgimento di questo progetto non può richiedere che pochi minuti, pregherei la Camera di metterlo all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si metterà all'ordine del giorno della tornata di domani.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno pure autorizzata la lettura di un altro disegno di legge del deputato Pianciani per la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale.

Siccome questo progetto di legge è di gran mole, se la Camera lo stima, si intralascierà di darne lettura, e si inserirà nel resoconto ufficiale dell'odierna seduta. (*Segni di assenso*) (*Vedi in fine della seduta*)

PIANCIANI. Io non ho nulla ad osservare sulla proposta fatta dall'onorevole presidente, di prescindere dalla lettura del mio progetto.

Io sarei pronto a svilupparlo sin d'ora, ma se la Camera crede di rimetterlo ad una prossima tornata, come quella di giovedì, dallo svolgimento della mia proposta si potrà meglio conoscere l'opportunità della medesima.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si metterà all'ordine del giorno di giovedì lo svolgimento di questa proposta, onde la Camera deliberi di prenderla o no in considerazione.

DE BONI. Io domanderei che questo disegno di legge fosse stampato, e poi vi fosse l'intervallo di qualche giorno perchè noi potessimo leggerlo e quindi dare un voto coscienzioso sulla presa in considerazione di questa proposta.

PRESIDENTE. Il deputato De Boni fa opposizione quanto al metterla all'ordine del giorno di giovedì? Quanto alla stampa, è già inteso che debba farsi.

DE BONI. Le mie osservazioni riguardano il giorno in cui debba farsi lo sviluppo.

PRESIDENTE. È nel diritto del proponente l'indicare il giorno. Prego perciò l'onorevole Pianciani di dire se consente a che sia rimesso ad una tornata un poco più lontana lo sviluppo della sua proposta.

PIANCIANI. Preferirei che fosse messa all'ordine del giorno di giovedì, tanto più che so che gli uffici hanno

già esaminato questo progetto, e che molti de' miei colleghi ne hanno preso cognizione.

PRESIDENTE. Dunque si metterà all'ordine del giorno per la seduta di giovedì lo sviluppo di questo progetto.

L'ordine del giorno reca la nomina della Commissione per l'inchiesta sull'amministrazione dello Stato dal 1859 al 1865.

(Segue la votazione.)

Si lascia l'urna aperta per i signori deputati che non hanno ancora votato.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il signor ministro della marina ha la parola per presentare un progetto di legge.

ANGIOLETTI, ministro per la mariniera. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, tendente ad estendere agli ufficiali della già marina delle Due Sicilie il beneficio della legge 26 marzo 1865. (*Vedi Stampato n° 77.*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà inviato alla stampa e distribuito.

(Il deputato Poerio presta giuramento.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO PULCE SUL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Pulce intorno al brigantaggio nel circondario di Sessa.

La parola spetta al deputato Pulce.

PULCE. Sento il dovere d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla permanenza d'una banda di briganti, che da due mesi osa impunemente perpetrare i più gravi misfatti nel territorio di Sessa, provincia di Terra di Lavoro. I proprietari sono costretti, od a rimanere nei paesi, o ad erogare denaro per farsi accompagnare dai carabinieri per recarsi nelle campagne. Ciò avviene per la mancanza di accordo tra l'autorità politica e l'autorità militare. L'autorità militare sembra alquanto adontata dopo l'abolizione della funesta legge Pica, e tiene il broncio: l'autorità politica di nulla si accorge e non sente i gridi di angoscia delle povere famiglie, alle quali vennero tolti spietatamente i loro più cari. In verità, non mai il Governo si è mostrato tanto spensierato ed ignaro quanto ora nel reprimere il brigantaggio, nel deprimere questa piaga sociale. (*Conversazioni*)

Si crede da alcuni che tale indifferenza del Ministero contro il brigantaggio provenga dallo scopo di volere rendere desiderabile un'altra volta la funesta legge Pica, poichè questa legge ha qualche rassomiglianza collo stato d'assedio, e lo stato d'assedio comunque sia, può sempre giovare al Governo in qualche malumore del popolo (mi avvalgo d'una espressione

di un ministro); ma io non divido questa opinione: sarebbe recare offesa ai sentimenti di coloro che seggono su quel banco.

Giacchè dobbiamo soffrire, sino a quando a Dio piacerà, che in Roma vi stia il principe spodestato, che forma un'eccezione del secolo XIX, il quale, circondato da quegli stessi uomini malvagi che gli fecero perdere il regno, fattosi capo dei briganti, invia la morte ne' suoi più truci aspetti a coloro che chiamava amatissimi sudditi; dico eccezione del nostro secolo, perchè tutti gli altri principi spodestati difesero il proprio trono con tutti i mezzi leciti ed illeciti, ma quando videro il popolo padrone del campo, presero la via dell'esilio, e serbarono tale contegno da meritare stima nella sventura; giacchè dobbiamo sopportare, sino a Dio sa quando, che in Roma, centro del cristianesimo, si prepari e si organizzi l'eccidio dei cristiani, e che là ove ha seggio il sommo gerarca del cattolicesimo, si permetta il crimine non solo, ma si concorra alla sua perpetrazione dalle pontificie autorità; giacchè infine non evvi più speranza di ottenere dal vescovo scettrato di Roma veruna soddisfazione al nostro giusto reclamo nell'allontanare il Borbone, spetta ora al Governo di far da sè, e raddoppiare gli sforzi per abbattere questa idra che da sei anni infesta le provincie meridionali.

Non è questa la prima volta che siavi stato il brigantaggio in quelle provincie. Già altra volta nelle medesime circostanze vi fu questo brigantaggio politico, allorquando Ferdinando IV fu scacciato colla sua famosa consorte Carolina d'Austria dal regno. Ebbene, allora si organizzò egualmente il brigantaggio, e l'Europa attonita vide a capo di esso, a capo d'uomini perduti un porporato, un principe di santa Chiesa, un cardinale il quale indossando l'assisa cardinalizia, con in petto la croce d'oro, sceglieva tra' suoi luogotenenti un Pronio, un Rodio ed altri malfattori. E come se con una antitesi avesse voluto dimostrare che la sua missione era diabolica, uno de' suoi luogotenenti si chiamava Frà Diavolo. Allora il brigantaggio prese vaste proporzioni, coadiuvato da tutto il clero, se non altro, per disciplina ecclesiastica verso il principe di santa Chiesa qual era il cardinale Ruffo, dappoichè bisogna convenire che i rappresentanti della Chiesa hanno avuto sempre una irrefrenabile simpatia pel brigantaggio. Ma vennero i Francesi, ci vennero con poche truppe, in mezzo a nemici, col littorale percorso da navi inglesi inimiche, e sotto il comando del generale Manhès in pochi mesi si ridonò presto l'ordine alle provincie delle Calabrie, di Abruzzo e della Puglia.

Ora io domando: se una truppa estera, la quale occupò per poco il regno in mezzo a tante avverse circostanze, abbatteva il brigantaggio sostenuto dal clero ed anche dall'aristocrazia che aveva perduto i suoi diritti di feudalità, come va che un Governo nazionale, un

Governo a capo di 22 milioni di abitanti, un Governo che ha tutti i mezzi del potere, e con un esercito numeroso, non è stato ancora capace di reprimere il brigantaggio?

Dunque o è impotenza, o è malvolere.

Io non proseguirò oltre su tale argomento, solamente dirò che il brigantaggio è tuttora politico, poichè testè la questura di Napoli ha scoperto documenti importantissimi a carico del Borbone non solo, ma di altre dignità della Chiesa, per modo che un vescovo di Napoli, monsignor Petagna, fu accompagnato dai carabinieri sino ai confini dello Stato romano, ed alcuni parrochi subirono delle perquisizioni il cui risultato io ignoro.

Io adunque mi limiterò a fare le seguenti domande al signor ministro dell' interno :

1° Perchè finora non si sono eseguiti quei provvedimenti promessi, nella provincia di Terra di Lavoro, se mal non mi appongo sin dall' abolizione della legge Pica?

2° Perchè la milizia è stata inoperosa in modo da far rimanere in permanenza per due mesi il brigantaggio nel territorio di Sessa ed in provincia di Terra di Lavoro? (*Continuano le conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, altrimenti il signor ministro non può sentire l' interpellante.

PULCE. Perchè infine l' autorità politica e specialmente il sotto-prefetto di Formia, a cui appartiene il circondario di Sessa, sia inoperoso quasi come assorto in meditazioni, e poco badi agli impegni della propria carica?

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole ministro per l' interno.

POLSINELLI. Se mi si permette, vorrei aggiungere alcune considerazioni.

PRESIDENTE. Se lo consente il signor ministro...

MINISTRO PER L'INTERNO. Parli pure.

PRESIDENTE. Allora può parlare l' onorevole Polsinelli, a cui hanno ceduto il turno i deputati Asproni e Plutino.

POLSINELLI. L' onorevole preopinante deputato Pulce si dolse soltanto del brigantaggio che affligge il circondario di Gaeta per lo spazio di due mesi; io, che appartengo al circondario di Sora, debbo dolermi di quello che presso di noi dura da più anni, talchè nessuno può uscire di casa sua, e se si deve andare da un comune ad un altro, fa d' uopo essere accompagnati da forte scorta, senza potere più recarci nei nostri opifici e nelle nostre proprietà.

Nulla poi dico di tutta la provincia di Terra di Lavoro, giacchè dai confini dello Stato pontificio i briganti entrano nel nostro territorio e s' inoltrano non solo in tutti i circondari di Terra di Lavoro, ma anche nella provincia di Molise, scorazzando ora in un luogo, ora in un altro.

Si è lamentato l' onorevole preopinante della poca

intelligenza che regna fra le autorità civili e le militari. Aggiunse ancora che le autorità civili nulla fanno per la repressione del brigantaggio.

A me consta invece che esse si adoperano moltissimo per reprimerlo, specialmente l' onorevole prefetto di Terra di Lavoro, che fa quanto è in suo potere per distruggere questa piaga, ma è reso impotente dalla vicinanza dello Stato pontificio, dove i briganti ripa- rano ogni volta che sono inseguiti dalla forza.

Questa è la circostanza la più grave che mantiene il brigantaggio in Terra di Lavoro, contro cui nulla possono fare le autorità locali.

È la diplomazia quella a cui incombe di prendere i concerti necessari per ottenere almeno che si possano inseguire i briganti a pochi passi dai confini.

Non si comprende come il Governo possa essere indifferente al ricovero che un piccolo Stato dà ai briganti non solo, ma al continuo reclutamento che quivi si fa di essi.

Se la presenza dell' armata francese e la *Convenzione* non permettono di agire sul Governo pontificio, si poteva e si puote ben reclamare dalla Francia la cessazione di questi gravi inconvenienti, dappoichè la Francia che sorregge il pontefice, poteva benissimo obbligarlo ad espellere questa gente perversa; ma la esperienza di sei anni ci prova che poco o nulla si è fatto.

Noi abbiamo visto la Francia fare la spedizione del Messico per propugnare gl' interessi di un cittadino, ed il nostro Governo è indifferente a vedere tanti cittadini massacrati.

Gl' Inglesi, che si prendono sempre ad esempio, per il torto che si fa ad uno di loro, si mettono sossopra e spediscono flotte minacciose.

Debbo aggiungere che la sicurezza personale e reale, che è il primo bene della società, nelle provincie meridionali è più o meno compromessa secondo i luoghi.

Non reclamo io solo, ma tutti; anzi io ho motivo di essere meno inquieto, perchè appartengo ad una città di 10 in 12 mila abitanti, dove non ardiscono venire i briganti; ma nei piccoli comuni, anche nell' interno gli abitanti non osano uscire per disbrigare i loro affari.

Vero è che il Governo ha mandato colà molta truppa e vi sono distaccamenti in molti comuni, ma i briganti fanno una guerra particolare, e se non si manda qualche generale di grande energia, non si avrà mai pace. Colà vi sono comandanti che si preoccupano molto della difensiva e poco dell' offensiva.

Nè potrebbero fare diversamente per l' impossibilità di varcare i confini, ed anche perchè debbono tenere la truppa divisa in molti luoghi per guardare i passi.

Occorrono speciali condizioni per attaccare i briganti. Se il generale Pallavicino nelle Calabrie e altrove ha ottenuta la distruzione del brigantaggio, è dipeso non solo dal suo valore, ma perchè ivi non si è

rinnovato da uno Stato vicino. D'altronde pochi sono atti alla guerra brigantesca.

Mi si permetta di aggiungere ancora alcune cose, perchè difficilmente mi si presenterà più l'occasione di dire il nostro stato. Nessuno di voi comprende quanto sia orribile lo stato nostro perchè nell'alta Italia vi è sicurezza, ma presso di noi è sempre dubbia. Quando fu abolita la legge Pica, si disse che si prendevano misure eccezionali per li confini...

Voci. No! no!

POLSINELLI. Sì, signori, si disse questo, si disse che si farebbe qualche cosa per i confini, ma nulla si è fatto; siamo sempre allo stesso punto, e nella prossima primavera saremo peggio, perchè allora i briganti favoriti dalla stagione verranno in maggior numero.

Io mi affido al Governo, giacchè chi paga le tasse ha diritto d'esser difeso nella sostanza e nella vita; se non abbiamo questa tutela, lungi dall'essere nello stato civile, siamo nello stato naturale.

Pertanto io insisto per qualche disposizione *militare* atta a far la guerra offensiva. Prego di notare questa parola *offensiva*, mentre contro ai briganti non vale la difensiva.

Le autorità amministrative possono muover guerra ai briganti con le taglie e con la vigilanza di cui non mancano, ma non con altri mezzi; solo con le *taglie* si potrebbe avere qualche buon risultato, giacchè l'esperienza ci ha fatto vedere che questo mezzo delle *taglie* vale assai.

Dunque io prego l'onorevole ministro dell'interno di dare le disposizioni necessarie per la nostra difesa.

CHIAVES, ministro per l'interno. Innanzi tutto io ringrazio gli onorevoli preopinanti di aver data occasione al Governo di spiegare alcune cose riguardo a questa dolorosa piaga del brigantaggio.

Comprende del tutto il Governo il vivo interesse che deve dominare gli animi degli onorevoli preopinanti per divellere questo malanno; però non credeva che qualcuno avesse potuto da qualunque parte di questa Camera levarsi dicendo: il Governo lascia andar l'acqua per la china; non si cura della repressione del brigantaggio, e perchè? Perchè il Governo vuol rendere desiderabile la legge Pica e fare in modo che questa venga ristabilita.

Mi pare, o signori, che quando io ritirai la legge Pica, rendendo omaggio al voto di tutti gli uffici di questa Camera, ho dichiarato abbastanza chiaramente in quale intendimento il Ministero la ritirasse: non ho dissimulato nè punto nè poco gl'inconvenienti che anche da questo ritiramento potevano derivare; non ho detto che le cose fossero in istato tale che potessero dirsi oramai libere le provincie meridionali dal brigantaggio, ma ho soggiunto che il medesimo avesse oramai rivestito tale natura, che potesse anche con mezzi ordinari, quando fossero energicamente adoperati, essere

distrutto: ho detto che non poteva più riconoscere nel brigantaggio quel carattere politico che per l'addietro ne aveva fatto un immenso flagello, flagello però che in forza della legge Pica, e per quel tempo che essa aveva durato, si era di molto scemato.

L'onorevole deputato Pulce disse: il Governo è malvolente o inetto, perchè noi vediamo un Governo nazionale che non è capace di fare quello che in principio dell'attuale secolo si fece da un Governo straniero.

Io non credo che nell'epoca a cui egli accenna, siasi in quei cinque o sei mesi, che egli ha indicati, spento il brigantaggio; so che ci volle uno spazio di cinque o sei anni perchè potesse dirsi represso: ma so altresì che appunto perchè trattasi ora di un Governo nazionale, difficilmente noi potremmo indurci ad usare di quei mezzi a cui si appigliò allora un Governo straniero (*Bene!*), ed è appunto perchè il Governo nazionale aveva fidato anche nell'effetto delle proprie istituzioni, che non solo ha rinunciato a valersi di quei mezzi, ma credette anche possibile di ritirare una legge di eccezioni, e proclamare così all'Europa che non vi era parte d'Italia, la quale potesse dirsi in condizioni eccezionali in faccia al diritto comune. (*Bravo! Bene!*)

PULCE. Domando la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ho detto, signori, che se le preoccupazioni sono legittime, le soverchie apprensioni però non sarebbero ragionevoli.

Ed io non ho che a ricordare quello che era il brigantaggio nel 1862 e 1863: voi avevate allora negli Abruzzi e nella provincia di Chieti e specialmente nel circondario di Vasto un tale nerbo di briganti che sembrava quasi impossibile il poterlo sradicare.

Voi avevate nella provincia di Benevento le famose bande Schiavone, Cherubino e Caruso. Il generale Pallavicino seppe far ragione di queste bande, e quindi scomparve il brigantaggio quasi affatto dalla provincia di Benevento.

Ne venivano liberate anche le provincie di Avellino, della Capitanata e del Molise, nelle quali il brigantaggio irradiava dalla provincia di Benevento colle terribili sue conseguenze.

Noi avevamo il brigantaggio in Calabria talmente che la Sila era divenuta un acquartieramento di briganti e si dovettero appunto attorno alle montagne della Sila istituire delle operazioni particolari di cui quale sia stato l'effetto, nessuno è che non possa riconoscere.

In luoghi poi assai più vicini alla città principale delle provincie meridionali, noi avevamo a Castellammare, a Salerno, e soprattutto nel circondario del Vallo, molto potente il brigantaggio.

Or bene, o signori, in molti di questi luoghi il brigantaggio è cessato, ed in alcuni si è immensamente scemato, se non è interamente scomparso.

Dalla Basilicata, dove era rimasto ancora da ultimo

potente assai e funesto il brigantaggio, e tale da irradiare eziandio nelle provincie di Terra di Otranto e di Terra di Bari, questo flagello scompariva del pari.

Il brigantaggio ora pur troppo rimane a funestare la Terra di Lavoro.

Le ragioni per le quali si sospettava, fin da quando si venne a ritirare la legge Pica, che in Terra di Lavoro, e specialmente per le montagne che la dividono dallo Stato pontificio, in qualche modo apparisse qualche recrudescenza del brigantaggio, voi le avete udite in quella circostanza, perocchè appunto si accennò alla prossimità d'un paese d'onde era facilmente presumibile che potesse introdursi in Terra di Lavoro una quantità di briganti.

Voi non ignorate come, in seguito a pratiche che vennero appunto intavolate dal nostro Governo col Governo pontificio, si fosse determinato da quest'ultimo di perseguire dal canto suo, in quel modo che per esso si potesse migliore, quei malfattori, i quali, varcando i confini, cercassero rifugio nel territorio pontificio.

E qui, a fronte di questo fatto che è innegabile, non so come l'onorevole Polsinelli abbia potuto dire che noi siamo rimasti neghittosi, e che nulla si è fatto per parte del Governo italiano, nei suoi rapporti, o diretti o indiretti, col Governo pontificio, per fare in modo che concorresse pure l'azione di quel Governo alla repressione del brigantaggio, o quanto meno che non fosse nel territorio pontificio dato asilo ai briganti. Mi pare che questo fatto doveva poi tanto più essere notato, in quanto che dell'azione del Governo pontificio esercitata in questo senso, si parlava appunto all'epoca in cui si ritirava la legge Pica, accennando al pericolo pel territorio finitimo allo Stato pontificio. Ma, se questi inconvenienti si prevedevano, il Governo pensava eziandio a provvedervi. E qui mi è d'uopo rettificare un'asserzione degli onorevoli preopinanti, i quali hanno detto: nel ritirare la legge Pica, il Governo ci ha promesso dei provvedimenti eccezionali; perchè questi provvedimenti non sono stati presi? Avrei io potuto promettere dei provvedimenti eccezionali per qualsiasi parte delle provincie meridionali, quando venivasi a ritirare la legge Pica? Io ho detto che si sarebbe, per parte del Governo, dato opera a provvedimenti speciali; si sarebbe, nei limiti della legalità, provveduto a che le autorità governative usassero in particolar modo l'opera loro per l'oggetto speciale del brigantaggio, e questo, che è ciò che noi prometteremo, è pure ciò che è stato fatto. Se gli onorevoli preopinanti contendono questa solerzia del Governo, mi perdonino, ma non sono nel vero.

Difatti il Ministero temeva egli stesso, che, ritirata quasi in modo subitaneo la legge Pica, potesse venirne qualche seria conseguenza, per quella sosta, che pareva inevitabile in seguito ad un subito cambiamento di giurisdizione, ad una variazione di poteri e di attribuzioni;

ebbene, o signori, quella sosta che si temeva, o non ebbe luogo, o neppure fu tanto sensibile quanto si avrebbe avuto ragione di temerlo; perchè quasi immediatamente, in seguito alle istruzioni che il Governo ebbe cura di dare ai capi politici della provincia, quasi immediatamente l'autorità politica si pose d'accordo coll'autorità militare.

Deve poi osservarsi che l'essere cessata la legge Pica non implica punto, o signori, che siano cessati tutti quei mezzi di persecuzione dei briganti che erano in uso prima che questa legge Pica venisse ritirata; quindi se l'azione contro il brigantaggio poteva venire a scapitarne, per ciò che si mutava riguardo alle condizioni eccezionali della competenza, alle condizioni speciali degli individui rimpetto alla libertà individuale, ed alla facoltà che si era fatto di costituire a domicilio coatto qualche privato cittadino, per ciò che ha riguardo all'azione diretta della sicurezza pubblica e dell'autorità militare contro il brigantaggio, le cose rimangono quali erano all'epoca della legge Pica.

Questo io dico in genere; ma vengo più specialmente ai fatti che formarono oggetto del discorso degli onorevoli preopinanti, voglio dire al brigantaggio in Terra di Lavoro, e specialmente nel circondario di Sessa, come accennava l'onorevole Pulce, e di Sora, come diceva l'onorevole Polsinelli.

In Terra di Lavoro nello scorso mese esistevano in realtà alcune bande di briganti, che prendevano nome da coloro che erano conosciuti come loro capi; nè dee già credersi che ciascuno di questi capi avesse la propria banda, poichè sembra che tra queste bande vi fosse tale corrispondenza da permettere che si vedesse oggi figurare sotto ad un capo quel personale che domani poteva essere distribuito fra altri capi.

Nello scorso mese in Terra di Lavoro, nel territorio di Sessa, scorrevano queste bande, e specialmente la banda Ciccone. Non so come il deputato Pulce abbia potuto dire che l'autorità guardava indifferente queste ribalderie e questi briganti senza darsene pensiero. Egli, che è del luogo, deve sapere che la banda Capuano il 17 gennaio veniva distrutta; deve sapere che quella stessa banda del Ciccone veniva dispersa il 24 febbraio, ed il 25 successivo di nuovo fugata con perdita di parecchie armi da fuoco: e di quest'ultimo fatto godo di rendere onore alla guardia nazionale di San Pietro in Fine.

E poichè parlo di guardie nazionali dirò, che tanto è meno fondata la imputazione fatta dall'onorevole deputato Pulce di una indifferenza nelle autorità governative, che noi troviamo mobilitate le guardie nazionali di Mignano, di Picinisco, di Cervaro e gran parte di quella di Sessa. Noi troviamo, per esempio, anche in Terra di Lavoro, a Conca, forza pubblica raccolta in gran numero. Noi la troviamo (e qui rispondo anche all'onorevole Polsinelli) in Sora, ove ne era stato tolto un nerbo considerevole, ristabilita.

da qualche tempo. Che più? In territorio di Sessa è ora in costruzione una trabacca per agevolare ed ampliare le operazioni della milizia contro il brigantaggio. E di questa costruzione tanto più spontaneo venne il concetto, inquantochè fu appunto a questo modo che si poterono agevolare le operazioni in provincia di Calabria e nella Sila, ove una somigliante costruzione si ebbe per risultato di accelerare la dispersione di quell' agglomeramento di briganti che in quelle parti si era fatto grandissimo.

Vedono adunque gli onorevoli preopinanti che se la posizione in Terra di Lavoro può essere grave, le misure opportunamente prese dall' autorità politica e dalle autorità militari non sono nè meno gravi, nè meno efficaci.

Aggiungerò che recentemente si pensò ancora a provvedere all' applicazione alla prefettura di Terra di Lavoro di una maggiore quantità di personale di pubblica sicurezza, per coadiuvare il capo di quella provincia.

Al quale proposito aggiungerò avere udito con piacere i meritati elogi di questo funzionario dall' onorevole Polsinelli, imperocchè egli è fatto costante che infaticabilmente quell' egregio prefetto si adopera ai mezzi di rimuovere questo flagello dal nostro paese. Comprendo, signori, le apprensioni le quali possono destarsi quando si vede comparire questo flagello in qualche parte delle provincie meridionali; la memoria allora naturalmente ricorre all' epoca in cui questo flagello era maggiore, e sembra sempre che simili contingenze debbano riprodursi. Per calmare queste apprensioni è d' uopo riflettere alla condizione attuale delle cose. Prima di tutto la legge Pica ha certamente avuto per effetto di togliere completamente alla qualità di brigante quel certo prestigio che anticamente dal volgo vi era annesso e ciò soprattutto sotto i cessati Governi, quando era fino ad un certo punto giustificabile il circondare di qualche favore coloro che mostravano di resistere non solo ai provvedimenti del Governo, ma anche alle leggi costituite. Ma dopo che i popoli hanno veduto che i briganti venivano colpiti con provvedimenti eccezionali dai rappresentanti stessi della nazione, hanno dovuto esser convinti che i briganti non possono essere considerati altrimenti che come gente la quale cospira contro le leggi le più sacre, contro la libertà, contro la proprietà e le vite dei cittadini.

Dirò di più: abbiamo costruito ferrovie, e la locomotiva si spinge oramai nel cuore di quei luoghi che furono infestati dal brigantaggio; abbiamo aperto scuole in gran copia nelle provincie meridionali. E se questa piaga vuol essere tolta dalla radice in quelle parti in cui per avventura potesse ravvisarsi piaga sociale, non v'è dubbio che l' incremento che si è da qualche tempo arrecato all' istruzione debba portare efficacissimo rimedio. Noi abbiamo veduto dal 1861 al 1863, in soli due anni, duplicata la media degli individui che

frequentano le scuole pubbliche. Dal 1863 ad oggi questa media si sarà per lo meno in egual proporzione aumentata. Infatti se nel 1861 noi dovevamo lamentare non trovarsi che il 7 per cento di frequentatori delle scuole pubbliche nelle provincie meridionali, noi ne avremo ora per lo meno un 30 per cento, e ciò non è certo cosa indifferente.

Finalmente, o signori, il Governo, mentre è disposto a non trascurare nulla di ciò che possa aver per effetto di rimuovere questo flagello che noi lamentiamo, e mentre ne fa sua precipua cura, si affida eziandio negli uomini di buona volontà che hanno influenza in quei paesi. Certo, di questi uomini di buona volontà, un numero siede in questa Camera, ed è indubitato che quando usino, come certo intendono usare, questa loro influenza per concorrere ad aiutare il Governo in questa bisogna, non sarà già questa recrudescenza di brigantaggio che farà sì che si abbiano a vedere in tempi prossimi o remoti funestate quelle belle contrade dal brigantaggio, come erano in quell' epoca che ho accennato.

Il Governo non intende di trascurare nulla per migliorare lo stato di quelle provincie; ma il Governo è persuaso di questo, che quando fu ritirata la legge Pica, una specie d' impegno egli ha preso, ed il Parlamento pure lo assunse a nome di quelle provincie, dichiarando così all' Europa che non v'è bisogno e non vi sarà bisogno di misure eccezionali in questo proposito.

Essenzialmente, o signori, è nelle mani di quelle popolazioni la repressione di questo flagello, e quelle popolazioni dovranno essere convinte che un impegno siffatto è un impegno di onore, e che le popolazioni hanno al pari degli individui l' obbligo di provvedere al proprio onore.

DI PETTINENGO, ministro della guerra. Non presente alle prime parole dell' onorevole Pulce, mi fu detto che le medesime accennassero a dimostrare un mal animo nella truppa e nei capi di essa dopo la soppressione della legge Pica, e come la milizia fosse e stesse indifferente spettatrice degli atroci fatti commessi dai briganti verso quelle popolazioni.

Signori, io tengo per fermo che i deputati di quelle provincie, come tutti i cittadini delle medesime, hanno potuto apprezzare non solo il coraggio e l' abnegazione, ma ancora l' interessamento e la fraternità di sentimenti che i militari d' ogni grado hanno in ogni emergenza dimostrato verso quelle popolazioni, in quanto che in ogni circostanza essi si dichiararono pronti ad accorrere per loro difesa, così come in loro aiuto, e chiaro provarono come i dolori delle famiglie fossero condivisi da essi.

Io non posso accettare fatti generali nè vaghe indicazioni.

Si particolarizzino i fatti, mi si citino de' nomi, e se vi sarà colpa di malvoglienza, il Ministero, senza ri-

guardo a grado, saprà agire con mano ferma e severa. Ma finchè non si adducono particolarità, finchè i fatti non vengono precisati in modo positivo, io li respingo, e li respingo appoggiato alle dichiarazioni stesse di centinaia di firme di buoni cittadini, a me pervenute in favore dei capi che comandano là dove appunto l'onorevole Pulce accenna star inoperose le truppe di Salerno e della Calabria.

Io non potrei poi accettare la teoria dell'onorevole Polsinelli di mandare altri generali atti all'*offensiva*, perchè quelli che vi sono attualmente non pensano che alla *difensiva*.

Io credo che i generali che sono colà abbiano dato bastanti prove di essere atti per ogni circostanza; quando essi ebbero la somma delle cose nelle mani, seppero benissimo prendere l'iniziativa delle ricerche come ora che l'autorità politica ha la direzione dell'ordine pubblico, sanno e si fanno impegno di secondarla lealmente.

Ripeto che quando mi si porteranno fatti precisati, io provvederò con rigore, ma finchè mi si lanciano solo delle generalità, io le respingo a coloro che le pronunziano.

ASPRONI. Veramente ci stringe il cuore quando siamo nella necessità di parlare di queste sanguinose materie. Io ho chiesto la parola quando ho sentito nominare quasi con encomio il generale Manhès. Di questo uomo, signori, la storia ha già parlato abbastanza, e ci ha mostrato anche i terribili effetti che il suo brigantaggio governativo ha prodotto contro il brigantaggio reazionario.

Lo stesso effetto, che ha prodotto la repressione del generale Manhès, dovrebbe servire a noi di grande insegnamento per pensare seriamente ad estirpare questo male dalla sua radice, male che oltre la natura politica, ha una natura sociale.

Il generale Manhès sarà stato onesto nelle sue intenzioni, come dimostra pure la storia; ma egli non vedeva che la sciabola; vedeva un disordine da riparare, e lo reputava concentrato in teste da recidere, e le recideva: nè si curava delle funeste conseguenze che questa brutale recisione avrebbe prodotte.

Infatti, signori, consultate la storia di Napoli, che tutti abbiamo letta; che cosa vi dice essa? Che il perversimento dei costumi ed i mali che posteriormente ne sono derivati, hanno origine nell'operato del generale Manhès, per il cui rigore furono rotti tutti i vincoli di affetto di famiglia, di parentela e di società. In quell'epoca funesta il fratello era obbligato ad andar contro il fratello, il padre contro il figlio, la moglie contro il marito: e quando si demoralizza la società in questo modo si perpetua il brigantaggio, si perpetua l'immoralità, si perpetua la degradazione sociale.

Quest'esempio io non lo vorrei mai in Italia. Ci fa vergogna.

Si è detto che era un Governo straniero. Ma, signori,

il generale Manhès aveva il vantaggio nelle sue crudeli operazioni di avere il concorso della parte proprietaria e ricca del paese, cosa che attualmente ci manca. E questa è una cosa che va notata. Perchè ci manca il concorso delle popolazioni? Io non credo che sia per difetto di buona volontà nel Governo: quantunque io non sia restio alle censure, quando credo che il Governo le meriti, debbo però rendergli questa giustizia, che di buone intenzioni non ha mancato e non manca: ma una cosa sola io credo, ed è questa: sette ministri e la Camera si sono messi nella via del rigore colla legge Pica; ma avete veduto che quando si sterminava colla sciabola il brigantaggio in un luogo, esso rinasceva in un altro luogo, e in vece di essere domato e spento si riproduceva più rigoglioso.

Dunque la via era sbagliata; non si è andati alla radice del male. E quale è il solo mezzo di andarci? Quello di protestare, di provvedere.

Dov'è la fucina principale del brigantaggio? È in Roma, dove attualmente tutte le operazioni si fanno sotto la tutela di una bandiera alla quale il Governo è tenero di prestare omaggio, reverenza, affetto. Voi lo vedete; per assicurare l'esistenza del brigantaggio si organizzano in Francia altre truppe da sostituire a quelle dell'occupazione, truppe che sotto diverso nome entrano cogli stessi titoli a tutelare lo stesso brigantaggio. Noi non abbiamo protestato abbastanza contro questo fatto. Dopo questo, qual è la via migliore da seguirsi per distruggere il brigantaggio? Bisogna procurarsi il concorso delle popolazioni.

Ricordiamoci di un fatto, signori: chi ha assistito alle discussioni del Parlamento subalpino avrà trovato che la Sardegna, per parecchi anni era l'oggetto di perpetui lamenti pei disordini, per gli omicidii, per le depredazioni che vi si commettevano, pei numerosi malviventi che colà battevano la campagna, o clandestinamente si riunivano. Ebbene, io mi opponeva sempre alle misure di rigorose eccezioni. E sapete perchè l'ho fatto? Perchè consultava la storia, e questa m'insegnava essersi fatto anche troppo da Commissioni militari, tanto miste che con carta bianca; la storia mi notava un fatto che non si è mai cancellato dalla mia memoria; in un anno in cui queste Commissioni avevano più infierito per reprimere questo flagello, il risultato diede 1800 omicidii in una popolazione che giungeva appena a 500 mila anime.

E come si giunse in Sardegna ad estirpare questa piaga? Coll'opera dei carabinieri di Sardegna e col concorso delle forze del paese. Un giorno il generale La Marmora diceva, rispondendomi nella Camera subalpina a questo riguardo: le popolazioni non hanno braccio per difendersi; ed io gli replicava che questo braccio l'avevano e forte, ma che esisteva la difficoltà, che quando le popolazioni prendevano le armi per difendersi, veniva il giudice istruttore a processarle per aversi assunto un diritto riservato al Governo. E credo

che tali impedimenti si siano rinnovati nelle provincie meridionali. Dunque bisogna fare in modo che il concorso delle popolazioni non manchi, che sia favorito dal Governo; e questo si otterrà nominando buoni amministratori che secondino gli amministrati, sino ad essi accetti e ne infervorino lo zelo e l'attività.

In Sardegna, come dissi, fu mercè i carabinieri reali di Sardegna, e mercè il concorso del paese che questa piaga fu estirpata.

Al di d'oggi non si parla più di disordini in Sardegna, e se ne avvengono sono così piccoli, sono così insignificanti che non occorre parlarne.

Questi benefizi si possono ottenere col nominare prefetti che si acquistino la stima e la fiducia dei loro amministrati, e coll'aiuto della forza regolare che li secondi.

Io in questo caso non divido l'elogio che l'onorevole mio amico Pòlsinelli tributò al prefetto di Terra di Lavoro, nè tampoco il consenso che a quest'elogio prestò naturalmente l'onorevole ministro dell'interno. Se quel prefetto invece di farsi censurare e odiare, avesse saputo acquistarsi la fiducia delle popolazioni e ricorrere all'elemento popolare, a quest'ora quella provincia sarebbe liberata dai briganti.

Voi, o signori, avete avuto l'esempio nelle Marche ove per la prima volta si manifestò il brigantaggio. In quelle provincie un compianto mio amico era commissario regio. Egli vedendo essere battuti l'oggi pur estinto generale Pinelli e il generale Pallavicino, allora in grado inferiore, ripigliò il potere che aveva già rimesso per telegramma, volò da Ancona ad Ascoli di notte, fece solenni funerali ad un capitano ucciso dai briganti, disse forti parole sulla sua tomba, pose il Pinelli e il Pallavicino sotto la dipendenza di un vecchio patriotta, chiamò il concorso del popolo, e in meno di quindici giorni quel moto reazionario fu soffocato, nè più si rinnovò.

Se i prefetti secondassero le idee del Ministero, idee che io vedo buone, poichè le sciagure d'Italia stringono a lui il cuore come a noi, se i prefetti, dico, fossero buoni e abili, credete voi che il brigantaggio potrebbe resistere?

Signori! si è parlato di taglie; io non vorrei mai che in un Parlamento italiano si avesse a pronunciare questa esecranda parola se non per maledirla! Io vidi pur troppo che anche negli Stati Uniti nel momento di maggior conflitto si sono poste delle taglie, tanto può il sentimento della forza brutale! Questo fatto è degno di riprovazione, perchè è sempre accompagnato dalla perfidia e maggior depravazione dell'animo umano; e la civiltà del secolo respinge e condanna la taglia, e noi dobbiamo assolutamente bandirla.

Il ministro dell'interno parlò del progresso delle scuole, e ha fatto bene. Persuadetevi, signori, che quanto più spenderemo per dare educazione alle popolazioni, tanto meno spenderemo nelle carceri e nelle

galere; quanto maggiormente voi eleverete lo spirito delle popolazioni, tanto maggiore sarà l'ordine e la moralità del corpo sociale, il guadagno dello Stato. Sono frutti sicuri, ma che richiedono perseveranza e tempo. Ma quello di che soprattutto voi dovete occuparvi attualmente è di dare opera energica a che l'attuazione dei patti riguardanti Roma non sia tutta a scapito nostro; bisogna pensare che se noi dobbiamo fortemente adoperarci alla realizzazione della Convenzione, alla sua leale applicazione, si deve esigere la stessa lealtà nel concorso della Francia. Fate solo che il Governo alleato al nostro ritiri finalmente le sue truppe da Roma, ed in breve tempo scomparirà questa gramigna del brigantaggio; allora si vedrà che risposta saprà dare l'Italia alle quotidiane provocazioni che da ogni parte riceve. (Bene! a sinistra)

È adunque necessaria alacrità di Governo, operosità nei prefetti e nelle autorità politiche, alacrità e speditezza, nel disbrigo dei processi, alacrità di giustizia uguale per tutti a seconda delle leggi; vedrete allora in breve rinascere l'affetto delle popolazioni verso la cosa pubblica, vedrete che in breve non si parlerà più di briganti. Si adoperi, ripeto, il Governo a conseguire il concorso di tutti i buoni, di tutti gli onesti, e metta l'occhio addosso ai malintenzionati, ai burgravi che esistono in quelle provincie, e che essendone il maggior flagello è d'uopo tenere nel freno delle leggi.

Convieni che il Governo studi la questione se non convenga di formare colonie agricole nelle deserte provincie per dar lavoro e pane alle classi povere ed operaie, e aprirne i cuori alla speranza, alla confidenza nel nuovo ordine di cose, all'amore per l'unità e libertà d'Italia. Oggi non potete avere amiche moltitudini diseredate che non hanno se non il cielo stellato per padiglione, e la terra che bagnano del loro sudore, delle loro lacrime, senza poter sedare la fame, e avere abiti da vestirsi. La società è per loro un inimico contro cui si ribellano. Io prego le persone che hanno l'ingegno pari all'argomento di studiare questo grande problema, e raccomando al Governo che seriamente se ne occupi e degnamente lo risolva.

PLUTINO AGOSTINO. Tutte le volte che in quest'Aula si riproduce la questione del brigantaggio, l'animo mio si rivolta; sento ora vero ribrezzo, ora che ho inteso a far le lodi di Manhès, il più terribile flagello delle Calabrie.

Io sono convinto che, anzichè l'opera solo del Governo, a combattere il brigantaggio sia indispensabile il concorso del paese.

In tutte le circostanze, in tutte le epoche l'azione del Governo riesci sempre infruttuosa se le popolazioni o tutelavano per viltà, o non combattevano per opinione politica il brigantaggio. (Bene!) Io ne ho due esempi, l'uno è personale. Io fui cinquantasei giorni sui monti della Calabria, esposto alla persecuzione dei borbonici, con mille scudi di taglia sul capo; eravamo in nove, tutti

messi al forbando. Avevamo contro noi un reggimento intero di soldati, quattrocento gendarmi, una quantità di guardie urbane. Ma la popolazione ci proteggeva, e noi per cinquantasei giorni fummo incolumi affatto; in appresso alcuni spontaneamente si presentarono, altri andarono in esilio.

Quindi, signori, se in quell'epoca di terrore, se con ventidue fucilazioni eseguite in quel frattempo, il Borbone non fu capace di prenderci, ciò fu perchè quelle popolazioni generose ci aiutavano; perciò debbo supporre che se il brigantaggio esiste, ciò è per viltà o per concorso d'una gran parte di quei paesi, ove il brigantaggio alligna.

Nella mia provincia per ben tre volte il brigantaggio alzò la testa. Venne Borgies che aveva riunito 400 uomini.

La provincia intiera sorse in armi, uscimmo in otto mila sulle montagne della Calabria, ed il brigantaggio in tre giorni fu distrutto. (*Sensazione*)

Altre volte sorse il brigantaggio nella provincia; un pugno di giovani garibaldini e guardie nazionali insieme raccoltisi andò ad incontrare, e distrusse una marmaglia di più di 1300 montanari, i quali si erano raccolti per cominciare quella serie d'infamie, di calamità che hanno poi continuato in tutte le provincie dell'Italia meridionale. Grazie a quel pugno di valorosi, in quella provincia il brigantaggio non sorse mai più.

Si compirono pur troppo fatti dolorosi che io deploro. Si sono bruciate delle cascine a proprietari, i quali erano manutengoli o direttori di quei movimenti.

Io deploro quei momenti in cui si fece abuso della forza, ma credo che sono stati salutari nell'interesse della mia provincia.

Noi deputati, che abbiamo il mandato di rappresentare il popolo nel Parlamento, anzichè venir qui a fare interpellanze, noi dovremmo, quando il brigantaggio inferisce nelle nostre provincie, essere fra i nostri elettori per promuovere colà il sentimento dell'onore del paese, e colà colle armi alla mano essere i primi ad accorrere contro i briganti. (*Bene! — Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. Non è lecito dalle tribune fare segni di approvazione o disapprovazione.

PLUTINO AGOSTINO. Varie volte io a' miei amici, in crocchi particolari, varie volte agli uomini che stavano a dirigere i destini della patria, varie volte a tutti coloro che formavano la maggioranza della Camera legislativa passata, ho espresso questi miei intimi convincimenti.

Ma se sono stato rigoroso verso le popolazioni, verso le provincie che si mostrarono o poco capaci o poco attive o poco coraggiose a combattere il brigantaggio, lasciandosi abbattere da un piccolo numero di facinorosi, pur non di meno io ho sempre suggerito i

mezzi che ho creduto più atti alla distruzione del brigantaggio, e non tralasciai mai di raccomandare agli uomini che reggevano le sorti d'Italia di smettere da quel sistema di conciliazione (che pur troppo ha prevalso nell'indirizzo della cosa pubblica) verso quel partito vigliacco, che mangia i denari d'Italia e che la assassina. (*Bene!*)

Io prego l'onorevole guardasigilli di osservare bene quali sentimenti politici si abbiano i magistrati nei circoli ove esiste il brigantaggio, e se alcuno di essi non ha precedenti liberali, o non abbia accettato con piena fiducia l'attuale ordine di cose, lo allontani, lo traslochi subito.

Io prego l'onorevole ministro dell'interno di osservare qual colore politico abbiano i funzionari civili a fronte del brigantaggio, e se ha ragioni di dubitare della loro probità politica, li mandi via! Deploro che i più liberali delegati di pubblica sicurezza sieno stati mandati a casa.

Se c'è qualche capitano di guardia nazionale che fu capitano degli Urbani sotto i Borboni; se c'è qualche sindaco che fu sindaco del Borbone, lo mandi via! Non devesi far questione di fiducia e di concordia; al momento è questione di servire agl'interessi d'Italia; è questione di salvare il paese da questa infamia, da questa indegnità. (*Bene!*)

Abbiamo un altro errore assai importante da correggere. Da molto tempo si è avuto il vezzo di perseguire, di non aver fiducia nei veri liberali, in coloro i quali avevano servito di cuore, ed avevano contribuito col sangue e con tutti i loro mezzi a costituire il regno d'Italia; sia per sventura, sia per equivoco, sia per durissima necessità, questi generosi sono stati in sospetto del Governo d'Italia dal 1862 in qua: questa è un'altra causa, e causa precipua, perchè il brigantaggio non è stato distrutto. I prefetti ed i generali che vennero dall'alta Italia, venivano con questo preconcelto sospetto contro il partito liberale dell'Italia meridionale. Il loro indirizzo era fuorviato da tutti coloro che li circondavano, e si cadeva sotto la direzione equivoca di tutti gli antichi borbonici, che atteggiandosi ad uomini attaccatissimi all'attuale ordine di cose, calunniavano tutti i vecchi liberali, che erano i nemici naturali del brigantaggio. Così si mancava all'indirizzo vero, e il brigantaggio continuava. (*Bravo! a sinistra*)

Io prego sopra tutti il generale La Marmora, che essendo rimasto molto tempo nel Napoletano ha potuto trovarsi più d'una volta in presenza di questi fatti, io prego ora che l'Italia ha la fortuna di averlo a presidente del Consiglio dei ministri (*Si ride a sinistra*) di ritornare a portare la sua fiducia sul partito liberale, e a fare della concordia più con questo che col partito borbonico che tradisce sempre e tradirà sempre l'Italia.

Un altro mezzo che io credo concludente per alcune provincie, e soprattutto per quella Sila che divide le

due Calabrie, saranno le opere pubbliche; signori, io mi associo a ciò che disse l'onorevole Asproni. Di mezzo c'è anche una questione sociale.

L'onorevole ministro dell'interno parlò di scuole, parlò di educazione, parlò di tutto quello che vuole; sono cose che faranno il loro effetto, ma a cui è necessario molto tempo, perchè è necessario del tempo a trasformare una generazione, a far smettere le abitudini antiche, a far prevalere un ordine d'idee più consentaneo alla civiltà dei tempi presenti.

Si è speso molto denaro per soprassoldo all'esercito; la spesa fu giusta e meritata dalle nostre truppe, alle quali io rendo i più grandi omaggi di plauso per tutti i servizi resi nell'Italia meridionale, e credo esser nel vero di fronte a coloro che la pensano altrimenti.

Dico però, se invece di spendere tanto per soprassoldo alle truppe destinate a questo servizio, per le spese di trasporto, per l'aumento della forza pubblica, delle guardie di sicurezza, per le spese segrete, per compensi ai denunziatori ed ai danneggiati (lo che, se calcolate bene, o signori, dal 1861 al 1866, importa più di 100 milioni) aveste applicato una piccola parte di quest'immensa somma alla costruzione di strade, a dar lavoro a quelle braccia robuste, che cercano pane e lavoro nelle montagne della Calabria e degli Abruzzi, voi avreste estinto il brigantaggio, ed avreste fatto quello che avete fatto in un altro paese.

Io mi sovvengo che avendo una delle amministrazioni passate mandato nel monte Gargano due compagnie di zappatori minatori, ed avendo mandato pure degli ingegneri, e fatto una spesa di circa un milione, il brigantaggio scomparve a poco a poco dalla Capitanata. Così pure nelle Murgie e lungo il litorale Adriatico, dove vi era una certa quantità di bande di briganti, man mano che i lavori pubblici progredivano, il brigantaggio spariva; e questo era uno dei mezzi molto potenti per coadiuvare l'energica opera del generale Pallavicino, cui la Basilicata e la Calabria debbono tanta gratitudine.

Io credo che la Sila frastagliata da due o tre strade avrebbe cessato di essere per l'avvenire il nido di briganti. Dico lo stesso per la Basilicata, per gli Abruzzi e per la provincia di Avellino. Il ministro della guerra d'accordo con quello dei lavori pubblici, che mi spiace non veder presente, potrebbero organizzare un servizio misto di lavori fatti sotto l'indirizzo del Governo, con i pionieri dell'esercito, e così si avrebbero di quelle strade militari o civili, come volete, le quali avrebbero prodotto immensi vantaggi al paese anche nel rapporto della pubblica sicurezza.

Finisco col pregare il Governo di tenere presente queste tre cose: maggiore fiducia nel partito liberale; sospetto completo contro tutti gli uomini i quali appartennero all'antico sistema (e credete pure che questo sarà un gran mezzo, col quale distruggerete il bri-

gantaggio); che finalmente sieno applicati rigorosamente tutti gli articoli del Codice penale senza distinzione, siano preti, siano baroni, siano di qualunque condizione. Finora le Corti nostre hanno assolto sempre gl'imputati come manutengoli. Il Codice penale per i complici del brigantaggio, per i ladri pubblici, deve essere rigorosamente applicato ai vescovi, ai baroni, come ai più umili. (*Risa di assenso*) In questa parte prego l'onorevole guardasigilli di essere rigoroso; che egli s'informi al sentimento di giustizia che l'anima e non abbia riguardo a chicchessia. Quando il Codice penale sia rigorosamente applicato, noi non abbiamo bisogno di altre leggi eccezionali. Se alcuna autorità civile non fa il suo dovere, si cambi; quanto alle militari, i soldati vanno a gara per trovare i briganti, e quindi non ho raccomandazione a fare; in quanto al ministro dei lavori pubblici io lo credo il più atto, se ha buone intenzioni, a distruggere il brigantaggio.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è sicuramente come presidente del Consiglio che prendo a parlare, ma bensì come tale che per tre anni ebbe il doloroso incarico di combattere il brigantaggio nelle provincie napoletane.

Credo che vi siano pochi i quali abbiano letto tante relazioni sul brigantaggio, quante ne furono lette da me: credo che pochi abbiano sentito tanti e così disparati pareri sul modo più efficace di distruggerlo.

Dirò all'onorevole Asproni che egli non ha un'idea esatta del brigantaggio, se egli volle insinuare che la legge Pica ha fatto più male che bene.

Poichè la Camera ha ora creduto bene di non prorogare l'effetto di quella legge, si proverà a farne senza; ma è cosa innegabile che essa ha reso dei grandi servigi: me ne appellò ai deputati che risiedono nei paesi affitti dal brigantaggio: temo anzi che siasivi rinunziato troppo presto.

Non dico che si debba procedere sempre con misure eccezionali; credo per lo contrario di aver fatto molto per impedire eccessi in questo senso; ma senza una grande energia, senza il soccorso di quella legge era impossibile distruggere le bande principali che infestavano quel paese. Ritengo la ragione principale che l'ha fatta ultimamente respingere essere quella che fu accennata dall'onorevole Asproni.

ASPRONI. Non fui ben compreso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Convengo anch'io con tutti che più di ogni altro mezzo gioveranno all'estirpamento del brigantaggio la costruzione di strade e la diffusione dell'istruzione pubblica. Questo è evidente.

Ma io domando se mai sia possibile il compiere tali cose da un anno all'altro.

Quando si è parlato delle ferrovie, i deputati delle parti di Calitri e Carbonara avranno certo sorriso, perchè ci vorrà molto tempo prima che le ferrovie sieno costrutte in quei paesi.

Ed in quanto all'istruzione pubblica essa richiede assai tempo per diffondersi e penetrare in tutta la popolazione.

Io non posso a meno di associarmi a molte cose dette dall'onorevole Plutino, ma credo che egli è andato un po'troppo in là quando rimproverò al Governo di non saper distinguere i veri liberali dai borbonici.

Egli che è di quei paesi, sa che al momento non c'è più un borbonico intorno all'autorità; sono tutti più o meno liberali. (*ilarità*) E per provarvi quanto sia difficile il distinguere gli uni dagli altri, rammenterò un fatterello che è a me avvenuto in una delle mie solite udienze, che costituivano tra le incombenze ch'io aveva in Napoli certo la più fastidiosa.

Un giorno si presentò un individuo il quale veniva dalla provincia. Egli diceva che il brigantaggio era spaventoso, che non c'era più mezzo di viaggiare, nè di vivere. E in verità la sua narrazione era vera, poichè il brigantaggio infestava realmente la sua provincia in un modo orribile. Ora costui dopo di avermi narrato queste cose finiva col dirmi: finchè non si faranno fucilare tutti i borbonici, non sarà possibile di porvi riparo; creda pure, bisogna farli fucilar tutti senza pietà. (*ilarità*) Io veramente trovava il rimedio un po'troppo energico e gli dissi: ma crede lei che sia tanto facile a distinguere un borbonico dagli altri? Egli allora cominciò a titubare ed io gli soggiunsi: vede quale udienza numerosa ho io quest'oggi? Ebbene, se qualcuno di quelli che sono nell'anticamera venisse a dirmi che lei è un borbonico, secondo la sua teoria io dovrei farlo fucilare subito. A queste parole quell'uomo impallidì, e se n'andò senza più dir parola.

Io ho voluto narrare questo aneddoto per persuadere l'onorevole Plutino che non basta dire: bisogna ascoltare i liberali ed abbattere i borbonici; ma la difficoltà grandissima consiste nel conoscere i borbonici.

Del resto io spero che anche senza mezzi eccezionali, per ora si potranno ottenere dei risultati soddisfacenti, e che quelle bande, che ancor si mostrano attualmente, saranno distrutte, come lo furono le altre. Ma si persuada la Camera, e si persuada specialmente l'onorevole Plutino, che per parte del Governo si farà tutto il possibile per estirpare il brigantaggio, e se sarà necessaria qualche misura eccezionale per alcune località, la proporrà alla Camera, perchè la sicurezza pubblica è uno dei primi doveri del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini ha la parola.

CAMERINI. Io sono assai lontano dall'accusare il Governo nella fermezza di sue intenzioni per la distruzione del brigantaggio; mi è garante non solo la squisita probità dei membri del Governo, ma altresì il naturale

orgoglio che essi hanno, di poter venire un giorno a dire alla Camera: noi abbiamo liberata l'Italia dalla più schifosa piaga che l'affliggeva: dal *brigantaggio*.

Con questa persuasione io sarei rimasto nell'abituale mio silenzio, se non m'avesse obbligato a romperlo da una parte la parola dell'onorevole ministro dell'interno, il quale ha nominato la provincia di Chieti, da una parte della quale mi fu conferito il mandato di rappresentarla in quest'Assemblea, e dall'altra le parole generose dell'onorevole Plutino, al quale non mi oppongo certamente nel concetto generale, ma in talune apprezzazioni che a me sembrano meno esatte. Cadrà bene la Camera che io, dopo gli applausi che egli ha riscosso, rischio qualche cosa nell'annunziare questa mia idea di opposizione, ma è dovere e lo compio.

L'onorevole ministro dell'interno poco fa narrava che nella provincia di Chieti il brigantaggio era diminuito. Io non potevo lasciar passare silenzioso quest'osservazione mentre ho tra le mani appunto molte lettere, molte informazioni diametralmente opposte. Anzi pochi momenti fa riceveva questa lettera da un egregio ed onorevole senatore del regno, nel quale mentre narra come egli stesso trovasi sotto minaccia di un ricatto di 10,000 lire, ed osserva, parlando del circondario di Lanciano, « che le scorrerie si sono avanzate di pieno giorno non più che a due chilometri di distanza per minacciare ed imporre delle taglie. » E più sotto aggiunge: « oramai qui si teme ed a ragione, comincia anzi un tale sgomento, che, sebbene in una città popolosa, non si osa quasi uscire dalle porte della medesima, e si va fino al dubbio di qualche sorpresa. » Io non potevo quindi lasciar passare che l'opinione si potesse credere essere nella provincia di Chieti cessato affatto il brigantaggio.

E qui naturalmente mi si fanno presenti le parole dette dall'onorevole Plutino, che se il brigantaggio attecchisce ancora in alcune provincie, è colpa delle popolazioni. Io non posso lasciar passare queste parole, sarebbero un ingiusto anatema, lanciato sul circondario che io rappresento.

A chiunque senta come in una città popolosa di circa 20 mila abitanti i briganti scorrono fino a due chilometri dalla città stessa, non può a meno, dopo le applaudite parole dell'onorevole Plutino, venire in mente il pensiero della turpe connivenza o della viiltà de' cittadini. E questo non è, questo non ammetto, o signori.

Io sono persuaso che l'onorevole Plutino alla testa di buoni cittadini sia riuscito a togliere via il brigantaggio da qualche ristretta circoscrizione, ma per quanto sian generose e patriottiche le Calabrie, non è men vero che ben recentemente alle porte di Catanzaro si commettessero ricatti persino sulle persone dei magistrati, come a Cotrone, credo, fosse arrestato dai briganti e trattenuto per lungo tempo il nostro collega Gallucci, il giudice istruttore e non so quanti cittadini. Certamente i

Calabresi sono uomini di forte razza, i Calabresi non sono cattivi cittadini, sono coraggiosi, come egli dice, ed io credo; ma non perciò poterono liberarsi dal brigantaggio, sostenuto da cause più generali; il loro coraggio non bastava, ed ognuno sa essere stata l'azione energica del generale Pallavicino che ha purgato le Calabrie.

Gloria a chi spetta, ed anche all'onorevole Plutino per la parte energica che ha potuto prendere in questi fatti, ma la esattezza dei fatti prima di tutto.

Intanto io domando a me stesso, come è che nella provincia di Chieti, dove debbo riconoscere che è a capo dell'amministrazione un egregio funzionario, energico e desideroso che tutti i rami d'amministrazione, ed in specie di sicurezza pubblica, procedano pel meglio, è in quella provincia, ove alla testa della forza militare avvi un nostro egregio collega che ha tanta riputazione di senno nella Camera quanta ne ha di energia, di brillante valore, di coraggio ed anche di accortezza nel seno dell'esercito?

Nel territorio di una città dove la guardia nazionale è tutt'altro che indolente, ma risoluta, forte e coraggiosa, e l'onorevole ministro dell'interno se rovistasse tra le carte del Ministero troverebbe che ha dovuto premiare, che ha dovuto lodare quella guardia nazionale, che nelle ingrate battaglie contro le reazioni ed il brigantaggio non ha risparmiato opera nè sangue. Com'è, io diceva, che il brigantaggio che l'energia di quel comandante militare avea ridotto allo stremo si riavviva e scorazza a due chilometri da una popolosa città? Com'è che impone taglie, e sino sulle proprietà di un personaggio come è un senatore del regno?

Io trovo la spiegazione di ciò in un concetto enunciato dall'onorevole interpellante ma che io formolo in una maniera alquanto da lui diversa.

Non saprei ammettere che corrucchio della cessata legge Pica abbia prodotto la rilasciatezza delle forze militari. Sarebbe ingrata accusa ai nostri prodi soldati! Ma non è men vero che poco accordo di azione esiste tra la forza militare, e le autorità civili, ed è mia convinzione che sia invalso un certo pregiudizio, uno sgomento che dopo l'abolizione della legge Pica la legge comune sia disarmata, e che la forza non abbia più mezzi energici per la repressione del brigantaggio. Eppure quando Parlamento e Governo furono concordi ad annullare quella legge eccezionale, il Parlamento ed il Governo non vollero certamente che la legge fosse disarmata. Questo pregiudizio dovrebbe cessare, questo distruggersi.

Io non impugno certamente i mezzi proposti dall'onorevole Plutino, si faccia appello alle forze più vive della nazione, si rianimi il loro entusiasmo; ho anche fede nei mezzi morali della istruzione, delle strade, ecc. ma divido l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio, che questi mezzi sono *sicuri ma lenti*.

Noi abbiamo bisogno di un rimedio pronto ed efficace, e ben mi sorprende che quelli stessi che non possono aver la pazienza di attendere che i mezzi morali ci dian Roma e Venezia, vogliono tranquillamente attendere gli effetti tardivi contro il brigantaggio, mentre i briganti taglieggiano e uccidono.

Il primo è più pronto de' rimedi, a mio credere in ciò, che il Governo sappia dar le opportune istruzioni, e diriga l'azione de' suoi funzionari in guisa che entri in tutti la convinzione, che un'azione unica e concorde sia possibile; che un potere non debba esser di ostacolo all'altro, e che i funzionari civili e militari, entrati in tale accordo, siano in grado di rilevare i cittadini dallo sgomento, e farli concorrere nell'azione governativa per farla finita una volta col brigantaggio. Si vedrà allora che le nostre popolazioni non sono la causa vera del brigantaggio dovunque esso esiste.

Non posso accettare il paragone che fa l'onorevole Plutino fra sè ed i suoi illustri compagni di proscrizione con que' miserabili che sono i briganti, come Plutino ed altri a loro somiglianti, che ad onta di tutti gli sforzi di un potere tirannico, poterono andar illesi, e le simpatie per i briganti che possono destarsi nella parte più ignorante e corrotta di qualche popolazione? Io rinnegherei, per Dio, le mie qualità d'italiano, se pensassi che in Italia vi sia una sola provincia, dove si possa avere tante simpatie per un brigante, quanta ne ispirava in un'altra un patriota, come il bravo nostro Plutino. Se ve ne fossero, non sarebbe certo la mia Lanciano.

Insisto dunque perchè il Governo del re riordini in un concetto unico ed energico le forze militari e civili, e torneremo presto al punto in cui eravamo, ed anche senza il soccorso di leggi eccezionali, basterà l'energia dei nostri soldati, basterà il concorso de' buoni a distruggere il brigantaggio. Per la mia provincia avranno quegli eccellenti funzionari la gloria di compier l'opera che aveano così bene iniziata.

Nel caso speciale, io non domando altro; debbo anzi, per debito di verità, dichiarare che, ad ottenere provvedimenti di urgenza, io ne aveva già testè tenuto parola coll'onorevole ministro dell'interno, ed egli me ne aveva data fiducia, ed io mi sarei tenuto nel silenzio, dal quale rare volte mi diparto, se, a proposito della mia provincia, non si fosse parlato di uno stato di cose, che io conosceva poco esatto. Del pari mi era impossibile lasciar passare senza protesta le severe parole dell'onorevole Plutino, che dichiarava iniqui, vili, indolenti e meritevoli del flagello quei paesi che non sapevano distruggere il brigantaggio. Avrebbe colpito, senza volerlo e senza giustizia, una città, che aspetta solo che il Governo entri in una linea efficace, per coadiuvarlo e mostrarsi, come sempre, degna della nazione italiana, unendo l'opera sua a quella del nostro esercito valoroso.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando parlai del circon-

dario della provincia di Chieti e del circondario del Vasto, io accennava ad un'epoca in cui il brigantaggio vi era potentemente radicato ed in gran numero, e ne facevo confronto colle condizioni attuali, non per dire che oramai il brigantaggio possa chiamarsi assolutamente distrutto, ma perchè da questo raffronto si vedesse quali erano stati i frutti delle providenze emanate, e come fossero non tutte giustificabili quelle apprensioni che si venivano allegando in proposito. E riguardo a queste apprensioni, io accennava bensì a che queste dovessero essere minori ora per effetto dell'attuale stato di cose e di quei rimedi morali, che ora cominciano a produrre i loro frutti. Ma certo che io non intendevo con ciò nullamente di declinare dall'obbligo che il Governo ha, ed a cui egli ha continuamente adempiuto, di vegliare e di usare ogni possibile mezzo per combattere il brigantaggio. E per provare all'onorevole Camerini ed alla Camera come non siasi punto smesso di energia e di attività nella persecuzione del brigantaggio, e che nulla vi sia a temere di una mancanza d'accordo, che non è cessato mai tra le autorità politiche e le autorità militari, io leggerò alla Camera un dispaccio che ricevo in questo momento, per cui è annunziato che il capo-banda Gaetano Marzio, con quattro briganti, si è costituito al prefetto di Salerno.

Quando questi fatti avvengono, evidentemente è perchè i briganti vedono che l'azione governativa contro di essi non è indifferente, nè fiacca.

LAZZARO. Sono dolente che una discussione sopra interpellanze di fatti speciali abbia preso proporzioni per cui parrebbe quasi che il brigantaggio ripulluli dappertutto in modo da richiedere che il Governo ci presenti novellamente la legge Pica. Ed io ho presa la parola per togliere la Camera da codesta impressione, e per pregarla a voler ben notare che si debbono restringere le proporzioni dei fatti a poche località, notando che coloro che hanno narrato fin qui han parlato soltanto di alcune zone nelle quali questa piaga esiste ancora, vale a dire la Terra di Lavoro verso il confine pontificio, ed il Chietino di cui parlava l'onorevole Camerini.

Per conseguenza non può nascere il giudizio cioè che dopo la cessazione della legge Pica il brigantaggio sia ripullulato in tutte le provincie meridionali: di modo che, secondo il mio modo di vedere, non vi è nessunissima necessità che si ritorni ad una legge eccezionale la quale, checchè ne dica l'onorevole generale La Marmora, io credo ed ho creduto deplorabilissima nei suoi effetti.

Egli è per ciò che la questione bisogna ridurla nei termini in cui l'interpellante l'ha posta. C'è il brigantaggio nella provincia di Terra di Lavoro, provincia che confina coll'Abruzzo.

Da ciò la Camera vede come l'elemento principale da cui il brigantaggio trae la sua forza sia quello che viene dalle provincie pontificie.

Questo fatto io tengo a constatare appunto perchè non si creda che nel resto delle popolazioni del Napoletano vi sia per lo meno indolenza nel combattere il brigantaggio.

Io sono d'accordo coll'onorevole Plutino nel credere che il concorso delle popolazioni giova moltissimo, ma il concorso delle popolazioni non debb'essere avversato dall'autorità governativa. All'uopo tengo a notare un fatto, e su questo chiamo l'attenzione del signor ministro dell'interno.

Nella provincia di Terra di Lavoro, ultimamente è stata sciolta la guardia nazionale di una città liberalissima, di una città che fece grandissimi servizi alla causa della libertà e della civiltà, e che ha contribuito non poco alla distruzione del brigantaggio: io voglio parlare di Santa Maria di Capua.

Io credo che tutti noi siamo informati di questo fatto poichè è stato messo alle stampe.

Il prefetto Deferrari, sulla cui amministrazione io non credo ora di dovere pronunziare alcun giudizio, il prefetto Deferrari credette di sospendere una compagnia della guardia nazionale di Santa Maria. Il colonnello credette che questa sospensione fosse ingiusta. Intanto per il fatto che aveva dato luogo alla sospensione operata dal prefetto si è intentato un processo.

L'autorità giudiziaria ha dichiarato che quel fatto non era quale il prefetto in linea amministrativa l'aveva deposto, ragione per cui aveva sospesa la compagnia quando il colonnello giustamente ha presentato le sue rimostranze al signor prefetto, perchè si fosse riparato ed avesse riconosciuto l'errore nel quale egli era caduto.

Ebbene, il signor prefetto esagerò il concetto di autorità al punto di voler persistere: egli non diede alcuna soddisfazione a questi legittimi reclami fondati non solamente su rapporti di capi di guardia nazionale, su rapporti ufficiali, ma sull'istruttoria che già aveva avuto luogo.

Egli solo ha creduto di accettare la demissione del colonnello della guardia nazionale; or le demissioni di questo ufficiale superiore sono state seguite da quelle dei maggiori, e queste da quelle di tutta l'ufficialità.

Il prefetto allora ha proposto al Governo lo scioglimento della legione, ed ecco disciolta la guardia nazionale di Santa Maria. Or io mi appello a tutti i colleghi i quali conoscono che cosa sia nella provincia di Terra di Lavoro la guardia nazionale di Santa Maria.

L'onorevole generale La Marmora ha assistito alla rivista a Caserta di tutta la guardia nazionale della provincia di Terra di Lavoro.

Erano venti mila uomini montati militarmente. Insomma quella guardia nazionale rivaleggia per tenuta e per spirito marziale, per solerzia colla guardia nazionale di Napoli che è una delle più belle dello Stato.

Oggi quella legione è sciolta, e furono finora vani

i reclami fatti sebben corredati da documenti ufficiali che tengo sott'occhio e che potrei leggere all'occorrenza.

Or l'onorevole ministro dell'interno non crede egli che un fatto simile abbia prodotto un effetto morale sullo spirito di quelle popolazioni? Crede forse che un tal fatto possa incoraggiare quelle popolazioni a prestare man forte al Governo nella repressione del brigantaggio?

Io ho fatto più volte osservare alla Camera che il brigantaggio aumenta in ragione diretta dell'illiberalismo dell'indirizzo governativo.

Quando avete avuto un indirizzo politico meno liberale avete veduto il brigantaggio aumentare, perchè se scartate l'elemento operoso e patriotta naturalmente incoraggiate lo spirito retrivo e reazionario.

Questo è quello che si è costantemente verificato nelle provincie meridionali.

Oggigiorno nella provincia di Terra di Lavoro è incarnato questo sistema illiberale, ed ecco perchè il brigantaggio fomentato da' confini attecchisce.

Là in Terra di Lavoro ci vogliono due cose, io le dirò novellamente avendole dette altra volta nell'altra Legislatura, cioè che si perseguitino i briganti sul confine, e si animino le popolazioni. I nostri soldati quando ordini superiori lo han permesso, han saputo mostrar che cosa valgono. Io ricordo sempre quel fatto in cui un colonnello disse ai Francesi che ove non gli fosse stata restituita una bandiera italiana che i briganti avevano strappata di notte dal confine, egli avrebbe passato la frontiera e sarebbe andato a prendere la bandiera dovunque. Dopo questo energico linguaggio, la bandiera gli fu restituita con tutti gli onori che le son dovuti.

Quanto allo indirizzo non bisogna metterci spirito poliziesco, spirito violento. Le cose da me narrate forse appariranno di piccolo conto a chi si pone dal punto di vista generale, ma è necessario considerarle dal punto di vista locale. Ecco perchè io richiamo seriamente l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno su questi fatti: io credo che egli debba fare delle indagini, onde riconoscere come siasi proceduto nelle misure che hanno menato allo scioglimento della guardia nazionale della città di Santa Maria di Capua. Se egli riconoscerà che il prefetto non siasi tenuto nei limiti del suo potere, esso debbe dare una riparazione a quella città, poichè il prestigio del Governo non si mantiene difendendo l'arbitrio, bensì riconoscendo il male, e ponendovi rimedio.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io lascio giudice l'onorevole Lazzaro della possibilità che si potesse, non che compiere gli altri servizi, adempiere utilmente a quello che consiste nella persecuzione del brigantaggio, quando per avventura sia stabilito un tal conflitto tra l'autorità politica e qualche superiore di guardia nazionale, per cui venga come paralizzata questa forza, che rico-

nosco coll'onorevole Lazzaro essere importantissima. Ma quando, in seguito a fatti avvenuti per parte d'una guardia nazionale, sia necessario un provvedimento per parte del prefetto, ed in vista di questo tutti gli uffiziali abbiano data la loro dimissione, domando io, come sia possibile ancora evitarne lo scioglimento, e come in tale stato di cose il capo della provincia possa seguitare efficacemente l'opera sua, specialmente quando si tratta di luoghi infestati dal brigantaggio.

Io dirò poi, che se il Ministero difese con elogi il prefetto di Terra di Lavoro, egli ebbe tanto più ragione di farlo, inquantochè noi vediamo rappresentanti che seggono oppositori del Governo, riconoscere che quel prefetto è sotto più rispetti commendevole, e specialmente per l'energia ch'egli usa nella repressione del brigantaggio, nè vi ha risultanza alcuna la quale possa fare diminuire menomamente la fiducia che il Governo ha in questo funzionario: nè il fatto accennato dall'onorevole Lazzaro potrebbe menomamente rimuovermene. Quindi io confido che la Camera vorrà prestar fede a ciò che, insieme ad alcuni preopinanti, il Governo ripete, che il prefetto di Terra di Lavoro è funzionario il quale, specialmente per ciò che ha tratto alla repressione del brigantaggio, intende molto bene il suo dovere, ed impronta la sua condotta di lodevolissimo zelo.

PULCE. Domando la parola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

DE BONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

DE BONI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE BONI. Io mi oppongo alla chiusura per varie ragioni. Prima di tutto mi pare che l'ultimo fatto addotto dall'onorevole Lazzaro sia gravissimo, nè l'onorevole ministro ha risposto, secondo me, in modo da togliere tutti i dubbi a riguardo del medesimo. Se non che avvi poi un'altra osservazione, che pur meriterebbe una lunga discussione. Noi vediamo che il brigantaggio non rinasce che lungo il confine pontificio; noi sappiamo dalla pubblica voce che a Roma anche adesso si stanno raccogliendo masnade per inviarle nel nostro territorio.

Non vi parrebbe, o signori, che prima di chiudere la discussione su quest'argomento non dovrebbsi invocare il diritto delle genti? Noi siamo da lunghi cinque anni ad ogni momento assaliti dai briganti, i quali, sbucando fuori dello Stato romano, saccheggiano i nostri beni, uccidono i nostri concittadini. E dovremo noi tutto sopportare, danno e vergogna? Ma se la Francia, se qualunque Stato d'Europa....

PRESIDENTE. L'onorevole De Boni entra nel merito: parli solo contro la chiusura.

DE BONI. Espongo i motivi, per cui non si dovrebbe

chiudere la discussione. Non domando altro se non che si discuta il brigantaggio romano sulla base del diritto delle genti; dimando si dica una volta a Roma: se permettete ancora che i briganti invadano le nostre terre, noi risponderemo mandando i nostri soldati a punirvi, a sperdere i vostri covi. Noi non vogliamo occupare il territorio romano, noi rispettiamo la Convenzione fatta colla Francia; vogliamo solamente distruggere il fomite del brigantaggio che là si organizza. Domando se la Camera, se l'Italia vuole che ogni mese, ogni settimana, ogni giorno sia invaso il nostro territorio dagli assassini e dai ladri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è rigettata.)

DE BONI. Io ho già fatte alcune osservazioni alla Camera; a lei lascio decidere, se giovi all'onore nostro continuare di questo modo a governarci con Roma. Io non mi soffermerò più oltre; dirò solo che se la legge Pica è abolita, ciò sta bene, ma che veruna legge, nè quella Pica, nè altre varranno a purgare il nostro territorio dal brigantaggio, finchè non si chiuda la fonte, finchè non si taglino le vie, per le quali ci viene tanto flagello. Questa fonte è Roma. Non giova dissimularlo, signori; finchè il Governo romano proteggerà i briganti e li raccoglierà per mandarceli, io non credo che il brigantaggio possa finire. Ciò detto, rinunzio alla parola.

PULCE. Io debbo dare una risposta all'onorevole Plutino, un'altra all'onorevole ministro della guerra, ed alcune dichiarazioni con una risposta all'onorevole ministro dell'interno.

L'onorevole Plutino si è quasi indignato di sentire un'interpellanza sul brigantaggio. Egli ha detto che il brigantaggio riceve la sua forza dal concorso della popolazione. Io era nel dovere di fare questa interpellanza, poichè me ne hanno fatto reclamo i miei elettori di Sessa per la permanenza di due mesi di angosce e di sangue in quel circondario.

Quindi era mio dovere d'interpellare il Ministero, e lo farei cento volte, quando si tratta della sicurezza pubblica di coloro, che mi onorarono del loro mandato.

Riguardo poi alla sua asserzione, che io abbia fatto l'elogio del generale Manhès, dirò che sono stato frain-teso. Io non ho mai lodato alcuna azione del generale Manhès, ho detto solamente che i Francesi in poco tempo seppero abbattere il brigantaggio, e che noi non l'abbiamo saputo estirpare in sei anni.

Ora ho l'onore di rispondere al signor ministro della guerra.

Io veggio il brigantaggio in permanenza nel circondario di Sessa da due mesi, e ne ho annunciati i misfatti; quindi ripeterò al signor ministro della guerra che il brigantaggio esiste, e non è stato represso. Che poi la colpa sia dell'autorità militare, o della politica,

o pure di entrambe, questo non mi riguarda. Io ho citato il fatto; il brigantaggio esiste: dunque quelle infelici popolazioni sono sotto il flagello della rapina e i proprietari sono obbligati a farsi accompagnare dai carabinieri o a stare nel loro paese.

Ora alcune dichiarazioni all'onorevole ministro dell'interno.

Avendo io detto che la legge Pica era una legge funesta, non poteva mai sostenere che il Ministero dovesse presentare una legge eccezionale per reprimere il brigantaggio. Io ho inteso parlare di provvidenze speciali per trovar modo, o col mezzo dei prefetti, o con altri mezzi per liberare quelle provincie dal brigantaggio. L'onorevole ministro dopo un lungo discorso finì per confermare ciò che io aveva detto, vale a dire che il brigantaggio esiste, e numerò le provincie in cui esisteva nel 1860, 1863 e 1864 nelle altre parti del regno; ma io ripeto sempre che la mia interpellanza riguarda la provincia di Terra di Lavoro. In quella provincia esiste il brigantaggio; quindi io conchiudo sempre che il Ministero o non ha mezzi, o non ha volontà di estirparlo. E nelle condizioni, in cui attualmente ci troviamo, il Ministero ha una contingenza favorevolissima per atterrare quest'idra che da sei anni esiste in Italia.

Ora la pace echeggia dappertutto: i cugini reali ed imperiali si danno l'amplesso fraterno, l'Italia deve stare colla spada nel fodero contemplando il colore nero-giallo sciorinato lungo il Mincio, la polvere italiana non si brucia che per salutare questa bandiera nostra eterna nemica; mentre alcuni giornali di Vienna ci avvertono che la risposta fatta dalla fortezza imperiale all'ammiraglio Vacca non fu diretta che alla bandiera sarda.

In questa felice condizione di pace generale adunque il Governo non essendo preoccupato da altre questioni politiche, ha tutti i mezzi di disporre dell'esercito, e può agglomerare tanta forza nelle provincie infestate dal brigantaggio da poterlo distruggere interamente, ridonando la sicurezza pubblica a quelle infelici provincie.

PRESIDENTE. Il deputato Polsinelli ha facoltà di parlare.

POLSINELLI. Ho poche cose da dire ancora. Non oppugnerò tutti i mezzi morali messi davanti dai preopinanti onde riescire una volta alla distruzione del brigantaggio. Sono tutte cose bellissime a dirsi in un'aula accademica, ma io che sono sempre stato solito ad esaminare i fatti, dico che i fatti presentemente sono questi, che i briganti si sono rifugiati negli Stati romani ove si stanno riorganizzando, ed appena verrà la primavera la provincia di Terra di Lavoro, se ora è percorsa da due bande, allora sarà percorsa da dieci.

Io non nego che la forza pubblica e la guardia nazionale facciano tutto il possibile, anzi sono testimonia-

che fanno quanto possono, ma cosa volete che faccia la forza quando non può mettere il piede sul territorio pontificio?

In questa provincia si è accusata l'autorità politica, si è detto che il troppo rigore del prefetto è quello che mantiene il brigantaggio; ma io domando: come volete che il prefetto sia gentile coi briganti? (*Illarità*)

Nella mia provincia vi era molti anni indietro il celebre brigante Gasparone il quale alternava la sua dimora nello Stato romano e nel regno. Dopo moltissimi sforzi dell'autorità pontificia per prendere questo brigante, delegò il cardinale Pallotta nelle provincie di Marittima e Campagna con amplissima facoltà. Avendo questi ordinato che all'avvicinarsi nei comuni la comitiva di Gasparone si esponesse il Santissimo e si facesse preghiera pel suo ravvedimento senza combatterla, la medesima passeggiava impunemente, cantando le lodi del cardinale Pallotta che la faceva passeggiare senza una *botta*.

Dopo qualche tempo fu costretto il Governo a cambiare disposizioni e ricorrere a mezzi di rigore.

Signori, i mezzi legali sono per i cittadini, ma non per gl'inimici, quali è lecito combattere con tutti i mezzi possibili, specialmente allorchè sono così feroci e disumani come sono gli attuali briganti.

Questa è un'aula piena di avvocati, che credono sempre di essere nello stato ordinario ossia nello stato civile. Ma coi briganti si sta nello stato naturale di guerra.

L'onorevole ministro dell'interno ci ha detto che il Governo si è adoperato in questo affare con tutti i mezzi possibili, e se io li analizzo trovo che essi si riducono a note dirette al Governo romano, ed a ministeriali alle autorità politiche e militari; ma chi non sa che le note diplomatiche quando non sono seguite dalle rappresaglie valgono poco o nulla? È un adagio che le note tanto valgono quanto colui che le manda può farle valere.

Nel nostro caso sono inutili, quando noi non possiamo far nulla contro il Governo papale, quando una nazione di 22 milioni è costretta da una potenza maggiore a rispettare un piccolo Stato, il quale gli fa una guerra occulta col mezzo de' suoi agenti che formicolano sul nostro territorio, col mezzo cioè dei preti, dei frati e delle superstizioni che essi vanno susurrando alle nostre popolazioni, che i briganti sono amici, che sono per la buona causa, e che bisogna confidarsi in loro e sorreggerli.

La gente di campagna tra per il timore religioso, e la paura dei loro averi, non possono fare a meno di tenere pei briganti, e se qualche agente della forza pubblica domanda loro: avete veduti briganti? son passati di qui? — No! dicono subito, perchè oltre alle insinuazioni dei preti sanno che se li denunciano alla giustizia, all'indomani verranno i briganti e met-

teranno a sacco e a fuoco le loro famiglie e sostanze; epperò, incoraggiati come sono dai preti, sono tutti amici dei briganti. (*Conversazione*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a fare silenzio altrimenti gli stenografi non possono sentire la voce dell'oratore.

POLSINELLI. Senza negare che si faccia dalle autorità locali amministrative e militari tutto il loro possibile, dico che bisogna un'azione più decisa.

Se ogni volta che i briganti prendono un napoletano si prendesse un vescovo per rappresaglia, e si tenesse carcerato, vedreste allora come il brigantaggio diminuirebbe!

Ci vogliono rappresaglie di questo genere e non note. Che ne facciamo delle note?

Si è detto: l'istruzione. Ma signori l'istruzione è cosa buonissima, produrrà col tempo dei buonissimi effetti, ma pel momento nulla vale. Bisognano armi, denaro e leggi rigorose.

La legge Pica è cattiva? Ebbene facciamo una legge migliore. È come dire: dacchè il pane è cattivo non si faccia più pane.

Si è rimproverato delle taglie.

Ma lo stesso papa ha messe delle taglie!

Abborrite le taglie? Valgono meglio i briganti?

Io vorrei che venissero qui i briganti, e poi vedreste se trovereste buone le taglie!

PRESIDENTE. L'onorevole Polsinelli parli alla Camera.

POLSINELLI. Io dico che per distruggere i briganti i mezzi ordinari non valgono; ci vogliono dei mezzi straordinari.

Si parlò di note e ministeriali, ma le une e le altre valgono poco: ci vogliono fatti e fatti.

I briganti non si possono vincere coi mezzi ordinari. I mezzi diplomatici debbono essere avvalorati da un'azione rigorosa.

Questo è quanto io aveva a dire.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Ritengo la parola unicamente per fare al Ministero alcune brevi raccomandazioni.

Da quello che finora si è detto in questa discussione, parrebbe che le misure che si sono adottate fin oggi riprodotte più o meno rigorosamente, siano sufficienti a liberare le nostre popolazioni dalla piaga del brigantaggio.

Io, signori, non posso essere di questa opinione.

Vissuto per sei anni in contrade tempestate sempre dal brigantaggio, ho esaminato con tutta scrupolosità e coscienza, perchè le buone intenzioni del Governo non riescono all'effetto desiderato di distruggere il brigantaggio.

Ebbene, signori, ho conosciuto quali difetti sono nei mezzi adottati. So benissimo che ve ne sono molti, ed è per questo che il Governo non riuscì.

Il signor ministro della guerra ci domandava poco anzi: declinate dei fatti, declinate dei nomi.

Io gli dirò che a sapere dove sono i difetti e quali sono le cagioni che hanno fino ad ora reso inutile, o almeno pochissimo efficace la forza del Governo, bisogna che egli porti la sua investigazione.

Non dobbiamo noi qui nè declinar nomi, nè addurre dei fatti, perchè il racconto di fatti particolari sarebbe in quest'Aula cosa di pochissimo valore.

Io raccomando dunque all'onorevole ministro della guerra e all'onorevole ministro dell'interno che essi medesimi vogliano ricercare diligentemente quali fatti e quali persone han portato che le misure prese contro il brigantaggio non han prodotto il loro effetto, e le conosceranno.

Signori, è colpa delle cose, è colpa dei modi adottati, è colpa delle persone? Io dirò che vi è una parte di colpa in tutto, ma so bene però che se il Governo vuole, riuscirà, come quando ha voluto è riuscito sempre; ma se continuerà come pel passato, i nostri mali continueranno del pari, e questa è una vergogna, oltre all'esser danno gravissimo delle popolazioni che patiscono quei mali. Io non voglio rattristar quest'Aula col quadro delle miserie che affliggono le contrade infestate dal brigantaggio, dirò solo che è una vergogna che questo malanno ancora duri, ed il Governo italiano a questa vergogna deve por termine. Questa è la raccomandazione che io rivolgo al Ministero, e lo prego di volerla accogliere amorevolmente e di non volerla mettere in oblio, come cosa non degna di considerazione.

PLUTINO AGOSTINO. Come sa la Camera, io sono breve.

Dirò solo al generale La Marmora che veramente nei primordi del 1861 c'era qualche difficoltà a distinguere i borbonici dai veri liberali, perchè allora tutti erano liberali, od almeno, per paura, fingevano di esserlo; ma oggidì veramente queste difficoltà non esistono più, perchè i nemici nostri hanno anzi il coraggio, e se ne fanno una specie di merito, a dichiararsi; gli stessi impiegati del Governo italiano hanno il vezzo di volersi mostrare borbonici e lo dichiarano apertamente. (*Bravo!*) Dunque questa difficoltà non esiste più.

Parlando poi io dei borbonici, ho il debito di coscienza di fare una dichiarazione, ed è che io intendo attaccare coloro i quali oggi ancora sono i nemici del regno d'Italia, non quelli che gli aderirono di cuore, quantunque avessero occupato delle cariche sotto l'antico sistema. Costoro, se da gente onesta hanno eseguito bene il loro dovere durante quel Governo, e che oggi si trovano a servire il nostro, io lealmente li applaudo e li stimo. Non è di loro che parlo, ma bensì di coloro i quali spiatellatamente e francamente avversano il Governo italiano.

All'onorevole Camerini poi dirò che la provincia di Catanzaro e la provincia di Cosenza non fanno ostacolo di sorta nella presente questione, e gli dirò la ragione.

La provincia di Catanzaro e la provincia di Cosenza

so quanto valgano più dell'onorevole Camerini, poichè io sono calabrese. So che la provincia di Catanzaro nel 1848 mise sotto le armi 12,000 uomini, e sbaragliò Nunziante.

So che nel 1860 la provincia di Catanzaro con 14,000 uomini ha obbligato il generale Ghio a capitolare. Appunto perchè io conosco il valore di quelle città, mi sorprende il vedere come il brigantaggio si mantenga ancora nelle Calabrie.

Ritenga però bene la Camera che durante tutto il periodo del 1848 nelle provincie di Catanzaro e di Cosenza non vi è stato brigantaggio. Anzi dirò di più, che la statistica criminale e correzionale calabrese è la più mite che ci sia stata durante tutta l'epoca costituzionale, come risulta dai registri giudiziari delle Calabrie.

Quando un paese è retto a libertà, può fare da sè, e tutti questi mali debbono sparire.

Nel 1860 il brigantaggio scoppiò in Catanzaro ed in Cosenza quando si richiamarono sotto le armi gli sbandati borbonici; nel vero periodo rivoluzionario del 1860 non ci fu brigantaggio.

Io non entro in maggiori particolari, prego solo il Governo a voler riflettere a questa condizione di cose. Sono d'accordo coll'onorevole Camerini, che Lanciano si trova in una posizione eccezionale essendo limitrofa al Pontificio.

Io non credo che ci sia bisogno di leggi eccezionali; sostengo sempre che il Governo coadiuvato dal paese può far tutto; quando il paese vuole, ed è d'accordo col Governo, il brigantaggio non può esistere: se il Governo vuol fare da sè, senza il concorso del paese, può fare poco.

Basta, o signori, applicare la legge in tutto il suo rigore, rispettare la moralità pubblica; basta che il Governo protegga il principio liberale, migliori la condizione sociale di alcune località col promuovere le reti s'radali, ed il brigantaggio sarà distrutto.

LAZZARO. Dirò due parole all'onorevole Chiaves. Io l'invito solamente a studiare i fatti che hanno dato luogo allo scioglimento della guardia nazionale di Santa Maria e son sicuro che, esaminandone le cagioni, non potrà a meno di vedere come quel decreto di scioglimento non fu che un atto di arbitrio, che il Ministero non potrà fare a meno di revocare.

PRESIDENTE. Il deputato Fanelli ha la parola.

FANELLI. Il ministro dell'interno ha risposto all'interpellanza con queste parole: « Non leggi eccezionali, mezzi ordinari solertemente applicati, provvedimenti speciali non eccezionali. » Udendo io siffatte parole, ed avendo visto il ritiro della legge Pica, credo che si dovesse tenere un nuovo indirizzo. Dopo il ritiro di quella legge, dopo le cose dette dall'onorevole ministro dell'interno, credeva che questo indirizzo fosse manifestato alla Camera; ma da quanto ho potuto raccogliere in ciò che diceva ora l'onorevole ministro dell'interno

mi pare che solo si trattasse delle guardie nazionali mobilitate di San Pietro in Fine e di altri paesi che avevano arrecato dei vantaggi positivi contro il brigantaggio verso i confini pontificii. Quanto a ciò io mi compiaccio che il Ministero abbia fatto rilevare che le guardie nazionali mobilitate possono apportare seri vantaggi. Ed io credo positivamente che se vi fosse guardia nazionale mobilitata che si portasse in quei luoghi, si otterrebbe un immenso vantaggio.

Egli aggiungeva di avere fede negli uomini di buona volontà del paese.

Posso assicurare che in oggi questa fede non si è avuta, e posso dirlo, perchè non è molto tempo che manco da quei paesi. Ho riconosciuto fra le altre cose che le guardie nazionali difettavano deplorabilmente perfino della parola d'ordine militare. Mi rivolsi perciò all'onorevole ministro dell'interno, il quale mi ha fatto sapere che, d'accordo col ministro della guerra, ha dopo ciò mandato ordini a questo riguardo. Or come era possibile che si avesse fiducia negli uomini di buona volontà, quando non si dava loro la parola d'ordine per farli riconoscere dalla truppa, in cui non poteano non incontrarsi ed esserne quindi legittimamente attaccati quando uscivano dal loro paesello? D'altra parte conosco che molti di quei proprietari sono coloro che nel 1861 hanno contribuito maggiormente alla libertà del paese, e lo so perchè li ho capitani, e sono stato testimonia dei sacrifici che hanno fatto rimanendo per mesi intieri sotto le armi. I medesimi sono stati i più bersagliati fino al giorno d'oggi.

Non so che cosa si sia fatto d'allora in poi, ma certamente se l'onorevole ministro dell'interno colle parole « mezzi speciali » accennava alla guardia nazionale mobilitata, debbo credere che d'allora in poi si sia cambiato indirizzo.

Il chè se è così, conforto il Ministero a camminar per questa via; ma dalle mie informazioni, ho ragione di ritenere che la guardia nazionale mobile non è ancora ordinata, e i principali del paese, quelli che vogliono difendere le loro proprietà, quelli che hanno costituito l'ordine attuale e che vogliono mantenerlo, quelli sono certamente i meno amati. E l'onorevole La Marmora ne dava una dimostrazione quando diceva che il Governo non ha ancora potuto distinguere i borbonici dai liberali. Ma d'altra parte io non potrei ammettere questo fatto, dappoichè l'elemento liberale e specialmente il garibaldino è stato in questi anni oltre modo vessato dappertutto, e per questo scopo si è ben trovato il modo di conoscerlo. Or come non si potrebbe ora conoscerlo, per adoprarlo in vantaggio del paese?

Lo stesso dicasi della parte borbonica, la quale, quando l'attuale Governo veniva a sostituire il passato, si trovava troppo in alto per non essere conosciuta.

Comunque sia, io per non prolungare questa discussione concluderò, manifestando il desiderio che si fac-

cia assegnamento sulla guardia nazionale mobile, che tutti i bravi cittadini siano realmente adoperati, e che quei mezzi, i quali si seppero trovare per altre cagioni si ricerchino ora per avere zelanti e benemeriti cittadini, i quali colla guardia nazionale prestino questo servizio. Allora la riuscita sarà sicura, perchè quegli uomini debbono e vogliono difendere le loro proprietà insieme al nuovo ordine di cose, per cui hanno già dato prove di sacrifici e di sangue.

PRESIDENTE. È stato presentato al banco della Presidenza un ordine del giorno, di cui si dà lettura:

« La Camera, dolente che alcune bande di briganti infestino ancora una parte del territorio delle provincie meridionali, incoraggia il Governo a proseguire con energia l'opera già avanzata del ristabilimento della pubblica sicurezza, convinta che le popolazioni dei paesi infestati da parte loro continueranno a dare esempi di vigore civile, passa all'ordine del giorno. »

VISOCCHI. Domando la parola.

All'ordine del giorno Comin, io proporrei un emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere le parole: « studiando se convenga o no cambiare i mezzi finora adoperati per adattarli alle attuali circostanze. »

PRESIDENTE. Formoli il suo emendamento. Però mi pare che quella formola non possa introdursi nell'ordine del giorno testè letto.

Ha la parola l'onorevole Comin.

COMIN. Io comincio con dichiarare che non potrei accettare, per quanto mi riguarda, alcun emendamento, il quale contenesse un mutamento di sistema nella repressione del brigantaggio. L'idea che ha ispirato il mio ordine del giorno, è unicamente quella di incoraggiare il Governo ad usare tutto il rigore possibile, sempre nei limiti della legalità attuale. Io quindi non potrei accettare alcun emendamento, il quale potesse includere in qualunque modo un mutamento nella legislazione esistente.

CATUCCI. Invece della parola *incoraggia*, propongo si dica: *invita il Governo*.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Governo non dissente dall'accettare l'ordine del giorno come è formulato dall'onorevole Comin, ma non potrebbe accettare l'emendamento Catucci, perchè non può accettare un invito a far ciò che ha già dichiarato di fare, cioè di procedere con energia alla repressione del brigantaggio.

Credo non possa venire in mente ad alcuno, che un Ministero, solo che sia di buona fede, solo che sia italiano, abbia d'uopo di eccitamenti ad agire contro i briganti.

Io respingo quindi nel modo il più reciso l'emendamento del deputato Catucci, ed accetto la proposta dell'onorevole Comin di buon grado.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Io credo inutile di formulare ordini del

giorno i quali sempre si risolvono in nulla; tutto al più conviene che il Ministero si penetri della volontà della Camera la quale vuole che il brigantaggio sia spento.

E siccome la fonte perenne del brigantaggio è Roma, così noi vogliamo che il Ministero si renda interprete della volontà nazionale e rappresenti a chi difende Roma o di metterci egli le mani per reprimere il brigantaggio, o di lasciare che ci mettiamo le mani noi per perseguirlo là donde scaturisce.

Questa è la prima cosa da pensare. La seconda, a senso mio, sarebbe una raccomandazione al ministro dell'interno perchè pensi da senno ai prefetti da scegliere, ai sottoprefetti ed ai sindaci, e ad organizzare la guardia nazionale affinchè rinasca la fiducia nel paese: cogli amministratori attuali non reprimerete il brigantaggio.

Per quanto io rispetti l'amico che hafatto le lodi al prefetto di Terra di Lavoro, dirò che io non lo conosco, ma che però non lo credo atto alla missione che in tali condizioni è affidata a un prefetto.

Non è stimato, non è amato, non ha fiducia. Senon mettete uomini che godano la fiducia intiera dei loro amministrati, non riuscirete mai a distruggere il brigantaggio.

Rialzate il morale delle popolazioni, armatele senza timore e affidate gli uffici di prefetto ad uomini di specchiato patriottismo.

DE BONI. Io vorrei solo incoraggiare la Camera, e la Commissione per la legge sulla soppressione dei conventi, e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, a finirla coi conventi; questò sarà uno dei metodi più efficaci per annientare il brigantaggio: togliamo i danari a coloro che lo mantengono, ed esso cesserà.

PLUTINO AGOSTINO. Io mi unisco all'ordine del giorno stato accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'ordine del giorno del deputato Comin è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Si procede all'estrazione a sorte dei nomi di dodici scrutatori per lo spoglio della votazione che abbiamo fatta stamane per la nomina della Commissione d'inchiesta.

Se alcuni dei presenti deputati non hanno ancora dato il loro voto sono pregati a gettare la loro scheda nell'urna.

(Si procede all'estrazione a sorte.)

La Commissione degli scrutatori per la votazione della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione dello Stato, è composta come segue:

Costa Luigi — Ricci Giovanni — Checchetelli — Piola — Sabelli — Zanardelli — Scoti — Bonomi — Torre — Pianciani — D'Aste — De Martino.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE RELATIVA ALLE PINETE DI RAVENNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione del 25 settembre 1865 fra le finanze dello Stato ed il signor barone Aldo Baratelli a sopimento della lite relativa alla pineta di Ravenna.

La parola è all'onorevole Ercole.

ERCOLE. Signori, membro della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge in discussione, io mi sono recato a dovere di farmi, in seno della medesima, interprete del mandato ricevuto dal mio ufficio, proponendo la reiezione di esso, reiezione che fu adottata a grande maggioranza dalla Commissione; prego ora la Camera di permettermi che brevemente le esponga i motivi che mi determinarono e mi determineranno a respingere la convenzione di cui si tratta, lasciando poi all'egregio relatore di sviluppare queste ragioni con maggiore autorità di parola ed in modo più ampio.

Ma prima di entrare nel merito della questione, io domando eziandio il permesso alla Camera di dire qualche cosa intorno alle pinete di Ravenna che formano oggetto della convenzione 25 settembre 1865 stipulata tra l'ex-ministro Sella e il barone Aldo Baratelli.

Signori, l'estensione della superficie delle pinete di Ravenna non è ben conosciuta, ma a detta di alcuni amministratori locali e dietro rapporti ufficiali d'ispettori forestali, sarebbe di 4500 a 5000 ettari circa.

Le pinete sono distinte in due grandi partite: la prima comprende le due *pinete unite* così dette di *Classe* e di *San Giovanni*, ed è lunga all'incirca 9 chilometri, e larga 2, in media, coll'area pressochè di ettari 1 500. La partita seconda dicesi *Pineta grande di San Vitale*, è lunga chilometri 15 circa, larga mediamente 2, coll'area di ettari 3000 circa.

La rendita di dette pinete non è ben conosciuta, ma alcuni (parlo della rendita lorda) la farebbero ascendere in lire 34,500, ed altri a 50 mila lire, e secondo l'affermazione del dottore Fusconi, come risulta dal verbale del Consiglio comunale di Ravenna in data 22 agosto 1864, la rendita netta sarebbe dalle 10 alle 11 mila lire.

I diritti d'uso sono due, cioè quello del legno raccogliaccio, e quello del pascolo. Il primo appartiene solo ai poveri di Ravenna e del circondario, e l'altro, cioè quello del pascolo, appartiene solamente agli abitanti di Ravenna.

Questi diritti sono antichi, e secondo afferma il conte F. Ginanni nella sua celebre storia civile e naturale delle pinete ravennati, pubblicata in Roma nel 1774, sarebbero questi diritti anteriori all'877.

Presentemente vi sono due amministrazioni: l'una nominata dal Governo che funziona in tutto quel dipartimento forestale, la cui spesa ascende a lire 16,000, e l'altra nominata dai tribunali, detta amministrazione giudiziaria, la cui spesa ascende a lire 12 mila.

Su questo proposito chiamo l'attenzione del Governo, se non sia il caso di fare qualche risparmio di spesa, perchè l'azione contemporanea di due amministrazioni per un medesimo ramo di servizio, non ha mai prodotto verun vantaggio.

In quanto al valore complessivo di esse pinete, secondo i calcoli fatti dal professore ispettore Viglietta, sarebbe di 21 milioni di lire. Ma da una relazione che gentilmente ci venne comunicata ieri dal chiarissimo professore cavaliere Demetrio Balestreri, membro del Consiglio forestale, non rileverebbe a tanto; anzi, se la Camera me lo permette, leggerò un brano della detta relazione che lo credo interessante.

Il professore Balestreri così si esprime alla pagina 22 della sua relazione:

« Il dottore Fusconi assicurò, come è detto di sopra, che la rendita netta delle pinete ravennati non eccede le lire 10 ad 11 mila. A queste si dovranno aggiungere le lire 12,000 che si pagano attualmente all'amministrazione giudiziaria che, dopo la transazione di cui infra, non ha più ragione di sussistere, e sarà o sciolta od incorporata colla governativa, e si avrà così una rendita di lire 23,000 che, capitalizzata al 3 per cento, tassa la più alta che rendano in generale in interessi i capitali investiti nelle terre, e si avrà così un valore capitale di lire 766,666.

« Ma nelle pinete avvi, come si è detto, un capitale superficiale molto cospicuo, la massima parte già oltre allo stato di maturità, ed atto alla costruzione. Nè credo si possa gran che errare nell'affermare che più di 100,000 metri cubi di tale capitale in legno da opera lo si possa atterrare senza pregiudizio e, forse, con vantaggio della foresta, e senza pericolo d'ingombro di tale materiale sul mercato, ivi così opportunamente allargato dal vicino mare. E calcolandone il prezzo netto, anche basso, da 20 a 25 lire il metro cubo, si può dunque già fin d'ora rendervi circolante un capitale di 2 milioni e mezzo che, uniti alla somma suddetta del valore capitale della rendita, innalzerebbero il valore del bosco a più di 3 milioni; e si lascierebbe sempre la foresta da buon padre di famiglia, fornita del necessario capitale di riproduzione, ed in condizioni di miglioramenti più agevoli ad asseguirsi coll'opportuna coltura.

« Che se si volesse, a norma dei dati teorici, fissare il valore del bosco col moltiplicare il capitale suddetto della rendita per quattordici, si avrebbe così il valore del bosco eguale a lire 10,733,324. »

Pare dunque che l'ispettore Viglietta, parli di un valore complessivo di lire 21,000,000 su di una ren-

data lorda; invece il professore Balestreri parlerebbe di un valore capitalizzato su di una rendita netta.

Le pinete di Ravenna, come si esprime lo stesso professore Balestreri, uno dei più bei monumenti naturali di Europa, e vero gioiello forestale, molto rinomate negli scritti antichi e moderni, hanno una storia tutta propria.

Dante e Boccaccio le prediligevano. Esse ispirarono sublimi versi alla bizzarra fantasia di Byron; il gran capitano, l'illustre generale Garibaldi vi trovò rifugio nel 1849.

Tutti i principi che ebbero la sovranità di Ravenna rivolsero costantemente le loro cure alla prosperità e conservazione delle pinete che considerarono sempre come patrimonio inviolabile ed intangibile dello Stato, e quale riparo necessario alla città di Ravenna contro l'esalazione dei miasmi morbosi. La proprietà, come dissi, spettò sempre al sovrano come patrimonio dello Stato. Ciò è fuor di dubbio; e dopo che l'Emilia fu annessa allo Stato sardo, ora regno d'Italia, le pinete di Ravenna diventarono beni patrimoniali dello Stato.

Nel 1836 Gregorio XVI acconsentì a che il dominio utile delle dette pinete passasse nelle canoniche lateranensi di san Pietro in Vincoli e di san Lorenzo fuori le mura. Questo risulta da un istrumento in data 24 maggio 1836, rogato Apolloni, ove si leggono i seguenti patti. Il contratto fu stipulato, contro il pagamento dell'adeale perduto di scudi 35,000 romani, e di un annuo canone perpetuo di libbre tre di cera e carra 16 di legna, oltre il permesso al Governo di tagliarvi ogni anno un determinato numero di pini, e colla condizione assoluta della inalienabilità, ossia della proibizione della vendita dell'utile dominio.

Prego la Camera a riflettere al patto che si legge in detto strumento perchè è una delle questioni che la Camera è chiamata a risolvere.

« Art. 8. Che sia e s'intenda espressamente proibita sotto pena di caducità da incorrersi *ipso facto*, qualunque vendita, cessione, subenfeuteusi, o altro contratto che portasse le pinete in altrui mani o facesse acquistare diritti a terze persone sulle medesime, eccettuati unicamente i contratti di affitti anche a lungo tempo nei modi e forme consuete per tali affitti. »

Nell'articolo 5° si conviene anche che la mancanza di un solo anno al pagamento, darebbe luogo alla devoluzione e caducità.

Nel 1855, per breve pontificio del 13 luglio, il dominio utile delle pinete passò interamente nella Canonica lateranense di san Pietro in Vincoli.

Nel 1860, come ebbi l'onore di dire pochi momenti fa alla Camera, le pinete di Ravenna diventarono patrimonio dello Stato in forza del Plebiscito, ed in forza del reale decreto 18 marzo che dichiarò annesse allo Stato sardo, ed ora regno italiano, le provincie dell'Emilia.

Poco tempo dopo il barone Aldo Baratelli corse a Roma onde concertare un contratto contrario al diretto demanio dello Stato su le dette pinete.

Ed infatti, noi vediamo che il 3 settembre 1860, la Canonica lateranense di san Pietro in Vincoli, dopo d'aver ottenuto due rescritti pontifici, uno in data 18, e l'altro 21 agosto, con cui fu autorizzata ad alienare le pinete e l'affrancamento del canone, procedere in concorso della reverenda Camera apostolica all'affrancazione di tale canone col pagamento alla medesima di scudi romani 5175, e nel giorno successivo con istrumenti ricevuti Hilbrat, la Canonica lateranense stessa addivenire alla vendita delle pinete al barone Aldo Baratelli col pagamento di scudi 85,000, pari a 457,682 lire oltre al soldo, agli accessori, alle giubilazioni alle persone che nel maggio 1836 si trovarono al servizio delle pinete, dichiarando di averne per conto del Baratelli operata nel dì precedente l'affrancazione del vincolo enfiteutico. È evidente che tale contratto fu fatto dietro istigazione del Baratelli, perchè la Canonica non promise altra evizione all'infuori di quella che risultasse dal fatto proprio, o per fatto de' di lei amministratori, condizione questa che fu accettata dallo stesso barone Baratelli, il quale si obbligò perfino a pagare tutte le spese, nessuna eccettuata. Appena questa notizia giunse al Governo italiano, egli fu sollecito di evocare in giudizio la Canonica lateranense di san Pietro in Vincoli avanti il tribunale civile di Ravenna.

Ecco i termini della citazione :

« Agli 11 ottobre 1860, il regio procuratore di Governo a Ravenna si presentava nella cancelleria di quella provincia e dichiarò volersi servire dei rimedi legali per rivendicare al regio demanio il bosco della pineta di Ravenna, « con manifesta nullità, dal barone Baratelli acquistato dalle Canoniche lateranensi ; le « quali sono, per conseguenza legittima, incorse nella « caducità, non tanto pel mancato pagamento del canone, quanto per aver venduto l'utile dominio senza « la dovuta interpellanza al padrone diretto, che è il « Governo di Sua Maestà il Re, in onta alla legge ed « ai patti convenuti nell'istrumento d'investitura del « 24 maggio 1836, a rogito Apolloni. Quindi il procuratore del re, in nome del Governo, dichiarava di « ritenere come decadute e caducate le Canoniche lateranensi di Roma dall'utile dominio della pineta « e di Ravenna, il quale dominio rimane consolidato « col diretto. »

Così fu iniziata la causa, che trovasi ancora nel primo stadio, e nella quale intervenne il barone Baratelli. E intanto le pinete si trovano sotto amministrazione giudiziale.

Nel 1864, e durante la lite, fu iniziato un progetto di amichevole componimento, progetto che l'amministrazione Minghetti comunicò al Consiglio di Stato, e che il Consiglio di Stato per ben tre volte opinò es-

sere dannoso alle finanze. Ma il signor barone Baratelli non si diede per vinto; rinnovò direttamente le sue pratiche col nuovo ministro, commendatore Sella, e fu intesa la convenzione sottoposta alle vostre discussioni. A dir vero, se il ministro Sella fece l'interesse delle finanze respingendo il primo componimento amichevole, e dobbiamo tenergli conto del nuovo progetto dal lato finanziario, noi crediamo che la Camera debba respingere la convenzione per altri motivi. Io sono d'avviso che la Camera debba respingere questo progetto e per motivi politici e per motivi legali.

Signori, voi avete notato come, subito dopo l'annessione delle provincie dell' Emilia al regno d'Italia, il barone Baratelli, cittadino italiano, corresse a Roma per concertare atti contrari ai diritti di sovranità ed in isfregio di essa. Ebbene, noi non dobbiamo transigere con lui, che fu guidato da mire di speculazione. Il ministro fece la convenzione perchè il prezzo della transazione della lite è tenue; ma io osservo che nella specie si tratta di salvare principii di un ordine superiore.

Signori, il nostro Stato è uno Stato giovane, che per nessun patto deve mai porre in dubbio i suoi diritti, perchè diversamente operando altri verranno a stipulare nuovi contratti a danno della sua sovranità. Motivi adunque d'ordine superiore, ci devono determinare a respingere questa convenzione.

Inoltre io diceva che vi sono motivi legali. Questi motivi risultano dal patto di cui ebbi l'onore di darvi lettura. Questo patto contiene una condizione assoluta. Le Canoniche lateranensi hanno venduto la pineta contro il patto inserito nell'istrumento originario del 24 maggio 1836, e senza il consenso del vero *domino* diretto.

La condizione quindi essendosi verificata e la mala fede con cui si vorrebbe eludere il contratto essendo evidente, io non posso a meno di ritenere che il diritto delle finanze è fondato; conchiudo confidando nella giustizia dei tribunali; essi faranno ragione ai diritti dello Stato, salvando la pineta al patrimonio della nazione con grande vantaggio della finanza pubblica, della ricchezza sociale e dell'onore d'Italia.

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rasponi.

RASPONI G. Parli pure l'onorevole Sella.

SELLA. Io non desiderava entrare in questa discussione per ragioni che la Camera apprezzerà facilmente, ma le ultime parole dell'onorevole Ercole mi ci hanno in certo modo forzato.

L'onorevole Ercole ha detto che respinge questo contratto non per ragioni finanziarie, chè anzi egli volle usare verso di me parole benevole delle quali lo ringrazio, avendo riconosciuto che nell'interesse delle finanze il progetto della transazione fu molto migliorato. Ma se sotto il rapporto finanziario non c'era che

dire, l'onorevole Ercole aggiunse che questo contratto debb'essere respinto per ragioni politiche; egli ha chiamato la disapprovazione della Camera su quest'argomento in nome della dignità d'Italia. Allora ho dovuto domandare a me stesso se nel fare questa transazione io avessi commesso un atto che avesse offeso la dignità del regno d'Italia. Credo che quando un amministratore tratta una questione di finanza, non debba guardare in faccia ad interlocutori e prender norma del suo agire dalla condotta politica della persona con cui tratta un affare. Io non so che cosa direste di un amministratore il quale, per esempio, quando concludesse un negozio con una persona benemerita del paese, sacrificasse agli interessi di questa persona gli interessi dello Stato, oppure, quando avesse occasione di fare un affare il quale fosse utile alla pubblica finanza, trascurasse di farlo semplicemente perchè la persona con cui avesse a trattare per avventura non fosse benemerita del paese. Io non sono andato a cercarlo questo contraente, questo Baratelli di cui qui si parla. Io dovetti avere a che fare con lui, perchè in seguito contratto suo colla Canonica lateranense gli si era dovuto intentare una lite. Che cosa doveva fare io? Vedere quali erano le condizioni di questa lite. I miei predecessori, dopo aver preso due pareri autorevoli, avevano creduto che questa lite fosse abbastanza pericolosa per le pubbliche finanze. Rammento ancora il parere di un magistrato, certamente molto autorevole, il procuratore generale della Corte di cassazione di Milano, il quale dichiarava lo stato di questa lite talmente pericoloso che egli propendeva a credere che le finanze avrebbero perduto questa lite.

Lascio stare adesso i pareri dei giureconsulti privati i quali furono consultati in proposito, e che pur sono di grande autorità, e di cui qualcuno siede su questi banchi. Citerò invece un pubblico ufficiale che mi faceva allora l'onore di associarsi ai miei lavori come segretario generale, cioè l'onorevole Saracco di cui tutti quelli che hanno fatto parte della precedente Legislatura hanno ammirato la rara sagacia e la certo non soverchia scorrevolezza in materia di finanza. Ebbene, anche egli vivamente mi incoraggiava in questa via di transazione.

Or bene, signori, ciò essendo, venne lungamente ventilata una proposta di transazione perchè, alla fine dei conti, mi pareva mio dovere di fare questa domanda: è egli utile alle finanze il continuare la lite, ed esporci a perderla, o è egli utile il venire ad una transazione? Io non posso essere competente sul merito legale della questione, giacchè io non ho le cognizioni legali in proposito. Ma, signori, vedendo io dei magistrati così competenti, e dei giureconsulti così esimii considerare come non improbabile il cattivo esito della lite, io doveva preoccuparmi del caso che la finanza non avesse quella sentenza che l'onorevole Ercole desidera, ed io pure spero e desidero ove il progetto di transazione

non venga accettato. Io quindi ho stimato di fare strettamente il dover mio accettando di transigere, e mi sembra che il regno d'Italia sia ad una tale altezza, che veramente non so che abbia a fare colla sua altissima dignità la natura o la condotta della persona con cui si transigeva una lite di tal fatta. Io confesso che non seppi vedere interessato in cosiffatta questione l'onore d'Italia.

CORDOVA. Domando la parola.

SELLA. Dirò poi, che prima di accettare questo progetto di transazione, io mi feci un dovere di consultare il Consiglio di Stato, e che il medesimo, il quale aveva già dichiarato meno utile un altro progetto di cui si era dapprima occupato il Ministero, riconobbe utile quest'altro, ed esortò il Ministero a dargli corso.

Dopo questo, io lo confesso, ho creduto di fare cosa utile a proporre questo progetto, nè mi è passato mai per la mente, che la transazione potesse nella benchè menoma cosa offendere la dignità del regno d'Italia.

Certamente l'atto commesso dal Baratelli è meritevole della più viva riprovazione e dello sdegno di ogni patriota ed è appunto quello che diede luogo alla lite mossa dal Governo contro di lui, ma la lite essendo di un esito incerto ebbe luogo questa transazione.

Del resto, o signori, come vi ho detto sin da principio, io non sono competente a pronunziare un giudizio sulla più o meno grande probabilità che possa avere l'esito di questa lite. Per conseguenza non entrerò in questo argomento.

La Commissione crede di poter proporre recisamente la non accettazione della transazione, ritenendosi sicura che i tribunali daranno ragione al Governo.

Io non so se il Ministero divida quest'opinione. Quanto a me, se si crede più utile per le finanze il non accettare questa transazione, si rigetti pure: la responsabilità di quello che può succedere, l'avranno coloro i quali hanno consigliato di non accettarla; ed io sarò il primo a rallegrarmi con essi, se veramente le finanze dello Stato entreranno in possesso di questa magnifica proprietà, senza neppure spendere le lire 200 mila che si propongono con questa transazione. Imperocchè qui si parla veramente di lire 270 mila, ma siccome verrebbero al demanio gli utili della transazione giudiziaria, in realtà credo che lo sborso assoluto che faranno le finanze, non arrivi neppure alle lire 200 mila. Se dunque si è convinti che lo Stato verrà in possesso di questa pineta senza spendere neppure le 200 mila lire, allora tanto meglio: si condanni la transazione che ho sottoposta alla vostra deliberazione; ma se la Camera divide i dubbi dei magistrati e giuriconsulti cui accennai, vorrà forse guardare con occhio benigno la proposta transazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha la parola.

SCIALOJA, ministro per le finanze. L'onorevole deputato Sella, come ministro delle finanze che ha stipu-

lato questa transazione, ha addotto le ragioni per cui ha creduto conveniente di conchiuderla; ora io esporrò alla Camera quelle per le quali il Ministero crede di appoggiarla.

Sono in debito d'informare la Camera, con brevissime parole, dei fatti principali di questa vertenza.

Il demanio pontificio era il domino diretto di quella pineta di Ravenna, di cui tutti hanno inteso l'importanza, poichè non è semplicemente una proprietà di gran valore, ma è quasi, direi, una proprietà avente una destinazione igienica, perchè sorta e mantenuta per rendere un servizio alla salute pubblica di Ravenna, garantendola dall'influenza de' miasmi che ne renderebbero l'aria malsana.

Il dominio utile di questa pineta nel 1836 fu dal Governo pontificio alienato a favore di due Capitoli di canonici lateranensi residenti in Roma, detti l'uno Canonica di San Pietro in Vincoli, e l'altro di San Lorenzo fuori le Mura, e per breve pontificio del 1855 il dominio utile di dette pinete venne a concentrarsi nella sola Canonica di San Pietro in Vincoli. Nel primo contratto costitutivo dell'enfiteusi, che non fu novato da questo secondo, era espressamente interdetto alle Canoniche di alienare il dominio utile.

Il contratto era in questo stato, quando nel marzo 1860 la provincia di Ravenna entrò a far parte di quel regno, che per pochi mesi non ebbe nome, e poi fu gloriosamente qualificato regno d'Italia. Pochi mesi dopo l'annessione, cioè in agosto 1860, la canonica, la quale risiedeva in Roma e non in Ravenna, e che era divenuta unica acquirente del dominio utile, domandò ed ottenne dal Governo pontificio un rescritto che le concedeva una facoltà che quel Governo non era più in grado di accordarle, vale a dire, la facoltà di vendere quel dominio utile che nell'originario contratto enfiteutico era assolutamente vietato alla Canonica di alienare.

Con un altro rescritto poi, il medesimo Governo pontificio, accordava alla detta Canonica anche la facoltà d'affrancarsi del diretto dominio.

Ottenuta tale autorizzazione da un Governo che più non aveva autorità di accordarla, la Canonica, con istromento del 3 settembre 1860, procedette in concorso del demanio pontificio all'affrancazione del diretto dominio, e con due separati istromenti del giorno successivo fece, coll'uno vendita al barone Aldo Baratelli dell'utile dominio delle pinete, e coll'altro dichiarò di avere nel giorno precedente proceduto all'affrancazione del diretto dominio con denari, per conto ed interesse del medesimo barone Baratelli.

Queste cose si consumavano quando il diretto dominio delle pinete già era pertinenza del demanio italiano, e con manifesta violazione dei diritti del medesimo; epperò le finanze dello Stato, impugnando quei contratti, citarono la Canonica davanti ai nostri tribunali per sentirsi dichiarare incorsa nella caducità,

e consolidato l'utile col diretto dominio nel demanio italiano, succeduto al demanio romano.

Intervenne in causa il barone Aldo Baratelli, quale acquirente dell'utile dominio, e mentre la causa si discuteva, si venne alla transazione di cui l'onorevole Sella ha parlato. Se ne era dapprima tentata un'altra, com'egli vi ha detto, che fu poi messa da parte; furono consultati giurisperiti i quali opinarono che, sebbene, com'io credo, il Governo italiano potesse confidare di vedere consolidato l'utile col diretto dominio, la causa era di dubbio esito, poichè in materia di caducità la giurisprudenza, largheggiando, ha sempre usato meno rigore dello strettissimo diritto. Fu udito anche il procuratore generale della Corte di cassazione, ed egli pure opinò in questo senso del dubbio. Quindi fu stipulato il progetto di convenzione, il quale fu sottoposto al Consiglio di Stato e dal medesimo approvato in adunanza 9 giugno 1865.

Mi permetterà la Camera che io legga alcune ragioni sulle quali il Consiglio di Stato fondava il suo avviso. Egli dopo ricordato di avere precedentemente emesso il suo parere su altra convenzione, così proseguiva:

« Avendo il Ministero riposta allo studio la questione economica, sarebbe risultato, dietro visite in luogo, ed esami delle contabilità fatte dall'ingegnere Giordano e dall'ispettore forestale Berta: Che la foresta di Ravenna, lunga circa trenta chilometri e larga da uno a tre chilometri, sopra dune che distano in media tre chilometri dal mare, bagnata dal Savio e dal Lamone, è di una superficie di circa 4600 ettari, e contiene non meno di 1,500,000 alberi, -oltre le macchie, i pruneti ed i ginepri;

« Che questa selva, essendo considerata come sacra, perchè protegge il territorio ravennate contro i venti ed i miasmi, si vietò sinora di atterrare alberi che non fossero morti in piedi; cosicchè moltissimi dei pini, che per cinque sestieri formano la foresta, sono antichi di più secoli;

« Che il diritto di legnare esercitato dai Ravennati risulta dai documenti limitato ai poveri, e al solo morto e caduto che può raccogliersi con le mani, e portarsi sulle spalle, senza mai adoperarsi la scure, mentre le classi agiate comperano la legna della foresta;

« Che il diritto di pascere non si estende alle difese, che possano ordinarsi per seminerio, e per la piantagione delle essenze;

« Che il prodotto delle pine, benchè male raccolto, è di tanto momento, che nel 1864 diede un utile lordo di lire 42,000, e nel 1846 di 101,000 lire.

« Che nessun profitto si trae dai foltissimi ginepri, oltre quello delle fascine per ardere;

« Che in conseguenza la foresta meglio amministrata, anche secondo il sistema attuale, potrebbe riuscire più produttiva alla finanza;

« Che poi essa potrebbe dare una rendita di gran lunga maggiore se venisse assoggettata ad un sistema

più esercizio meglio inteso, ossia a tagli regolari di fronte mature prima che deperissero, la qual cosa potrebbe aver luogo senza comprometterne menomamente la foltezza, e l'ufficio salutare;

« Che infatti i tagli regolari darebbero un prodotto di circa lire 450 mila annue, il quale, fatte tutte le deduzioni convenienti anche per le spese di amministrazione e di custodia, potrebbe calcolarsi equivalente ad una rendita netta di circa lire 230 mila;

« Che pendente la lite, la pineta è tenuta in amministrazione giudiziaria, dalla quale risulta un deposito di oltre lire 75 mila, e un credito contro lo scaduto conduttore Boccaccini, il quale, stando agli elementi dati dal Baratelli al municipio di Ravenna quando trattava con esso, sarebbe di più contabile di somma ragguardevole per altre cause;

« Ritenuto che in vista di queste risultanze sarebbe prodotto un nuovo progetto di transazione, per cui recedendo Baratelli dalla lite, si consoliderebbe immediatamente nel demanio l'utile col diretto dominio della foresta, mediante il pagamento che gli sarebbe fatto in due rate della somma di lire 275 mila; intorno il quale progetto l'ufficio del contenzioso finanziario avrebbe suggerito l'aggiunta di alcune cautele per lo stato di decozione in cui si dice essere il Baratelli. »

E procedendo nell'esame della questione legale, così prosegue il Consiglio di Stato, considerando:

« Che il corrispettivo progettato a favore del Baratelli per le sue ragioni sul dominio utile della selva sarebbe molto inferiore a quello di lire 451 mila che figura da lui assegnato alle Canoniche lateranensi;

« Che certamente questa circostanza non basterebbe a dimostrare l'utilità della transazione, potendosi dubitare della realtà del pagamento fatto alle Canoniche; ma che il corrispettivo ora convenuto col Baratelli non può ravvisarsi eccessivo se si considera il valore reale di quel dominio utile, tenuto conto soprattutto del prodotto di cui, a senso dei periti, è suscettiva la selva, senza perdere la sua utilità di riparo contro i venti ed i miasmi, e senza che si rechi offesa ai legittimi diritti d'uso;

« Che altronde lo Stato verrebbe a far suoi i residui attivi dell'amministrazione giudiziaria, e così ad incassare una somma di circa lire 75 mila senza tener conto dei crediti meno sicuri;

« Che bensì il dominio utile e gli anzidetti fondi e crediti sono oggetto di un litigio, nel quale le finanze credono avere molta probabilità di successo, e che se i giudici dichiarassero la caducità dell'enfiteusi, il Baratelli nulla più potrebbe pretendere nè sopra una cosa, nè sulle altre; ma per quanto siano gravi gli argomenti, con cui il demanio sostiene che l'enfiteusi è caduca, *non conviene dissimularsi la difficoltà somma, con cui i tribunali sogliono ammettere simili caducità.* »

Ometto le ulteriori considerazioni per non abusare

della pazienza della Camera, e passo a leggere senz'altro le conclusioni del parere, che sono del tenore seguente:

« Che possa farsi luogo alla transazione della lite col barone Baratelli sulla base di un compenso di lire 275 mila, che gli pagherebbe il demanio per la rinuncia ad ogni sua pretesa sulla pineta, e con le avvertenze indicate. »

Ora, essendo io venuto al Ministero, ed avendo trovato in corso una transazione, la quale è per se medesima vantaggiosa e che fu accolta come tale dai consiglieri naturali del Governo, ho creduto che fosse dovere di buon amministratore di sostenerla.

Quanto ai motivi politici, veramente io non so che conto possa aversene, quando si tratta di un semplice privato. Non vi è mai umiliazione per uno Stato dinanzi ad un privato qualunque, ed anzi io soggiungo che mi pare sia conoscere l'interesse dello Stato lo strappare dalle mani dei contendenti questa pineta, la cui destinazione, come hanno udito, non è quella di una proprietà qualunque, ma ha uno scopo di pubblica utilità; di modo tale che se per lontana ipotesi potesse questa lite essere decisa contro il Governo, oggi le pinete di Ravenna andrebbero, non solamente nelle mani del Baratelli, ma dei suoi creditori.

Ripeto, la Camera porterà dei diritti del Governo quel giudizio che essa può formarsi meglio di me, ma non dimentichi che i consiglieri legali del Governo hanno tutti concordemente opinato che vi è, non la probabilità, ma la possibilità di soccombere. Questa possibilità, trattandosi di cosa che ha per se medesima il valore che avete udito descriversi nel parere del Consiglio di Stato, e che ha l'importanza di una destinazione igienica, ci consiglia di pagare queste 275 mila lire, le quali poi non sarebbero neppure pagate per intero, perchè siccome la Convenzione retroagisce fino al giorno in cui Baratelli è entrato nel possesso legale delle pinete, ed avendo ora l'amministrazione giudiziaria nelle mani una somma considerevole, che avete anche udito ricordare dal Consiglio di Stato, è questa somma ad imputarsi a degrado delle 275 mila lire convenute pagarsi al Baratelli, sicchè la somma veramente da sborsare verrebbe intorno alle 200 mila lire.

Ripeto, questo è un affare, trattato come cosa puramente amministrativa. Avendo il ministro delle finanze trovato una transazione, la quale era appoggiata al parere legale dei suoi consultori, ed era creduta vantaggiosa all'interesse delle finanze, non poteva non pregare la Camera ad accettarla.

ERCOLE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Giacchè l'onorevole ministro delle finanze ha dato lettura alla Camera dell'ultimo parere del Consiglio di Stato, io lo pregherei a voler depositare sul banco della Presidenza ovvero a dar lettura dei tre pareri

sul primo componimento amichevole del predetto Consiglio di Stato.

CAPONE. Domando la parola sulla mozione d'ordine.

MINISTRO PER LE FINANZE. La domando io e dico che non mi credo certamente tenuto a presentare i pareri intorno ad una convenzione che il Governo non ha accolta. Il parere del Consiglio di Stato circa quella convenzione che il Governo ha conchiusa, lo depongo sul banco della Presidenza; rispetto agli altri, osservo che quando il Governo consulta su di un affare il Consiglio di Stato, è appunto per tener conto del parere del medesimo; e se seguendo il parere del Consiglio di Stato, l'affare non venne conchiuso, non v'ha alcun atto che debba venir presentato.

ERCOLE. Nel parere del Consiglio di Stato lettocci testè dall'onorevole Scialoja non fu trattata la questione politica e legale, ma in esso non si fa parola che dell'interesse finanziario; ma io ho già osservato che la transazione Sella dal lato finanziario era migliore di quella del Minghetti. Rimane sempre la questione che io ho sollevata, cioè la questione politica e legale; io penso che se il Consiglio di Stato in tre distinti pareri ha rigettata la primitiva convenzione Minghetti, fra i motivi che determinarono quell'autorevole Consesso a respingerla, vi fosse anche quello derivante da principii di ordine superiore.

Se il signor ministro è venuto per fare impressione sulla Camera a dar lettura dell'ultimo parere del Consiglio di Stato che approvava questa convenzione si è perchè trattò la questione solamente, come diceva l'onorevole ministro, dal lato finanziario.

A mio avviso, la Camera è in diritto di domandare al signor ministro di finanze di darle comunicazione dei tre pareri del Consiglio di Stato, emessi sul primo componimento amichevole del 1864.

Non credo che la mia sia una domanda fuori di proposito.

CAPONE. Ho domandato la parola sulla mozione d'ordine, parendomi non potersi lasciar d'osservare come debba tornare assai sgradito sentire ora l'onorevole Ercole a domandare i pareri dati dal Consiglio di Stato intorno ad un altro progetto di convenzione affatto diverso da quello che abbiamo innanzi. In vero che cosa vuol ottenere egli con tale presentazione? Vuol forse mettere in contraddizione il Consiglio di Stato con se medesimo? Ora, per quel rispetto che tutti i grandi corpi costituiti dello Stato debbonsi l'uno verso l'altro, penso sia bene evitare fino il sospetto di un tal pensiero.

Oltre a ciò, ho presa la parola sulla mozione d'ordine mosso anche da altre considerazioni. Se dobbiamo aspettare il deposito di quei pareri, ne verrà che la Camera dovrà necessariamente lasciare un certo tempo perchè essi pareri siano letti ed esaminati, e quindi occorrerà sospendere per un paio di giorni almeno la presente discussione.

Invero se l'onorevole Ercole vuol leggere quei documenti deve lasciare il tempo pure agli altri deputati di esaminarli, e quindi s'intende come sia a noi impossibile il continuare nell'intrapreso esame del progetto di legge.

Ove la lettura di quei pareri potesse produrre qualche utilità, alla buon'ora mi arrenderei alla proposta del preopinante, ma secondo me nessun giovamento potremo aspettarne, e tutt'al più aggiungeremo autorità ad autorità, o in un senso o nell'altro.

Noi abbiamo avuto già sott'occhi i diversi pareri dei giureconsulti all'uopo interrogati, conosciamo già qual è l'opinione di coloro i quali rigettano il contratto, e quale quella di coloro che lo approvano, e conosciamo del pari da quale ordine d'idee muovono i primi, e da qual altro muovono i secondi, e quindi credo che tornerebbe perfettamente inutile di aggiornare l'attuale discussione.

Ciò posto, siccome è facile formarsi un concetto sulla questione in disputa, e forse ciascuno di noi se l'ha già formato, così prego la Camera a non accogliere la mozione dell'onorevole Ercole, ed a menare, senza più, a termine la intrapresa discussione.

MINGHETTI. Io ho chiesto la parola per discutere nel merito della quistione, ed a suo tempo lo farò e spiegherò quale fosse il concetto che informava le trattative le quali ebbero luogo quando io reggeva il Ministero delle finanze. Mi basta per ora accennare, a proposito della domanda che fa l'onorevole Ercole, che il concetto della trattativa da me iniziata e condotta presso al suo termine, ma che non poté poi essere ultimata, era sostanzialmente diverso...

Una voce a sinistra. Opposto.

MINGHETTI. Sì, opposto a quello dell'onorevole Sella. Il concetto che io aveva era che il Governo non si mescolasse della materia se non in quanto gli spettava il dominio diretto, ma che la trattativa sull'utile dominio dovesse compiersi dal municipio di Ravenna, nel quale alla perfine, come dimostrerò poi, tutte le ragioni si sarebbero riunite. Invece il concetto dell'onorevole Sella è stato di riunire nel Governo tutti i diritti che possono esistere sopra questa pineta.

Quanto a me, io desidererei vivamente che i pareri del Consiglio di Stato fossero tutti depositati dall'onorevole ministro sul banco della Presidenza, perchè amo sempre le cose chiare.

Ma la verità esige che io dica sin d'ora che realmente fra i due concetti il mio e dell'onorevole Sella vi era sostanziale diversità, e per conseguenza l'opinione del Consiglio di Stato sull'uno di essi non implicava conseguenze rispetto all'altro.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole insiste nella sua mozione?

Una voce dal banco della Commissione. No, signore.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Ercole, e

siccome l' ora è tarda, io propongo che il seguito della discussione sia rimandato a domani. (*Sì! sì!*)

BIXIO. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIXIO. Avendo io adempiuto per parte mia a quanto prescrive il regolamento relativamente alla mia interpellanza, prego l'onorevole presidente ed il signor ministro della marina a volerlo eseguire essi pure per parte loro; io aspetto dunque che mi si dica quando avrà luogo la mia interpellanza, non volendo che si possa credere che io non intenda di farla.

PRESIDENTE. Non è il caso di fare un richiamo al regolamento. Il presidente non può fissare il giorno per una interpellanza senza sentire il ministro a cui è diretta.

Siccome ora non è presente il ministro per la marina, così pregherei l'onorevole Bixio ad attendere la di lui venuta per rammentargli la sua interpellanza.

BIXIO. Mi permetta. Il regolamento impone dei doveri e dà dei diritti alle parti. Io ho fatto quello che era mio debito di fare, adesso spetta alla Presidenza a fare il suo, e per questo non è per nulla necessario che sia presente il signor ministro.

PRESIDENTE. Il ministro della marina è intervenuto nelle precedenti tornate e anco nella seduta d'oggi; e l'onorevole Bixio non ha domandato che fosse stabilito il giorno nel quale ei possa svolgere la sua interpellanza. Comunque sia, non potendosi fissare il giorno senza sentire il ministro, io lo inviterò appositamente alla seduta di domani, e allora potremo fissare il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Bixio.

La tornata è chiusa alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente una convenzione per sopimento di lite relativa alle pinete di Ravenna;

2° Discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria pel pagamento di un cavo sottomarino all'amministrazione dei telegrafi francese;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci intesa a dispensare gl'impiegati delle provincie napoletane collocati a riposo dall'obbligo del biennio prescritto dal decreto 3 maggio 1816.

Disegno di legge del deputato Pianciani, per la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale.

(V. Pag. 1209.)

La questione finanziaria non è, secondo me, se non che una questione amministrativa.

Sperare di diminuire le spese, accrescere le rendite senza danno del servizio, della prosperità pubblica, in modo efficace al riordinamento delle finanze è, a mio credere, un' utopia, quando non sia stabilita l'amministrazione sopra basi assai diverse delle attuali.

La base però naturale dell'amministrazione interna è l'ordinamento dei comuni, delle provincie. Perciò all'esposizione fatta dal signor ministro della finanza nella seduta del 22 corrente, mi affretto soggiungere con una proposta di legge comunale e provinciale.

Continuando l'ordine della legge attuale, mi sono studiato introdurre quelle variazioni che assicurando il discentramento, garantiscano con gli interessi dei cittadini quelli dello Stato. Diano a questi il modo di liberarsi di gran numero di spese che oggi sostiene; e quelli di sopportare le spese che dai comuni e dalle provincie dovranno sostenersi.

Dovendo discutersi gli organici dei quali il signor ministro vi ha parlato, e dei quali gli aspettano risultati maggiori dei possibili a mio credere insufficienti sempre, ho ritenuto utile che la Camera conoscesse quelli che io suggerisco come mezzo di averne migliori.

Dividerò il presente rapporto in quattro parti. Mi permetterò nella prima un esame critico della proposta del ministro.

Esporò nella seconda le economie che potranno ottenersi dallo Stato, quando, in seguito dell'ordinamento dei municipi, possa sgravarsi di molti parziali servizi (come di ciò conseguenza sarà una diminuzione della spesa centrale), e, accennando a misure di migliore amministrazione governativa, indicherò i provvedimenti occorrenti per sollevare la comunale.

Nella terza dirò come combinate così l'amministrazione provinciale con quella del Governo nazionale possa con un aumento d'imposta più giusto e meno gravoso ottenersi il pareggio del bilancio ed un sopravanzo di *otto milioni*, mentre le provvidenze suggerite dal signor ministro lasciavano sempre un disavanzo di *ottanta milioni*.

Accennerò nella quarta il modo di liberare la nazione dal peso della rendita consolidata per potere in seguito condurre l'imposta nell'importo ad una più equa proporzione colla pubblica ricchezza, nel modo ad una regola meglio adattata ai principii della giustizia.

Queste cose devo esporvi a ragione, spiegazione e sostegno della legge che propongo. Sarà in seguito mio dovere, e di mano in mano che gli organici promessi

dal ministro vengano presentati, sottoporre alla Camera altrettanti progetti di legge quanti ne occorranza a contrapporre loro per l'applicazione nelle varie parti del sistema, del quale presento la base e traccio le grandi linee.

PARTE I.

Esame critico delle proposte del ministro.

Il signor ministro delle finanze vi diceva che il bilancio delle spese dello Stato per l'anno 1866, ammontando a 928,757,175 34, quella dell'introito a 667,641,742 59, il disavanzo era di lire 261,115,432 75; e ciò noi sapevamo già per quanto ne aveva narrato il suo predecessore.

Egli ha riconosciuto la necessità di provvedere a questo disavanzo senza ricorrere a mezzi straordinari di prestiti o vendite, che allora solo egli diceva potersi ammettere quando provveduto al bisogno cogli espedienti ordinari altra conseguenza non avessero che quella infuori di uno sconto di credito.

E in ciò convengo pienamente come non potrei fare a meno di convenire sul principio enunciato, che, cioè, gli elementi del bilancio sono le entrate e le spese; verità che non può certamente esser discussa.

Se non che parlando poi di risorse straordinarie, il signor ministro avvertiva come potessero, salvo rimborso, impiegarsi temporaneamente a provvedere ai bisogni più urgenti, nel che non convengo, ammaestrato dalla esperienza che m'insegna qualunque somma gettata nella voragine, come egli stesso solea chiamarla, del disavanzo, vi affoghi senza mai tornare a galla neppure cadavere.

Parlando di economie, il signor ministro diceva, il Ministero di grazia e giustizia presentare quello di L. 4,500,000 »
quello dei lavori pubblici e genio civile di » 4,300,000 »
quello di finanza »
quello d'istruzione pubblica . . . » 1,600,000 »
quello di guerra e marina . . . » 30,000,000 »
quello di agricoltura e commercio » 1,000,000 »

Somma in tutto L. 41,400,000 »

Ora io mi faccio lecito di avvertire che le economie proposte sono assai al disotto di quelle che potrebbero ottenersi, ed aggiungo che quelle proposte non offrono garanzia alcuna di essere reali. Non è questo certo la prima volta che i ministri progettano economie, e che i fatti hanno sempre smentite le loro promesse non per loro volere certamente, giacchè, ripeto le parole del signor ministro, la migliore volontà del mondo è inefficace contro l'impossibile, ed impossibile io credo il conseguire notevoli economie infino a che il Governo d'Italia s'informi nel sistema col quale fummo infino ad ora governati.

Parlando di risorse il signor ministro vi ha detto essere sua opinione consolidare una parte della rendita fondiaria, riunire il resto, come entrata, a quello dei fabbricati, e ciò che egli diceva chiamarsi ricchezza mobile. Aggiungeva doversi inibire ai comuni l'imporre dei decimi addizionali a loro vantaggio.

Rinunciava in vero il ministro al dazio sulle porte e finestre proposto dal suo predecessore, e mentre credo dovere di convenienza astenermi da quella critica severa che egli ne faceva, mi affretto a convenire nella massima enunciata.

Conservava però l'aumento dei diritti di registro, lo che confesso mi parrebbe meno logico, quando si parli di favorire il movimento dei capitali, di assicurare una migliore amministrazione di giustizia, giacchè il movimento dei capitali si fa principalmente a mezzo di contrattazioni, alle quali le tasse di registro saranno sempre un ostacolo, come ostacolo saranno sempre a che il povero possa dai tribunali ottenere quella giustizia che a tutti i cittadini è egualmente dovuta.

Egli spera in questo un aumentare d'incasso, che io credo non sussista, avendo egli preso a base dei suoi calcoli quanto oggi avviene, dimenticando che l'aumento della tassa farà che avvenga diversamente.

A questo aumento di dazi egli aggiunge la proposta di dazi nuovi.

E comincia da quello dell'imbottaggio dal quale spera ritrarre nette lire 40,000,000. Per parte mia ritengo saranno assai meno in vista delle gravose spese di percezione; e saranno assai più le maledizioni delle popolazioni per le vessazioni, prevaricazioni di sorveglianti e riscuotitori, per la natura stessa dell'imposta.

E avvertasi infatti, che quel vino o mosto ha già pagato quando l'uva era ancora sull'albero nella prediaria consolidata, ha pagato quando fu calcolato come parte d'entrata del proprietario, ha pagato come genere di consumo. Si vuole paghi ancora per essere imbottato? Ma non vi sarà ragione perchè non paghi ancora quando sia imbottigliato o infascato, e versato nei bicchieri e bevuto. Seguendo il sistema del signor ministro vi saranno sulla stessa materia altre tre tasse almeno da imporre; ma il signor ministro sa meglio di me essere altamente biasimato da tutti gli economisti il percepire più di una tassa su di una stessa materia imponibile.

Un altro dazio si propone sulle farine, sugli olii, per il quale pure, mi sia permesso credere, si spera ottenere assai più di quello si percepirà veramente; ed ecco già due dazi che vincoleranno due volte più la libertà dei cittadini al debito loro verso l'erario.

Ma parlando di questo dazio specificatamente le teorie scientifiche dal signor ministro esposte, quella erudizione con la quale vennero sviluppate, provano certo essere egli peritissimo nella materia; mi permetterò nullameno avvertire che tutto ciò non impe-

disce sia quello un nuovo dazio di consumo. Senza discutere sulle proporzioni nelle quali il consumo delle farine e degli olii venga oggi gravato per il dazio che pesa sugli esteri, che forse non sempre corrispondono in fatto ai dettati della scienza, non sarà men vero che viene oggi proposto di gravare direttamente la consumazione dei prodotti nostrali di prima necessità, che per riflesso direi può solo considerarsi come tassati; non è men vero che quella consumazione, se vuolsi gravata di un minimo dazio, verrebbe invece a sopportarne uno gravosissimo. Si tratta nullameno di accrescere la rendita per questo solo titolo sul consumo di farine ed olii, di 30 a 35 milioni, cioè oltre una lira e 50 centesimi per individuo che le popolazioni dovranno pagare.

Accettando con ogni possibile riserva le cifre indicate, avremo sempre, ci vien detto, il disavanzo di 80 milioni.

Vero è che il ministro non ha ritirata la legge sul macinato, e ci ha lasciati liberi di accettarla, modificarla, rigettarla; ma quel disavanzo, al quale dichiara non trovarsi modo di provvedere, a me sembra sia una tentazione offerta alla Camera per approvarla, e così ottenere finalmente il pareggio.

Nè a caso dissi tentazione; giacchè mentre le popolazioni da una parte reclamano contro la proposta del dazio sul macinato, quanto più motivo esse avrebbero di lagnarsi se questa imposta si aggiungesse a quella delle farine!

Mi permetto di ricordare che non si tratta qui solo di una quistione finanziaria, economica, si tratta di una questione di ordine pubblico che si deve garantire dai pericoli dai quali è minacciata.

Intesi con soddisfazione grandissima come un così distinto economista, quale è il signor ministro delle finanze, non dissimulasse la sua avversione ai dazi di consumo: ma ciò essendo, parmi dovrebbe piuttosto studiarli a togliere quelli che vi sono anzichè invitarci ad accrescerli. Quanto egli diceva sulla facilità colla quale, malgrado le sue previsioni, i dazi di consumo vennero stabiliti in tutta Italia, non bastano a giustificarlo; primieramente perchè se una cosa è dannosa, cattiva per se stessa, non è la sofferenza altrui che autorizzi a mantenerla non solo, ma ad estenderla; in secondo luogo perchè quella stessa sofferenza ha un limite. Io non dubito punto della buona volontà degl' Italiani a sobbarcarsi a tutti quei pesi che dall' interesse nazionale siano dimandati, dubito però della loro potenza, dubito principalmente della potenza delle classi povere, sulle quali i dazi di consumo pesano particolarmente, e le quali, secondo me, dovrebbero, per giustizia rigorosa, sgravarsi dei pesi che sopportano, le quali invece si propone di gravare con altre.

Ma lasciamo pure tutto questo da parte. Il ministro, fatto il bilancio, fra le spese che intende risparmiare,

le entrate che si propone d'aumentare, dichiara rimarrà un disavanzo di 80 milioni, ai quali con molte belle frasi non può contraporre se non che la speranza di un migliore avvenire. Nè di questo noi potremo certo dubitare, conoscendo il suo patriottismo. Se non che le speranze non bastano a restaurare le finanze, e a chi presiede a quell'amministrazione la nazione ha diritto di domandare qualche cosa di più.

Ripeterò ancora: senza voler essere profeta, parmi potersi credere che in fatto le economie non saranno tali quali si fanno sperare; che non si otterrà in realtà dalle misure proposte quell'aumento di entrata, sul quale basano i calcoli ministeriali, e noi avremo una imposta, cui la coscienza dello stesso ministro ripugna, che l'opinione pubblica condanna; i pubblici servizi forse ne discapiteranno; il malcontento delle popolazioni aumenterà certamente, ed avremo un disavanzo che non dubito di asserire oltrepasserà di molto i 100 milioni.

Nè si creda io voglia con ciò fare accusa al Ministero di poco diligente. Nel sistema d'interna amministrazione che regola oggi lo Stato, non poteva certamente far di più, e da quanto ho avuto occasione di accennare, sospetto egli abbia fatto troppo.

Il suo torto, o, a meglio dire, il torto del suo piano di riforma, è quello di non essersi saputo sbrigliare dal sistema, di avere potuto, nei limiti sulle regole del medesimo, immaginare di riordinare le nostre finanze. Ci ha parlato del sistema di contabilità, nel quale certamente occorrono riforme, ma quel sistema, altro non è se non che parte del sistema generale che bisogna attaccare di fronte, demolire risolutamente apportando contemporaneamente i materiali ad edificare un nuovo.

Non volendo essere confuso fra coloro che intendessero a distruggere senza pensare ad edificare, o che contentandosi delle negazioni del male non si provassero almeno ad affermare il bene com'essi lo intendono, o che contentandosi di generalità, ammettessero di venire a quei particolari, che tanta parte hanno nella pratica degli affari, ho voluto fin da ora, come diceva, sulla legge comunale darvi le basi del sistema che mi riserbo sviluppare in seguito nelle sue singole parti.

PARTE II.

Vantaggi da aspettarsi ed economie da ottendersi.

Fondamento e vizio principale del sistema attuale è l'accentramento: gettiamo risolutamente le basi di un diverso, e potremo allora facilmente avere assai più economie di quelle che sarebbero oggi impossibili senza danno del pubblico servizio. Ma che non si tratti di discentramenti fittizi e parziali, quali ho inteso proporre altra volta; sia reale, esteso a tutte le parti della pubblica amministrazione, tanto quanto si possa senza

compromettere la unità, l'ordine e la sicurezza nazionale.

Il mio concetto nel dettare la legge, che ho l'onore di sottoporvi, è stato quello di sostituire a quella catena di funzionari ed impiegati che conducono l'azione dello Stato sull'individuo, una progressività di associazioni, che assicuri il concorso dell'azione di ciascuno a sostegno dello Stato, incaricando molte di queste associazioni di molti dei servigi, che oggi dallo Stato vengono sostenuti, perchè abbiano ad esercitarsi sotto la sorveglianza del potere esecutivo, soggetti all'autorità del giudiziario, ogni qual volta con gli atti loro intendessero a violazione di legge. La macchina governativa si troverebbe così assai meno complicata dell'attuale, e meglio funzionerebbe in conseguenza e fra minori pericoli.

Si avrebbe primieramente il vantaggio della economia per l'erario di tutte quelle spese, che sostiene per quella miriade d'impiegati, destinati ad impedire che altri facciano ciò che trattandosi d'interessi locali può dirsi altri farebbe meglio e più economicamente.

Si avrebbe il vantaggio di un'assai maggiore speditezza nel disbrigo degli affari, che lasciati all'autorità comunale e provinciale sarebbero da quelli definiti, e definiti fra quelli che vi hanno un diretto interesse; nè dovrebbero più percorrere come oggi tutta una scala gerarchica per ottenere tante volte una dimanda d'informazione, oltre una determinazione da chi non è sempre bastantemente informato di cosa si tratti.

Si avrebbe il vantaggio d'interessare ciascuno più assai di quello che avvenga oggi all'andamento della cosa pubblica; di meglio abituare nelle trattative di rilevanti interessi locali, e dei vari rami del pubblico servizio, a trattare occorrendo quelli dello Stato; di risvegliare l'attività individuale, che darebbe alle risorse locali quell'impulso, quello sviluppo in conseguenza, che manca oggi, elemento principale di prosperità nazionale.

Stabilito su larghe basi l'ordinamento provinciale e comunale, sarà allora, ma allora soltanto che potrà provvedersi alle riforme nelle singole parti del servizio pubblico; sarà allora, ma allora soltanto che potranno decretarsi importanti economie senza sospetto che quelle riforme producano insufficienza nel servizio, che quelle economie decretate oggi nel bilancio debbano fra qualche mese compensarsi con crediti suppletori, o provvisori.

A mio credere molto è a farsi nella pubblica istruzione, ridurre il numero delle Università, ed altri istituti superiori; mantenere almeno la istruzione secondaria; di molto estendere la elementare; ma ciò lo Stato non può fare certamente a sue spese. Egli intende profittare della economia nell'insegnamento, lasciando il carico dell'insegnamento secondario alle provincie, alle comuni. Sta bene, ma converrà che a queste comuni, a quelle provincie imponga degli ob-

blighi nell'interesse della istruzione, lasci libertà per eseguirli nel loro interesse; nè ciò potrebbe fare il Governo coi comuni quali sono oggi, nè i comuni, nè le provincie potrebbero nella dipendenza in che vivono, nelle ristrettezze economiche nelle quali versano.

Credo che l'organamento giudiziario debba essenzialmente modificarsi, ma volendo economizzare nelle spese di tribunali conviene contemporaneamente provvedere al bisogno dei giudicabili: risparmiando giudici non si risparmiano giudizi, e mentre generali sono le lagnanze per i ritardi nel disbrigo delle procedure civili e penali, sarebbe certamente improvvido accrescerci ostacoli. Conviene pertanto cominciare dal riformare le procedure e nella civile togliere tutte quelle forme che sembrano dettate piuttosto dall'interesse fiscale di quello che della giustizia: nelle penali occorre, secondo me, abolire la istruzione segreta, rendere la prigione preventiva una eccezione; estendere la facoltà de'giudici singolari in molti casi, semprechè le parti se ne contentino; rinunciare agli appelli, rendendo più facili i ricorsi. Potrete allora con pochi giudici disbrigare molti affari con soddisfazione del pubblico.

Lo potrete però a condizione di combinare queste riforme cogli ordinamenti provinciale e comunale, che sia diverso dall'attuale; che permetta una giudicatura comunale, che prenda il luogo delle preture, dei tribunali civili e correzionali, che possa moltiplicarsi a comodo delle popolazioni per le cause minori senza loro aggravio, per le altre offrire quelle garanzie di confidenza e d'indipendenza, che non potrebbero aversi se non che dalla elezione: occorre rendere favorevole la pubblica opinione a quei giudizi esonerandoli da spese, accordando facilitazioni, e provvedere alle spese che i comuni incontrerebbero.

Quando vogliate calcolare sui passati bilanci le economie, che per questo titolo possono conseguirsi, ed a questo aggiungete quelle delle spese dei culti, che, secondo quanto esporrò in seguito, per nulla dovrebbero gravare lo Stato, rileverete facilmente come le spese del Ministero di grazia e giustizia possano ridursi senza imbarazzo del servizio di molti milioni.

Si ripete generalmente che troppo si spende per il militare; ma nel sistema attuale non può altrimenti ottenersi una ragguardevole economia senonchè disarmando; e se noi sentiamo il dovere di esprimere coi nostri il voto della nazione, non possiamo votare un disarmo sopra una larga scala, dovremo biasimare il ministro, che sospendendo la leva priva dell'istruzione militare un'intera categoria.

A sollevare le finanze, qualche milione potrà economizzarsi sulle *sinecure* burocratiche dei gradi superiori, ma non basterà certamente; in questo come nel rimanente occorre cambiare il sistema.

Prolungare il tempo pel quale i cittadini tutti sono obbligati al servizio militare; restringere quello di loro presenza ai Corpi a quanto è rigorosamente necessario

alla loro istruzione; nel rimanente conservare l'istruzione ricevuta a mezzo di esercizi militari in progressione sempre decrescente; mantenere i militi nei primi anninei quadri dell'esercito attivo; formare per gli altri dei battaglioni provinciali, ecco, secondo me, il modo di accrescere le forze militari diminuendo la spesa per la milizia.

Cambiando di sistema; sopprimere tanti inutili Consigli, Comitati; rendere più semplici le contabilità.

Altra importante economia da farsi sarebbe quella di esonerare il Corpo dei carabinieri reali dal servizio politico, che sarebbe affidato alle guardie di sicurezza a carico dei comuni; riducendolo a puramente militare di molto potrebbe diminuirsi nel numero e per la forza, e nella spesa.

Che se a questo Ministero venisse riunito quello della marina, per quanto pure ne indicava lo stesso ministro delle finanze, nuove economie potrebbero verificarsi.

Relativamente ai lavori pubblici, vedo in essi ciò che dovrebbero essere veramente, una leva possente a spingere al suo sviluppo la ricchezza pubblica, spesso udito ripetere che molto potrebbe economizzarsi, ed io penso doversi riunire a quel Ministero quello di agricoltura e commercio, giacchè parmi evidente che quei due Ministeri siano strettamente collegati nello scopo loro, e meglio potrebbero con una sola direzione raggiungerlo.

Ma non posso passare sotto silenzio il servizio delle poste, che secondo i miei pensieri dovrebbe essere un giorno solo rimborsato, ma che oggi tale quale è considerato, quale è mantenuto da pressochè tutti i Governi rappresenta un cespite, e che in fatto mentre altrove produce ragguardevoli benefizi, è per noi un aggravio, essendo le entrate superate dalle spese.

Viene annunciato un progetto di legge del Ministero dell'interno, nel quale promette una economia di 4 milioni e 500 mila lire, e che il signor ministro delle finanze chiamò ragguardevole, ed a ragione, per la somma in se stessa ed in vista delle esigenze del sistema attuale, ma insufficiente al bisogno e minore assai di quella, che col discentramento che io propongo potrebbe conseguirsi.

La quantità d'impiegati che si rimprovera al Ministero dell'interno non ritengo sia esuberante, o esuberante almeno in minime proporzioni in relazione ai servigi, dei quali esso è incaricato. Sono questi servigi che devono riformarsi; la riforma, la economia del personale ne saranno la conseguenza. Senza ciò essi sarebbero compromessi; il Governo ne sarebbe paralizzato per difetto delle braccia necessarie all'esaurimento delle sue incombenze.

Un Ministero che abbia da fare da tutore a comuni, deve consumare pei suoi pro-tutori, vice-tutori, o agenti di tutela la metà del patrimonio dei pupilli. Volendo provvedersi realmente ad economie per quel

Ministero, deve dunque modificarsi la legge comunale e provinciale in modo che possano, senza danno degli interessi generali, comuni e provincie amministrarsi da loro stesse; possa loro affidarsi la pubblica sicurezza. Sarà allora che potranno abolirsi sottoprefetture e preture per quanto si riferisce alle loro attribuzioni amministrative.

Ordinati i comuni, le provincie, potranno i prefetti spogliati di altre attribuzioni, essere i rappresentanti del potere esecutivo non presso solo l'autorità giudiziaria, come dice la legge organica dell'ordinamento giudiziario, parlando del Pubblico Ministero; ma sempre ed in tutto egli non dovrebbe essere altro, ed assorbire quel funzionario amministrativo che il Pubblico Ministero è oggi, e che facendo contemporanea parte dell'ordine giudiziario, può almeno sembrare minaccia alla indipendenza dei giudicanti.

E diminuiti i prefetti, ciò che sarà una conseguenza dell'ordinamento delle provincie, diminuite le attuali loro attribuzioni, minori di assai saranno le brighe del Ministero dell'interno, sicchè potrà con un numero d'impiegati minori dell'attuale riunirsi ad esso quello dell'istruzione. Avrete allora una importante economia, mentre altrimenti non sarebbe se non che riunire in un Ministero gl'impiegati di un altro, economizzando solo la differenza fra la paga di un ministro, e quella di un direttore generale.

Il Consiglio di Stato può essere facilmente soppresso, e quando voi vogliate accettare il principio, che io credo fondamento di ordine costituzionale, che cioè in nessun caso il potere esecutivo debba confondersi col giudiziario, prenderne il luogo. Attribuite pertanto ad una sezione della-suprema Corte di cassazione le attribuzioni giudiziarie esercitate dal Consiglio di Stato; le amministrative al Consiglio dei ministri, ed avrete una economia di oltre 400,000 lire, solo per questo titolo.

Nell'amministrazione provinciale togliendo i sottoprefetti, diminuendo le prefetture.

Il servizio di pubblica sicurezza affidato ai municipi sotto la sorveglianza del prefetto.

Riconosciuto il principio che la libertà provvisoria è la regola, la prigionia preventiva una eccezione.

Ridotte le spese straordinarie, e senza parlare di altre, quelle dei teatri, che nel momento attuale confesso mi fanno insulto ai contribuenti, avrete vere economie.

Mi resta a parlare del Ministero delle finanze, sul quale non meno certo che in ogni altro molte economie possono ottenersi in conseguenza del sistema di discentramento che io propongo, cui altre devono aggiungersi, conseguenza di una migliore amministrazione in questo ramo di pubblico servizio.

Riformato il sistema di contabilità, ciò che potrà facilmente farsi, quando questa, a similitudine di ciò che si pratica fra particolari, sia ristretta ad un con-

teggio a partita doppia, che rappresenti altrettanti conti correnti, quante sono le amministrazioni corrispondenti, quando siano i municipi incaricati dell'amministrazione demaniale, delle imposte dirette, ed incasso delle altre, di tutti i pagamenti.

Riducendo il servizio del tesoro ad un ispettore per ogni provincia potrà per quel titolo conseguirsi ben forte economia.

Ritenendo possa assai meglio provvedersi al bisogno dei consumatori, al rispetto del principio di libertà di commercio, all'interesse dell'erario con un dazio d'introduzione dei tabacchi esteri, e quando credasi necessario sulla coltivazione dei nazionali, parmi dovrebbe abolirsi la privativa dei tabacchi, ed io vorrei potesse farsi altrettanto per quella del sale. Senonchè temendo debba ciò portare diminuzione alle rendite dello Stato non credo doverne fare per il momento la proposta.

Le spese dell'amministrazione dei tabacchi ascendono ad oltre 28 milioni, quali non si spenderebbero più; dovremmo, è vero, togliere contemporaneamente il prodotto della vendita in 86 milioni: si avrebbe una diminuzione di 58 milioni.

Ora io propongo che, fatti i calcoli sulla consumazione che può ritenersi si accresca, lasciando all'industria privata di diminuire il prezzo e migliorare la qualità, si stabilisca un dazio che possa produrre 65 milioni; ne resterebbero 25 per le spese di materia prima e di lavorazione; si guadagnerebbero 7 milioni da aumentarsi nell'attivo, e senza spesa di riscossione, stante l'ordinamento che abbiamo dell'amministrazione delle gabelle.

Un migliore ordinamento nel servizio doganale credo dovrebbe condurre ragguardevoli economie nel capitolo intestato amministrazione compartimentale delle gabelle.

Il nuovo sistema d'imposta diretta potrebbe dispensare affatto dalle spese stanziare per il censimento; la spesa sul cambio e conversione di moneta non dovrebbe avere più luogo, od essere almeno ridotta a minime proporzioni.

Il signor ministro con nobile indignazione vi diceva non doversi permettere il sospettare neppure possa l'Italia mancare agli impegni contratti; il sentimento nazionale, il voto del Parlamento faranno in ciò, sono certo, eco alle sue parole. Convengo pertanto non potersi avere rilevante economia nella parte prima del bilancio, ma aggiungo che qualche economia può farsi fin da oggi.

A me piacerebbe che la Camera desse l'iniziativa di un buon esempio, che altri seguirebbero. L'onorevole Sella essendo ministro delle finanze diceva che nel rispetto alla dignità del Parlamento non proponeva alcuna economia sul bilancio della Camera: rispettando la dignità del Parlamento ne propongo una di 80 mila lire.

Il ministro di finanza nulla ha detto in proposito del

Ministero degli affari esteri, ed io mi affretto a riconoscere non potersi per quello proporre possenti economie. Credo però che mentre ogni capo di pubblica amministrazione è sollecito a provvedere a qualche risparmio nel ramo che gli è affidato, il signor ministro degli esteri dovrebbe fare altrettanto. Qualche economia nel personale pagato dalle legazioni; un migliore ordinamento dei Consolati; una diminuzione del numero d'impiegati pel Ministero: ritengo potrebbe farsi senza danno alcuno degli incarichi che gli sono affidati.

Mi verrà fatto osservare che se ho discaricato lo Stato di molte spese, ne ho però trasportato il carico sui comuni, alleviato, è vero, ma che sempre dovrà sostenersi dai contribuenti, i quali poco s'interessano a chi pagano, cui molto interessa quanto pagano.

Questo è quello appunto che è stato fatto in più circostanze nel regno d'Italia, presentandosi come economia ciò che altro non era se non che un diverso modo di pagare e di spendere; il che ho sempre biasimato, e non vorrei cadere in errore eguale.

Intendo come possa riconoscersi, che una spesa debbe piuttosto appartenere ai comuni di quello che allo Stato; ma non intenderei che proponendosi un'economia, ciò si credesse di ottenere facendo che i comuni spendessero in luogo dello Stato.

È in conseguenza che venendo a discorrere di quelle spese, che ad oggetto di discentramento principalmente credo doversi affidare ai comuni, mi sono contemporaneamente preoccupato di dare modo ai comuni di sostenerle. E questo modo mi sembra facile si presenti, dovendo con legge provvedersi alla sistemazione dell'asse ecclesiastico.

Mi occorre premettere, che quella parola *segregazione* che fu pronunciata nell'Aula parlamentare dal capo dello Stato non seppi altrimenti intendere senonchè come separazione assoluta dei due poteri. La Chiesa oramai deve essere rispettata nei suoi diritti. Come ogni altra associazione qualunque di cittadini, lo Stato ha verso di lei quei diritti che verso ogni altra associazione gli appartengono, in corrispondenza entrambi hanno dei doveri che loro incombono.

Nessun dovere eccezionale, nessun diritto speciale, il regime della libertà assoluta, della quale è limite solo la libertà altrui, ecco quali devono essere le immediate conseguenze di una segregazione.

Rientrata nel diritto comune la Chiesa non può possedere, giacchè le manimorte non debbono essere riconosciute; gli ecclesiastici non possono mendicare, perchè la mendicizia dal Codice penale è considerata delitto. Lo Stato non è in alcun modo tenuto a sostenere le spese del culto cattolico più di quello sia di provvedere a quello dello scismatico o del protestante, dell'israelita, del musulmano, di Brama o di Confucio. Tutte le credenze devono essere rispettate, rispettati tutti i culti, allorchè le prime non offendono

la morale, i secondi l'ordine pubblico; chi professa quelle credenze, chi vuole quel culto ne sostenga le spese. A me sembra eguale ingiustizia obbligare un acattolico a pagare un vescovo, di quello che se fossero i cattolici obbligati a pagare un rabbino.

Sicchè, riconoscendo in principio che i beni che formano in oggi parte dell'asse ecclesiastico debbono rientrare nel patrimonio comune, non saprei poi convenire che lo Stato dovesse altrimenti provvedere alle spese del culto. Restino queste in genere a carico dei fedeli, di qualunque religione essi siano. E se vorrà osservarsi che i più sono cattolici, replicherei: tanto meglio per loro; con una contribuzione individuale minore provvederanno ai bisogni delle loro coscienze.

E ciò non dico solo nell'interesse della libertà, in ossequio dei principii che il progresso ha riconosciuti. Ciò dico nell'interesse pure della religione: un uomo religioso non può desiderare che il pastore dell'anima sua, l'autorità della sua coscienza sia equiparato ad un funzionario del Governo nè più nè meno che un prefetto o delegato di pubblica sicurezza; ne prenda il salario, spero o tema da lui, obbedisca in conseguenza al suo volere.

Intendo nel pregiudizio religioso come la Chiesa possa pretendere d'imporsi allo Stato; ragionando, non so intendere come lo Stato si arroghi degradare la Chiesa nel rango dei suoi salariati; che s'intrometta nella scelta dei parrochi, nella nomina dei vescovi; che abbia nel Codice titoli per loro che sieno diretti a tutelarne il privilegio o ad assoggettarli ad una eccezionale repressione, sono, a mio credere, odiosi egualmente ed ingiusti. Lo Stato, segregandosi dalla Chiesa, non può conoscere nè preti, nè frati, nè monache, nè curati, nè vescovi; esso vede solo cittadini, ed applica loro come ad ogni altro quelle leggi alle quali i cittadini sono soggetti.

Perciò io non credo doversi fare eccezione di sorta, e tutti i beni dei quali l'asse ecclesiastico è costituito credo debbano considerarsi come proprietà dello Stato senz'altro peso da quello in fuori di provvedere con equità a coloro che ne sono attualmente nel possesso.

Ora questi beni io vorrei formassero fin da ora quel patrimonio comunale occorrente a sostenere i pesi, che ai comuni verranno addossati, cui dovrebbero aggiungere l'onere temporaneo a favore dei possessori del quale dicevo.

Per cotal modo verrebbero quei beni sottratti alla voragine del disavanzo, che minaccierebbe travolgerli diversamente, e darebbero invece allo Stato il modo di sollevarsi da tante spese senz'altro aggravio dei contribuenti, e potere così colmare il disavanzo.

P A R T E I I I.

Dell'imposta.

Mi resta a trattare del modo di appianare il disavanzo che rimarrebbe.

Il ministro ha parlato di accrescere nuove tasse. Invece di questa pratica applicazione, che la convinzione della necessità ha potuto insinuargli, preferisco attenermi ai suoi stessi principii, che nel linguaggio della scienza egli maestrevolmente svolgeva e che insegnavano le nuove tasse essere invece sempre gravi ed inconvenienti.

Non intendo dunque proporvi nuove tasse, ma bensì una migliore sistemazione ed un aumento in quelle che già abbiamo, e non in quelle che gravano i nullatenenti, ma in quelle che direttamente colpiscono coloro che hanno, e che sono i soli che possono giustamente chiamarsi a sostenere quei pesi che i supremi bisogni della nazione reclamano.

Il signor ministro vi distingueva la rendita fondiaria dalla entrata, e mentre consolidava la prima, univa tutte le altre sotto una imposta uniforme del 10 per cento. Non mi pare potere conoscere la utilità pratica di quel consolidare la rendita. La corrisposta prediale resti la stessa, e si stabilisca una sola tassa sulla entrata, ne sia qualunque la sorgente, terre, fabbricati, o i titoli oggi compresi in quelli della ricchezza mobile. Fatte quelle detrazioni che il ministro indicava, esonerate da qualunque imposta le piccole entrate, gravata ogni altra nel suo intero.

Ora propongo si stabilisca un sistema di progressività a modo che tutte le entrate non superiori alle 10 mila lire annue pagassero il 10 per cento; quelle superiori alle 10 mila lire e inferiori alle 30 mila, il 15, al disopra, il 20. Avremmo il 15 per misura media, e con ciò, penso, avremmo pareggiato il bilancio.

Mi si opporrà certamente che le miglioni indicate non possono eseguirsi ad un tratto, e non potersi in conseguenza avere immediatamente quel risultamento che sia rimedio al dissesto finanziario. E ciò in parte è vero, ma mi appellerò per questo a quanto diceva il ministro, che cioè provveduto ad una regolare sistemazione delle finanze, è facile scontare il credito per riparare ai momentanei imbarazzi.

P A R T E I V.

Dell'ammortizzazione.

La prima parte del bilancio delle spese del Ministero delle finanze importa 443 milioni, poco meno della metà dell'intero passivo dello Stato. Senza parlare del rimanente, non si dimentichi che paghiamo per frutti di rendita consolidata, secondo che appare, del 5 e 3 per cento 232 milioni, il che equivale ad oltre lire 10 50 per capo di popolazione.

Per quanto si riferisce a ciò non vedo altro mezzo che quello infuori di un largo sistema di ammortizzazione, subito che, e per quanto le condizioni economiche dello Stato possano permetterlo. Imponiamoci i maggiori sacrifici, mentre gettando quel giogo dal collo, e di mano in mano che ne saremo sollevati, porremo un termine a tante tasse immorali, improv-

vide: del lotto, di questa prelevazione sulla disperazione, sul vizio, che se non pesa sul popolo come altri balzelli, pesa sulla nazione come una delle maggiori vergogne; dei dazi di consumo, che, come vi diceva lo stesso ministro, vi fanno avere una dogana ad ogni barriera di villaggio; delle privative, negazione della libertà, dell'industria; delle dogane che, se protettive, sono un errore economico, una fiscalità altri menti, per la quale la pubblica ricchezza perde molte volte tanto quanto riscuote l'erario.

Potranno allora i servizi pubblici essere compensati, da chi ne profitti, ma non avere per oggetto di costituire un cespite pagato da chi ne abbisogni, e talvolta pure da chi saprebbe dispensarsene; potranno le pubbliche imposte ridursi in una parola a quella unica ed equamente progressiva sulla rendita, che è riconosciuta come il perfezionamento del sistema daziario.

Comunque però partigiano della tassa unica sulla entrata, non oserei oggi proporla, quando dovessi con quella rimpiazzare tutte le altre, i di cui prodotti giungono a stento ad equiparare le spese.

Il Governo riscuote non solo male, ma troppo in proporzione della ricchezza del paese. Nel doppio interesse pertanto di pagar meno o pagar meglio dobbiamo provvedere a liberarci almeno della rendita consolidata, dobbiamo assicurarne l'ammortizzazione. Una somma di 98 milioni per il decorso di anni 10 assicurerebbe nel termine di 23 anni la estinzione di tutto il consolidato del cinque e tre per cento, e dando un sopravanzo di lire 41,952,918 75.

Occorrerebbe per questo che lo Stato assegnasse per quel capitale per 10 anni la somma di 330 milioni in luogo di quello di 235: dopo dieci anni, calcolando l'acquisto del cinque per cento al 70, e del 3 al 42, prezzi assai superiori agli attuali, avremo già oltre 95 milioni risparmiati sulla rendita, sicchè in luogo di 330 milioni, con soli 230, due milioni cioè meno di quello che attualmente si paga, potremo continuare nell'ammortizzazione e servire gl'interessi.

Due sono le difficoltà che s'incontrano; la prima trovare il modo di avere questa che chiamerò entrata

temporanea di 98 milioni; la seconda di assicurarsi che quella somma sia veramente impiegata all'oggetto cui viene destinata.

Per la prima non saprei immaginare se non che un mezzo, quello cioè di fare appello ancora una volta alla ricchezza. Sono quelli che hanno, infine, i più interessati nella prosperità del paese. Si domandi loro questo temporaneo sacrificio per assicurarla stabilmente. La tassa diretta sulla entrata sia aumentata per dieci anni del tre, quattro e cinque per cento nelle sue tre categorie, avremo calcolata la media, e comprendovi il pagamento per la rendita, un prodotto di 88 milioni.

Credo dovrebbe adottarsi un altro provvedimento; il lasciare cioè ai gravati, che volessero pagare in una sola volta tutta la imposta di dieci anni, la facoltà di farlo con cartelle di rendita alla pari, che dovrebbero subito annullarsi. I contribuenti vi avrebbero un vantaggio per il basso prezzo dei nostri valori, il credito ne guadagnerebbe, lo Stato non vi perderebbe per il compenso che avrebbe nel sollecitare a liberarsi dei frutti.

Mancherebbero dieci milioni, e per questi farei un riparto fra i comuni a ragione di testatico: ammonterebbe questo a circa 45 centesimi per individuo, nè credo potrebbe essere loro oneroso.

Il debito pubblico dovrebbe a mio credere avere un bilancio distinto, una parziale amministrazione con un Consiglio speciale di senatori e deputati destinati a ciò dalle Camere rispettive; vorrei vi si aggiungesse una rappresentanza nominata dalla Camera di commercio.

Quella direzione dovrebbe essere accreditata come un Ministero distinto nei fondi stanziati a suo favore e disporre a forma di legge riconosciuta dalla Corte de' conti.

Al Ministero delle finanze debb'essere inibito qualsiasi storno di quei fondi, qualsiasi sospensione al loro pagamento nelle scadenze prefisse.

E con ciò verrebbe risposto alla seconda difficoltà di provvedere, cioè, a che i fondi destinati all'ammortizzazione siano diversamente impiegati.

PROPOSTA DI LEGGE

Dei doveri dei comuni.

È dovere dei comuni combinare le forze individuali dei comunisti in una collettiva per il maggior vantaggio morale e materiale di loro, degli altri comuni e della nazione.

I comuni nell'adempimento di questo dovere deb-

bono conformare la loro condotta a tutto ciò che nelle forme volute dalla legge e nelle attribuzioni riconosciute dalla medesima sia stato prescritto:

- 1° Dalle leggi generali dello Stato;
- 2° Dal convenuto dei loro rappresentanti nella provincia;
- 3° Dal potere giudiziario.

Doveri verso i cittadini.

Sono a carico del comune :

1° I figli di genitori ignoti infino a che non siano in grado di provvedere a loro stessi ;

2° Egualmente gli orfani mancanti di altri mezzi di sussistenza ;

3° I malati che non possono essere assistiti dalle rispettive famiglie ;

4° Gl'impotenti al lavoro che manchino di altri mezzi di sussistenza.

Il comune deve assistenza :

1° Alle famiglie nelle quali i genitori non potessero adempiere ai loro doveri verso i figli ;

2° Agl'individui che per circostanze indipendenti dalla loro volontà mancassero di lavoro e di ogni altro mezzo di sussistenza.

Il comune deve provvedere :

1° Alla pubblica istruzione ;

2° A rimuovere ogni ostacolo, ed accordare ogni possibile incoraggiamento al lavoro, industria e commercio ;

3° A favorire quelle oneste ricreazioni che giovino ad accrescere la pubblica morale, ad avvicinare fra loro i cittadini.

Il comune deve garantire :

1° La morale pubblica ;

2° La pubblica sicurezza ;

3° La salubrità ;

4° La libertà individuale dei cittadini.

Doveri verso gli altri comuni.

Ogni comune deve agli altri assistenza nell' adempimento dei loro doveri verso i cittadini, i comuni, la nazione.

Deve ciascun comune, nei limiti dei propri espedienti, contribuire a tutto ciò che ad un altro possa riuscire di vantaggio.

Ciascun comune deve rigorosamente astenersi dal fare qualsiasi cosa che ad un altro riesca di danno.

Ogni comune è tenuto a concorrere con altri in tutto ciò che sia riconosciuto di reciproca utilità.

Ciascun comune è responsabile verso la provincia della quota d'imposta che gli è stata attribuita.

Doveri verso la nazione.

È dovere di ciascun comune di concorrere alla vita e prosperità nazionale.

Nell'interesse dell'esistenza nazionale riconosciuto dal potere legislativo della nazione, deve ciascun comune sacrificare qualsiasi interesse della collettività comunale, o dei singoli che ne fanno parte.

Nessun comune può fare cosa dannosa alla prosperità nazionale.

Ciascun comune deve fare ciò che torna utile alla prosperità nazionale, quando si combini colle necessità della propria esistenza.

Deve ogni comune, a promuovere la prosperità nazionale, assoggettarsi a quei danni diretti che nel vantaggio generale abbiano un adeguato compenso.

Ad accrescere la prosperità nazionale deve ciascun comune assoggettarsi a quei sacrifici che siano compatibili coi suoi doveri verso i propri amministrati.

Ciascun comune deve nella propria circoscrizione garantire della sua forza collettiva :

1° La osservanza delle leggi nazionali, il rispetto ai rappresentanti dell'autorità governativa nell'esercizio delle loro funzioni, nelle forme, ed all'oggetto che la legge ha determinati ;

2° La esecuzione delle risoluzioni del potere giudiziario nei termini, e nelle forme che la legge ha prescritto.

La legge determina i casi nei quali le associazioni dei comuni debbono concorrere all'adempimento dei doveri dei singoli, e lascia in loro facoltà di fare ciò in ogni altro.

TITOLO I.

Divisione del territorio dello Stato e autorità governativa.

Art. 1.

Lo Stato si divide in comuni politici.

L'associazione ordinaria dei comuni costituisce la provincia.

L'associazione straordinaria il consorzio.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un rappresentante del potere esecutivo col nome di prefetto.

Egli provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi, ed alla esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria, alla direzione dei servigi riservati allo Stato.

A tale effetto ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

In via preventiva l'azione dei prefetti si eserciterà amministrativamente.

In via repressiva il prefetto a mezzo dei suoi sostituti ricorrerà sempre all'autorità giudiziaria, sia si tratti di individui, sia di enti morali o collettivi.

Art. 3.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il sostituito che a ciò sia destinato.

Art. 4.

In ciascun comune politico il prefetto sarà rappresentato da un suo sostituito.

Art. 5.

I prefetti e loro sostituiti potranno sempre e da chiunque essere chiamati a render conto del loro operato presso l'autorità giudiziaria per titolo di usurpazione

od abuso od altra offesa qualunque alle leggi, ai diritti dei cittadini, o dello Stato.

Presso ogni prefetto o sostituito distaccato in un comune sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà sottoposta all'approvazione del Senato, e della Camera dei deputati.

TITOLO II.

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I. — *Del comune politico.*

Art. 6.

Ogni comune politico ha un Consiglio comunale, ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario, un contabile, un esattore ed un ufficio comunale.

Art. 7.

Ogni comune politico deve contenere non meno di cinquantamila abitanti.

Nei comuni politici saranno compresi quelli attuali che non volendo fondersi nei medesimi saranno considerati come comuni amministrativi. Essi rimarranno, sotto la tutela del comune politico del quale fanno parte.

Art. 8.

Il Consiglio è composto di settanta membri. Ciascun comune amministrativo ne nomina uno.

Art. 9.

La Giunta municipale si compone del sindaco, otto assessori, quattro supplenti.

Art. 10.

Ciascun comune amministrativo che vorrà fondersi nel comune politico, del quale fa parte, potrà farlo ogniqualvolta la maggioranza dei suoi elettori vi consenta; ma nessun nuovo comune amministrativo potrà costituirsi senza una legge.

Art. 11.

Costituiti i comuni politici a forma di quanto viene stabilito nelle disposizioni transitorie, nessuna variazione potrà avere luogo, se non che per legge.

Art. 12.

Nessuna legge potrà farsi in proposito se non che col consenso dei comuni interessati; e in caso di dissenso fra loro, prima di averne esaminate e discusse le ragioni. In nessun caso potrà un comune ridursi ad una popolazione inferiore a quella di cinquantamila abitanti.

CAPO II. — *Dei comuni amministrativi.*

Art. 13.

Il comune amministrativo sarà costituito secondo le norme prescritte dalla legge del 20 marzo 1860.

Art. 14.

I componenti il comune amministrativo concorreranno nelle spese del comune politico nella stessa proporzione di ogni altro individuo del medesimo.

Art. 15.

Resta nelle attribuzioni della rappresentanza del comune amministrativo di ripartire i pesi a forma delle regole stabilite, e colle riserve indicate nella legge succitata.

Art. 16.

L'amministrazione del comune politico è tenuta a provvedere a tutte le spese dei comuni amministrativi non meno di quello che per tutti gli altri cittadini.

Art. 17.

Tutti i servizi municipali si eseguiranno egualmente nell'intero comune; in quelli amministrativi il Sindaco, la Giunta, ed il Consiglio locale eseguiranno su tutto una particolare sorveglianza.

Art. 18.

Il comune amministrativo potrà provvedere direttamente ad altre spese, che credesse di suo speciale interesse, a forma sempre della legge succitata.

Art. 19.

Le ingerenze affidate per quella legge ai Prefetti nei comuni amministrativi saranno esercitate dai Sindaci del comune politico; quelle delle Deputazioni provinciali dalla Giunta municipale; quelle dei Consigli provinciali dai Consigli comunali; quelle riservate al Consiglio di Stato dal Consiglio provinciale.

Art. 20.

Di tutte le vertenze che potessero insorgere fra i comuni amministrativi e politici, giudicheranno le Deputazioni provinciali; potrà dalle loro risoluzioni ricorrersi al Consiglio.

CAPO III. — *Delle elezioni.*

Art. 21.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 22.

Per l'esercizio del diritto elettorale sono considerati come cittadini o equiparati ai medesimi tutti quelli che abbiano domicilio d'origine nel comune e non vi abbiano rinunciato; tutti gl'Italiani, che avendo rinunciato al domicilio di origine in altro comune, dichiarino di volersi domiciliare in quello ove dimorano; gli esteri che dichiarino di volere domiciliarsi nel comune, e vi dimorino da un anno; chiunque abbia un possesso, un'industria, un commercio qualunque nel comune da oltre un anno, paghi per dazi municipali non meno di 200 lire all'anno.

Art. 23.

Sono eleggibili tutti gli elettori dell'età di anni 25 compiuti, purchè forniti dell'istruzione primaria, eccettuati:

I funzionari o impiegati di Governo civili e militari; Coloro che ricevono stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che

hanno appalti od altri interessidipendenti dalle amministrazioni comunali, che ne hanno il maneggio del denaro, e che non ne abbiano reso il conto; e coloro che abbiano liti vertenti col comune.

Art. 24.

Le donne aventi l'età e l'istruzione richiesta negli uomini, quando paghino in proprio una tassa municipale non minore di lire 50 annue, ed abbiano l'amministrazione della loro proprietà, e la gestione di qualsivoglia negozio, saranno elettori ma non eleggibili.

Art. 25.

Non saranno nè elettori nè eleggibili gl'interdetti o soggetti a consulente giudiziario; coloro che sono in stato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagato interamente o secondo un concordato i loro creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali, ed a particolari interdizioni mentre scontano la pena; finalmente i condannati per furti, frodi, e attentati ai costumi. Gli eletti pei quali si verificasse in seguito alcuna delle indicate condizioni, cesseranno immediatamente dal loro ufficio.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero, ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta.

Art. 26.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 27.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni individuo:

- 1° Il giorno e luogo della nascita sua;
- 2° Il titolo o qualità che gli conferisce il diritto elettorale nel comune.

Art. 28.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico, che questa starà depositata in una sala del comune per giorni 8, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla, e presentare all'amministrazione comunale quei reclami che crederà di suo interesse.

Art. 29.

La lista, previo esame dei reclami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi, che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati; sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a reclamo nel termine di giorni dieci da quella scadenza avanti prefissa.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Una copia della lista sarà serbata nella segreteria del comune.

Art. 30.

Ogni cittadino potrà reclamare alla Corte della provincia l'iscrizione ommessa di un cittadino nelle liste elettorali, ovvero la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non che per qualunque altro errore, che nella loro formazione fosse incorso.

Ai reclami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo, ed in caso diverso devoluta agli uffici locali di carità.

Art. 31.

Niuno dei reclami accennati negli articoli antecedenti sarà ammesso se proposto da un terzo, o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi era interessata, la quale avrà dieci giorni a rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 32.

La Corte provinciale pronunzierà sui reclami menzionati nell'articolo 30 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso nell'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi, o d'ufficio; le ragioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 33.

Il ricorso alla Corte sarà deciso sommariamente ed in via d'urgenza senza che vi sia d'uopo del ministero di causidico, o avvocato; o sulla relazione che ne sarà fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte reclamante, il suo difensore, ed il difensore del comune.

Art. 34.

La Giunta municipale farà eseguire sulle liste le rettifiche ordinate dalle sentenze delle Corti.

Art. 35.

Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Corte provinciale, non si faranno fino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsi in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 37.

Un manifesto della Giunta, pubblicato 15 giorni avanti indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 38.

Gli elettori di un comune politico, che non fanno parte di comuni amministrativi, concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere. Quelli di ciascun comune amministrativo concorrono tutti egualmente all'elezione de' loro consiglieri; e per il Consiglio del comune politico, del quale fanno parte, nominano il consigliere che deve rappresentarli.

Art. 39.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto in iscritto.

Art. 40.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea: il comune si divide in sezioni: ogni sezione comprende 300 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri.

Art. 41.

Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali, il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani di età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'uffizio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 42.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi, e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 43.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggiore numero di voti.

L'uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo, avente voce consultiva.

Art. 44.

Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore, che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo scrutatore sarà colui, che dopo gli eletti ebbe maggior numero di suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra i scrutatori.

Art. 45.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni, o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 46.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 47.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno trovarsi sempre presenti alle operazioni elettorali.

Art. 48.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio di ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 49.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto, ed anche col carcere da sei a trenta giorni.

Art. 50.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio, s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prova di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 51.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 52.

Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al presidente.

Art. 53.

Il presidente e gli scrutatori, dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza della Corte di appello, con cui si dichiarasse, che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze.

Art. 54.

Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 55.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 56.

Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguite queste operazioni, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 57.

La tavola cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario dev'essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 58.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 59.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 60.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 61.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.

I membri dell'ufficio principale, in concorso dei presidenti delle sezioni, redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 62.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi: la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 63.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 64.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 65.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti, di cui all'articolo 25 il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovine dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 66.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno lo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i reclami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali reclami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio, ed annesse al verbale.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato alla deputazione provinciale fra 3 giorni dalla sua data. Nei comuni amministrativi sarà invece indirizzato al sindaco del comune politico.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 67.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale. Nei comuni amministrativi dalle sue decisioni può ricorrersi al Consiglio del comune politico. Quando la decisione di Consigli comunali versi sulla capacità legale di essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica.

Art. 68.

L'articolo 48 e susseguenti saranno affissi alla porta delle elezioni in carattere maggiore e ben leggibili.

Art. 69.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili egualmente ai comuni politici, ed a quelli amministrativi per tutto ciò in che non sia stato espressamente diversamente disposto.

CAPO IV. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 70.

I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima in marzo, aprile o maggio.

La seconda in ottobre o novembre.

Art. 71.

La Giunta municipale, nella sua maggioranza o a richiesta di un terzo dei consiglieri, può riunire straordinariamente il Consiglio comunale per deliberare sopra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. 72.

La convocazione dei consiglieri dev'essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Art. 73.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre deve farsi in modo, che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso deve specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 74.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità dei cittadini, ad eccezione, pei comuni amministrativi, di quelle che dipendono dai politici; per tutti, di quelle che dipendono dall'amministrazione provinciale, e pei quali ai Consigli di entrambi i comuni è riservata la sorveglianza.

Art. 75.

Il Consiglio comunale nella sessione di autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 76.

Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Art. 77.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della Giunta, di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi trovandosi in ufficio potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 78.

Nell'una e nell'altra sessione, il Consiglio comunale in conformità della legge e dei regolamenti; delibera intorno

1° Agli uffizi, agli stipendi, all'indennità, ed ai salari;

2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, de-

gli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4° Alle alienazioni, alla cessione di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra dritti di proprietà e di servitù;

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; alla creazione di prestiti; alla natura degli investimenti fruttiferi; alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali per le istituzioni che appartengono al comune; come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7° Alla destinazione dei beni, e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del comune all'esecuzione d'opere pubbliche, ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno dei fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12. Ai provvedimenti occorrenti alla pubblica sicurezza da adottarsi in conformità delle leggi, e coll'approvazione del prefetto.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che sono propri dell'amministrazione municipale, e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. 79.

Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche; per risoluzione del Consiglio potranno tenersi a porte chiuse quelle soltanto nelle quali si tratti di questione di persone.

Art. 80.

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione, di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 81.

Tutte le deliberazioni saranno affisse per copia al-

l'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà avere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. 82.

I verbali delle sedute consiliari verranno trasmessi in copia pei comuni politici al prefetto; pei comuni amministrativi alla Giunta di quello politico, che potrà nei casi speciali farne l'invio alla prefettura.

Art. 83.

Le disposizioni dei diversi articoli del presente capo non sono applicabili ai comuni amministrativi se non per quella parte di amministrazione esercitata dai medesimi indipendentemente da quella generale del comune cui appartiene.

CAPO V. — *Della Giunta municipale.*

Art. 84.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta ad eccezione del sindaco, e destina l'assessore incaricato delle funzioni di giudice conciliatore.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà. I membri che escono dall'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 85.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue sessioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali mantenendo ferme le deliberazioni del Governo.

Art. 86.

Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare sulla proposta del sindaco i servienti del comune;

3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge o deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali sì generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione;

12. Di promuovere le azioni possessorie;

13. E per quelle dei comuni politici di sorvegliare l'amministrazione dei comuni amministrativi che vi sono compresi.

Art. 87.

In caso di urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione pei comuni politici al prefetto, pei comuni amministrativi al sindaco del comune politico, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'articolo...

Art. 88.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 89.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione e responsabilità.

CAPO VI. — *Del Sindaco.*

Art. 90.

Il sindaco è il capo delle amministrazioni comunali.

Art. 91.

La nomina del sindaco è affidata agli elettori comunali.

Art. 92.

Tutti gli eleggibili come consiglieri possono essere eletti sindaco, purchè di età non inferiore ai 30 anni ed abbiano compiuti gli studi d'istruzione secondaria classica o tecnica. Pei comuni amministrativi basterà abbiano compiuti i due gradi delle elementari.

Art. 93.

Il sindaco dura in ufficio tre anni; può sempre essere rieletto.

Può essere rimosso per risoluzione della maggioranza assoluta degli elettori iscritti, promossa da domanda di un terzo dei medesimi, o del prefetto per commissione del Consiglio dei ministri.

Art. 94.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 95.

I distintivi del sindaco sono determinati da regolamento approvato dal Capo dello Stato.

Art. 96.

Il sindaco, qual capo dell'amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede.

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore, e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato.

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta.

4. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta; e firma gli atti relativi agli interessi del comune.

5. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

6. Provvede all'osservanza dei regolamenti.

7. Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi.

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta.

9. Rappresenta il comune in giudizio sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune.

10. Sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali.

11. Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina.

12. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

13. Pubblica le leggi, gli ordini e i manifesti governativi.

14. Tiene i registri dello stato civile a forma di legge.

15. Provvede agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza, e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

16. Invigila a tutto ciò che possa interessare all'ordine pubblico.

17. Provvede alla regolare tenuta del registro di popolazione.

18. Informa le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico.

19. Dirige di concerto col prefetto il servizio di pubblica sicurezza.

20. Esercita le attribuzioni giudiziarie affidategli

dalla legge. Col consenso del Consiglio egli può delegare tali attribuzioni ad uno degli assessori.

21. E in generale compie tutti gli atti che in conseguenza delle leggi gli vengono affidati.

Art. 97.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo il renderne egli conto al Consiglio, e salvo agl'interessati il reclamarne allo stesso, od alla autorità giudiziaria, secondochè crederanno più opportuno.

Nei comuni politici contenenti comuni amministrativi, il sindaco potrà farsi in quelli rappresentare dal sindaco locale nella specialità dei casi.

Quando si tratti di delegare alcune stabili attribuzioni, ciò non potrà farsi se nonchè previo consenso della maggioranza dei due consigli e l'approvazione del prefetto. La delegazione non potrà mai durare oltre un anno; potrà rinnovarsi nel modo stesso col quale fu accordata primieramente.

Art. 98.

Nei comuni politici, che contino oltre 60 mila abitanti e che non comprendano in questo numero comuni amministrativi, potranno per risoluzione del Consiglio, approvata dalla deputazione provinciale, dividersi in frazioni, quando il bisogno lo esiga; ciascuna sezione non potrà contenere meno di 30 mila abitanti; in ciascuna sezione sarà dal sindaco delegato un assessore per rappresentarlo in quelle speciali attribuzioni che si crederanno del caso.

Il sindaco rimarrà sempre personalmente a capo della sezione del capoluogo. Gli assessori delegati saranno eletti come gli altri del consiglio oltre il numero degli ordinari.

Art. 99.

In caso di assenza o impedimento del sindaco ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 100.

Dovrà il sindaco rendere conto di ogni suo operato, e potrà dagl'interessati essere chiamata l'autorità giudiziaria a decidere sul medesimo. Dal disposto di questo articolo viene espressamente escluso tutto ciò che si riferisce a sentenze giudiziarie.

Per quanto si riferisce all'osservanza della legge, il rappresentante del potere esecutivo dovrà sempre considerarsi come parte interessata.

CAPO VII. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale.*

Art. 101.

In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili e immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, carte e scritture che si riferiscano al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succede qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 102.

I beni comunali devono essere venduti, salvo le eccezioni che le particolarità delle circostanze possono dettare.

Tali eccezioni dovranno essere riconosciute dal consiglio municipale, approvate da quello provinciale, e sanzionate dal prefetto. Qualora si tratti di comuni amministrativi dovrà precedere il parere della Giunta di quello politico.

Art. 103.

Le vendite dovranno a preferenza, e dove le condizioni dei possessi non siano di ostacolo, farsi in piccoli lotti, e i pagamenti nel sistema delle annualità.

Art. 104.

I beni non venduti, salvi i locali destinati ai servizi municipali, saranno affittati.

Art. 105.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 106.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 107.

Sono obbligatorie le spese

- 1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3° Pel servizio delle riscossioni e pagamenti;
- 4° Per le imposte dovute dal comune;
- 5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
- 6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7° Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di lite saranno stanziare nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro ai fiumi e torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e mantenimento di strade car-

rabili, che tengano in corrispondenza il centro del comune politico col centro di tutti quelli che gli sono confinanti;

10. Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime, in conformità delle leggi;

11. Pel mantenimento e restauro degli edifizii ed acquedotti comunali delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

12. Pei cimiteri;

13. Per l'istruzione elementare dei due sessi, che dovrà provvedersi con una scuola maschile ed una femminile, almeno per ogni 2500 abitanti, e semprechè la proporzione della popolazione colla estensione del terreno non ne dimandasse maggior numero;

14. Per l'illuminazione, dove sia stabilita;

15. Per la guardia nazionale;

16. Pei registri dello stato civile;

17. Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

18. Per le elezioni;

19. Per le quote di concorso alle spese consorziali;

20. Per la sala d'arresto, dove sia stabilita, e per la custodia dei detenuti;

21. Per la polizia locale;

22. Per la pubblica sicurezza;

23. Per la giudicatura comunale;

24. Per il servizio di tesoreria;

25. Per le quote del riparto provinciale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da disposizioni legislative del regno.

Art. 108.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° Istituire dazi sull'esercizio delle diverse professioni ed industrie;

2° Dare in appalto l'esercizio con privativa del peso pubblico, della misura pubblica, dei cereali e del vino;

3° Imporre una tassa sulle bestie o vetture, che non servino all'agricoltura, o ad una professione od industria già tassata;

4° Stabilire una tassa sui teatri od altri divertimenti e feste pubbliche;

5° Fare sovrimposte alla contribuzione diretta della entrata.

Art. 109.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell'articolo 74 farà parte del bilancio comunale.

Art. 110.

L'esattore riscuote le imposte governative, a forma del prescritto dalle leggi e regolamenti del regno, e le

entrate comunali, secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, e le une e le altre egualmente coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 111.

I mandati di pagamento governativi e comunali saranno visati dal sindaco e controsegnati dal ragioniere.

Art. 112.

L'esattore estingue i mandati governativi in concorrenza dei fondi che esistono nelle casse spettanti al Governo; i municipali in concorrenza dei fondi stanziati nel bilancio per il loro titolo od articolo.

Art. 113.

Egli rende ogni anno il suo conto di entrata e di spesa.

È inoltre soggetto a tutte le verifiche ordinarie e straordinarie che il Governo o la provincia nel loro interesse, il sindaco o la Giunta in quello del Governo e del municipio credessero ordinare.

Il comune, rispetto al Governo, è responsabile dell'operato e dell'omesso del suo esattore.

Art. 114.

L'esattore comunale terrà un conto corrente con il Governo per tutte le somme incassate e pagate. Un estratto di questo conto firmato dal sindaco e da due assessori, contrassegnato dall'esattore, ragioniere, e segretario dal comune verrà settimanalmente trasmesso al Ministero della finanza per la direzione delle contabilità generali.

Art. 115.

I conti delle entrate e spese rivedute dal Consiglio comunale saranno approvati, se si tratti di comuni amministrativi dalla Giunta del comune politico, se di comuni politici dalla deputazione provinciale.

Nel primo caso è autorizzato il ricorso alla deputazione provinciale, nel secondo al Consiglio di Stato.

Art. 116.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 117.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono rimosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 118.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di case ed opere il cui valore complessivo o giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per appalto delle opere di Stato.

CAPO VIII. — *Della ingerenza governativa nell'amministrazione comunale.*

Art. 119.

Il comune nella sua amministrazione e nelle attribuzioni che gli sono affidate, ad eccezione dei casi pei quali sia diversamente espressamente stabilito è indipendente da qualunque ingerenza governativa.

Art. 120.

Però il potere incaricato della esecuzione della legge ha in qualsiasi circostanza il diritto di assicurarsi che le leggi siano osservate per parte dei comuni, e sarà il comune responsabile presso il potere giudiziario di qualunque trasgressione alle medesime.

Art. 121.

Il sostituto rappresentante del potere esecutivo presso il comune è in diritto di richiedere all'amministrazione municipale tutti quegli schiarimenti, dei quali possa occorrere per assicurarsi della osservanza delle leggi; dovrà prevenire colla sua avvertenza qualsiasi trasgressione che potesse commettersi, dandone avviso al prefetto e rivolgersi al medesimo per il ricorso al potere giudiziario onde reprimere le avvenute.

Art. 122.

Oltre quanto viene disposto nei casi speciali menzionati dalla legge, e di quanto generalmente fu stabilito dagli articoli precedenti, l'amministrazione municipale deve

1° Rendere conto settimanalmente al rappresentante del potere esecutivo dell'andamento della pubblica sicurezza, e straordinariamente ogni qualvolta occorra per accordarsi sulle misure da adottarsi;

2° Assoggettarsi a tutte le ispezioni scolastiche che il Governo creda opportuno ordinare;

3° Non potrà essere disciolta una Giunta nè un sindaco destituito o sospeso, se non che in forza di sentenza della Corte nei casi che verranno determinati dalle leggi. Nella prima ipotesi gli elettori saranno convocati nel termine non maggiore di 15 giorni per le nuove elezioni. L'amministrazione comunale sarà intanto affidata ad un commissario regio. Nella seconda il Consiglio riunito ad urgenza nominerà la nuova Giunta. Nella terza se il sindaco sia sospeso, l'assessore più anziano ne assumerà le funzioni; se destituito, gli elettori saranno convocati nel termine di quindici giorni per le nuove elezioni.

CAPO IX. — *Della ingerenza provinciale nell'amministrazione dei comuni.*

Art. 123.

Le provincie rappresentano l'associazione dei comuni. Oltre quanto è prescritto dalla legge nei singoli

casi, le risoluzioni dei Consigli comunali non avranno effetto infino a che non siano approvate dal Consiglio provinciale ogniqualevolta un altro comune si ritenga interessato nelle medesime.

Art. 124.

Il ricorso fatto da un comune al Consiglio provinciale le basterà a sospendere la esecuzione della risoluzione di un altro comune. Il Consiglio, o la deputazione in caso di urgenza decideranno, udite le ragioni di ambe le parti. Nei casi nei quali la deputazione abbia deciso, potrà in via devolutiva ricorrersi al Consiglio.

CAPO X. — *Delle giudicature municipali.*

Art. 125.

L'assessore destinato dal Consiglio a giudice conciliatore, dovrà avere compito gli studi d'istruzione secondaria.

Al sindaco saranno affidate le attribuzioni giudiziarie del pretore.

Verrà nominato dagli elettori un giudice comunale.

Art. 126.

Saranno eleggibili come giudici tutti gli eleggibili di qualsiasi comune dello Stato, che non abbiano meno di 30 anni, ed abbiano compito il corso degli studi legali.

Art. 127.

Il giudice comunale eserciterà le funzioni affidate oggi ai tribunali civili e correzionali nei termini che dalla legge saranno prefissi.

Art. 128.

Nei giudizi civili, quando sia richiesto da una delle parti contendenti, ne' penali, qualora sia domandato dall'accusato o dal pubblico ministero, si nomineranno due arbitri.

Gli arbitri dovranno riunire le stesse qualità che sono richieste dal giudice.

Il giudice cogli arbitri (quando vi siano) instruirà prima il processo in udienza, giudicherà quindi della competenza, rimettendo alle Corti, o pronunciando sul merito.

Art. 129.

Nei comuni amministrativi le funzioni di giudice conciliatore saranno affidate al sindaco.

Art. 130.

Nei casi nei quali il sindaco del comune politico delega al sindaco dei comuni amministrativi o ad un assessore per una frazione, alcuna delle sue attribuzioni, coll'assenso del prefetto, potranno affidarsi al delegato quelle pure giudiziarie, che appartengono ai pretori.

Art. 131.

L'amministrazione della giustizia nelle comuni è gratuita; le parti perdenti tanto nelle cause civili

quanto nelle penali sono tenute a rimborsare le spese che il municipio ha incontrate per quel giudizio.

Tutti gli atti saranno fatti in carta libera.

Art. 132.

L'assistenza del causidico e patrocinatore non è obbligatoria; ciascuno volendo potrà adempiere gli atti occorrenti, e difendere da se stesso le sue ragioni.

Art. 133.

Quando però reclami l'assistenza di un terzo dovrà ricorrere a causidici patrocinatori legalmente riconosciuti.

TITOLO III.

CAPO I. — *Dell'amministrazione provinciale.*

Art. 134.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria, che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 135.

L'amministrazione di ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Art. 136.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale

1° I beni e le attività patrimoniali della provincia;
2° Gli istituti di assistenza nelle singole comuni ed ogni altro stabilimento od istituzione a pro della provincia;

3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione della provincia da leggi speciali.

CAPO II. — *Del Consiglio provinciale.*

Art. 137.

Il Consiglio provinciale si compone di un consigliere per ogni 10 mila abitanti dei comuni che ne fanno parte.

Art. 138.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori di ciascun comune; essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 139.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più comuni di una stessa provincia, può ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'ozione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia, nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più comuni

di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 140.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per l'elezione dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 141.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio centrale di ogni comune trasmette alla deputazione provinciale gli atti della sessione.

La deputazione provinciale rimette gli atti al consiglio, che, riconoscendone la regolarità, convalida l'elezione.

Art. 142.

Contro le deliberazioni del Consiglio non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 143.

Possono essere eletti consiglieri provinciali tutti gli eleggibili a consiglieri comunali, esclusi quelli che abbiano meno di trent'anni, che non abbiano compiuto il corso d'istruzione secondaria o tecnica, che abbiano interessi colla provincia o impieghi pagati dalla medesima.

Art. 144.

Il Consiglio provinciale, si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 145.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anch'essere convocato straordinariamente dalle deputazioni provinciali per propria iniziativa, o su domanda di un terzo dei consiglieri.

Art. 146.

Nei casi di convocazione straordinaria, l'atto di convocazione dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 147.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere più anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra' suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, a relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione, di cui al numero 10 dell'articolo 151.

Art. 148.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione che

dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 149.

I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio, su cui parrà ai medesimi di dovere richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 150.

Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 151.

Spetta al Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni

1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° Ai contratti di acquisto, ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4° Alla istruzione secondaria e tecnica;

5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della intera provincia;

Tali sono dichiarati:

I berotrofi,

Gli orfanotrofi,

Gli ospedali degl'infermi e mentecatti,

I ricoveri dei vecchi,

L'assistenza agli inabili o altrimenti impossibilitati al lavoro;

6° Alle pensioni per gli allievi, alle scuole normali ed alle università dello Stato, ed alla ispezione delle scuole elementari;

7° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti ed altri lavori di pubblica utilità;

8° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrari;

9° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione, ed all'applicazione dei fondi disponibili;

11. Alle azioni da intentare e sostenere in giudizio;

12. Al concorso della provincia ad opere e spese pure esse obbligatorie a termini di legge;

13. Alla creazione di prestiti;

14. Alla vigilanza sui regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia, o ne dipendono, o per gl'interessi amministrativi della medesima;

15. Alla nomina, sospensione o revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osser-

vate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulle singole materie;

16. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

17. Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni della legge relative;

18. Alla conservazione degli edifizii di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

19. Al miglioramento dell'agricoltura e commercio nella provincia;

20. Ai battaglioni provinciali;

21. Alla nomina dei consiglieri presso il Ministero dell'interno, pei lavori pubblici, agricoltura, e commercio.

Art. 152.

Alle spese provinciali al di là delle rendite che potesse avere la provincia si supplirà con centesimi addizionali sulla imposta diretta governativa dell'entrata da ripartirsi sui comuni.

Art. 153.

Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative. Sono obbligatorie le spese

1° Per i stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti degli argini e delle strade provinciali;

3° Per la costruzione e mantenimento di strade che, pongano in diretta comunicazione il capoluogo della provincia con quelli delle provincie confinanti;

4° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

5° Per la costruzione ed il mantenimento dei porti e fari e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

6° Per la pubblica istruzione secondaria o tecnica;

7° Per un ospedale di mentecatti, un orfanotrofo, un convitto nella provincia, un berotrofo con ospedale di infermi, con ricovero di vecchi, in ciascun comune politico;

8° Per pensioni agli allievi, alle scuole normali ed università dello Stato;

9° Per la istruzione delle scuole elementari;

10. Per la visita sanitaria nei casi di epidemia e di epizoozia;

11. Pel contributo di spese nei consorzi con altre provincie;

12. Pel pagamento dei debiti esigibili;

13. Per le Corti giudiziarie;

14. Pei battaglioni provinciali;

15. Per l'accesso dei testimoni e giurati nelle Corti d'assise.

E generalmente per tutti gli altri titoli posti dalle leggi a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contenute dai paragrafi precedenti, che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 154.

Per gli istituti di beneficenza, ai quali prima provvedevano i comuni, e che vengono ora riuniti all'amministrazione provinciale, dovranno i comuni stessi continuare l'amministrazione, uniformandosi però alle regole che dal Consiglio provinciale verranno stabilite per conto dell'amministrazione, e sotto la sorveglianza della deputazione della provincia.

Art. 155.

Il Consiglio provinciale può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati e mantenuti a spese della provincia.

Può anche domandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste, di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III. — *Della deputazione provinciale.*

Art. 156.

La deputazione provinciale è composta del presidente, nominato dal Consiglio, e dei membri eletti dal medesimo tutti a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di 8 per le provincie che non oltrepassano i 600 mila abitanti; di dieci per le altre. Vi saranno inoltre quattro supplenti.

Art. 157.

La deputazione provinciale

1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gl'impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziante in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro della stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia;

9° In caso di urgenza fa gli atti, e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita verso i comuni, i consorzi, le opere pie, le attribuzioni, che le sono dalla legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, sottoporla tanto al Governo, che al Consiglio provinciale colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14. Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 158.

Il presidente della deputazione provinciale

1° Rappresenta la provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli;

3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5° Assiste agl'incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 159.

In caso d'impedimento del presidente ne farà le veci il deputato presente, che abbia avuto maggior numero di voti nella sua elezione; nella parità il più anziano.

Art. 160.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale, e cessano di appartenervi:

1° I stipendiati dello Stato, della provincia, dei comuni, degli istituti dipendenti dai comuni, dalla provincia;

2° I sindaci, membri delle Giunte municipali, amministratori d'istituti nominati dal paragrafo precedente;

3° Gli appaltatori di opere che si eseguono per conto della provincia, dei comuni, degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

4° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo...

Art. 161.

Tutti coloro i quali abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alla deliberazione della deputazione provinciale non potranno nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti dei medesimi.

Art. 162.

Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 163.

La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 164.

I componenti della deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno; sono sempre rieleggibili.

Art. 165.

Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senz'aver ottenuto congedo della medesima, è dichiarato dimissionario.

Art. 166.

Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'articolo...

CAPO IV. — *Della ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.*

Art. 167.

I processi verbali delle deliberazioni del consiglio provinciale e della deputazione quando ne eserciti le attribuzioni, sono dal presidente trasmessi al prefetto nel termine di 24 ore dalla loro data.

Art. 168.

Le deliberazioni divengono esecutive, se nel termine di 24 ore dal loro ricevimento il prefetto non abbia rimesso alcun rilievo contro le medesime.

Art. 169.

Il prefetto, quando ritenga la risoluzione del consiglio o della deputazione contraria alla legge, dovrà invitarli a deliberare nuovamente. Persistendo essi nelle loro deliberazioni, ed esso nella sua convinzione potrà ricorrere al potere giudiziario. La intimazione del ricorso basta a sospendere la esecuzione della deliberazione.

Art. 170.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali, che porteranno modificazioni nell'andamento e nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.

CAPO V. — *Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Art. 171.

Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri. I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

Art. 172.

Gli esattori comunali sotto la responsabilità dei rispettivi comuni disimpegheranno le funzioni di tesoriere provinciale.

I loro conti verranno esaminati dalla deputazione, ed approvati dal Consiglio. L'una e l'altra ogni qualvolta lo credono potranno ordinare straordinarie verifiche di cassa.

Art. 173.

Saranno osservate per le spedizioni dei mandati e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 174.

Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche. Allora soltanto che si tratti di questioni di persone potrà il consiglio ordinare a maggioranza assoluta che sieno tenute a porte chiuse.

Art. 175.

Gli atti del Consiglio provinciale sono pubblicati colle stampe.

Art. 176.

Il potere giudiziario può solo, e nei casi contemplati dalla legge, ordinare lo scioglimento del consiglio, e quello della deputazione. Nel primo caso provvederà contemporaneamente alla nomina di una deputazione provvisoria, e ordinerà la convocazione dei collegi elettorali per la nomina del nuovo Consiglio in un termine non maggiore di 15 giorni. Nel secondo caso nominando una deputazione provvisoria ordinerà la convocazione del Consiglio in un termine non maggiore di 8 giorni per scioglierne la nuova.

Art. 177.

L'installazione della deputazione, la convocazione del Consiglio e dei collegi elettorali per quanto si riferisce all'articolo precedente sono affidati al prefetto.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 178.

I consiglieri dureranno in funzioni cinque anni; si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale la scadenza dei primi 4 anni è determinata dalla sorte.

Eguale per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale, e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art. 179.

Perdendosi la qualità di consigliere si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi a termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 180.

Non vi è luogo a surrogazione di consiglieri nel decorso dell'anno, eccetto il caso nel quale il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 181.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 182.

Fra gli eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti, s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore di età.

Art. 183.

La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli

Art. 184.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 185.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno, a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 186.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere l'adunanza per un tempo non maggiore di un'ora, ed anche di scioglierla: essa dovrà però per legge riunirsi il giorno seguente. In tali casi dovrà sempre redigersi processo verbale da trasmettersi immediatamente al prefetto.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo di avere dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini, ed anche di ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di questo ordine nel processo verbale, e sull'esibita del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio del procedimento avanti ai tribunali, qualunque ne sia il caso.

Art. 187.

Nei Consigli si vota ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Art. 188.

L'appello nominale è obbligatorio ogniqualvolta sia dimandato da un decimo dei presenti.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

Art. 189.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non viene 24 ore prima depositata nella sala dell'adunanza con tutti i documenti necessari per essere esaminata a meno che la maggioranza del Consiglio, dichiarando la urgenza, ordinasse diversamente.

Art. 190.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio.

Art. 191.

L'iniziativa delle proposte spetta ai presidenti, alle deputazioni o giunte, ai consiglieri, ed a mezzo loro a qualsiasi cittadino.

Art. 192.

Il rappresentante del potere esecutivo potrà sempre rivolgere ai Consigli quelle osservazioni che crederà convenienti e indicare, quelle proposte che giudicherà utili.

Sarà del Consiglio il risolvere se debbano quelle proposte discutersi.

La discussione delle proposte avrà luogo per ordine di data della presentazione, chiunque ne abbia avuta la iniziativa.

Potrà nullameno una risoluzione del Consiglio, conosciuta l'urgenza, attivare questo ordine.

Art. 193.

I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti, che esigono indagini od esami speciali.

Art. 194.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno di

ritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 195.

Le deliberazioni del Consiglio importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ov'essi non facciano chiara ed espressa menzione della revoca e della modificazione.

Art. 196.

I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio o d'interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini al 4° grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune e della provincia, alla cui amministrazione appartengono.

Art. 197.

Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 198.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario: debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza, e dalla medesima approvati.

Art. 199.

Ogni consigliere ha diritto nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 200.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal segretario.

Art. 201.

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 202.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano per ciò che dipende da essi.

Art. 203.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dalle regole generali di amministrazione e da quei speciali provvedimenti che in conformità delle medesime i Consigli credessero di adottare.

Art. 204.

Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa o altra, potrà sempre ricorrere a quella giudiziaria.

Art. 205.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, le giunte o deputazioni risolveranno gli affari urgenti, prevenendone il prefetto, che convocherà gli eletti in un termine non maggiore di dieci giorni.

Art. 206.

L'approvazione, cui sono soggetti alcuni atti del Consiglio a termini degli articoli precedenti, non attribuisce, a chi la deve compartire, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 207.

I membri delle amministrazioni, ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro consegnate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 208.

La presente legge andrà in vigore col

Però le nuove spese obbligatorie per le provincie ed i comuni cominceranno dal primo ^{eccetto} quelle che riguardano i servizi pubblici, che passano dall'amministrazione dello Stato a quella delle provincie e comuni.

Queste spese non passeranno alle provincie, se non quando sia approvata la legge speciale, che regola il passaggio dallo Stato alle provincie.

Art. 209.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali, e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 210.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 211.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 212.

Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato, che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 213.

I funzionari ed impiegati governativi addetti alla prefettura, all'istruzione secondaria tecnica elementare, alle giudicature mandamentali, ai tribunali di circondario, e ad ogni ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale o comunale, quando non possano diversamente collocarsi dallo Stato, o non vengano accettati dalle provincie o comuni come impiegati, saranno posti in disponibilità.

Art. 214.

Quei funzionari od impiegati, che per quanto si riferisce all'articolo precedente fossero accettati in loro servizio dai comuni, e dalle provincie, quando cessassero da quel servizio avranno diritto alla disponibilità ed alla pensione, che sarà loro liquidata per il soldo che attualmente godono a carico dello Stato a forma delle leggi in vigore.

Art. 215.

Altrettanto avrà luogo in caso di morte, per quanto si riferisce ai diritti delle vedove e figli d'impiegati dello Stato.

Art. 216.

Nel caso di destituzione di un funzionario salariato compreso nelle disposizioni degli articoli precedenti, le amministrazioni comunali o provinciali ne daranno avviso al rappresentante del potere esecutivo, indicandogli le ragioni delle misure prese, ed il Ministero deciderà su quei fatti, se abbia perduto il diritto sulla pensione o trattamento di disponibilità. L'impiegato avrà sempre quello di ricorrere al potere giudiziario contro le risoluzioni del Ministero.

Art. 217.

Una legge stabilirà i capoluoghi dei comuni politici e la loro circoscrizione. I comuni attuali, che vi sieno compresi, saranno in libertà di fondersi nel comune politico, o rimanere comuni amministrativi.

Art. 218.

Farà trasmesso a ciascun comune politico un progetto di diversi gruppi di comuni destinati a costituire le provincie. Ciascuno, per la parte che lo riguarda, farà quelle osservazioni che crederà convenienti. Il potere legislativo, avendo a calcolo quelle osservazioni, determinerà il circondario della provincia. Nel primo Consiglio comunale ne sarà stabilito il capoluogo.

Art. 219.

Fissate le circoscrizioni comunali, si procederà immediatamente alle nuove elezioni municipali, il Consi-

TORNATA DEL 5 MARZO 1866

glio sarà rinnovato per intero, saranno eletti il giudice comunale ed i consiglieri provinciali.

Art. 220.

I consiglieri provinciali si riuniranno la prima volta nella città della nuova provincia che prima fosse capoluogo di quelle, nelle quali tutti o la massima parte dei comuni fossero compresi.

Art. 221.

Dopo un anno, il potere legislativo, avendo a calcolo i reclami che potessero avere avuto luogo, adotterà,

sulla circoscrizione dei comuni e delle provincie, tutte quelle provvidenze, che nell'interesse delle popolazioni si riterranno opportune.

Art. 222.

Per quanto si riferisce ai gradi d'istruzione elementare e secondaria, che si richiede pei diversi incarichi comunali e provinciali, per tutti quelli che, il giorno della promulgazione della presente legge, avessero oltrepassata l'età di quindici anni, potrà supplirsi con atto di notorietà pubblica; per gli altri occorrerà un certificato regolare dell'autorità scolastica.

TORNATA DEL 6 MARZO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARI

SOMMARIO. Lettera del ministro per la marineria circa l'interpellanza del deputato Bixio. = Relazione sul progetto di legge per il contratto di affittamento del cantiere marittimo di San Rocco a Livorno. = Convalidamento dell'elezione di Borghetto. = Incidente circa lo spoglio della votazione per la nomina della Commissione di inchiesta — Parlano i deputati Pepoli, Venturelli, e Torre — Chiarimenti del presidente. = Seguito della discussione generale del progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa alle pinete di Ravenna — Dichiarazione del deputato Ercole — Considerazioni, e voto favorevole del deputato Rasponi Gioachino — Discorso del deputato Cordova, e sue difese dei pareri del Consiglio di Stato — Considerazioni del deputato Minghetti, e suo voto favorevole al progetto — Risposte del ministro di grazia e giustizia al deputato Cordova a difesa della magistratura — Repliche del deputato Cordova — Opinioni del deputato De Luca in favore del progetto — Il relatore Mazzarella sostiene le ragioni della Commissione, per la reelezione — Osservazione del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Catucci — Chiusura della discussione generale — Rinvio delle deliberazioni a domani.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,004. La Giunta municipale di Voghera, provincia di Pavia, propone che invece di attuare la proposta soppressione delle sotto-prefetture si restituiscano a queste l'ingerenza ed importanza amministrativa che avevano le intendenze dell'antico Piemonte; si lasci alle prefetture una semplice ingerenza di controllo sulle sotto-prefetture; si provveda che le prefetture funzionino come tribunali d'appello nei conflitti tra circondario e circondario; finalmente le spese pel mantenimento dei rispettivi uffici vengano sopportate

da ciascun capoluogo di prefettura o sotto-prefettura col provento del dazio di consumo.

11,005. La Giunta municipale di Squillace, provincia di Calabria Ultra II, implora la conservazione della sede vescovile di quella città.

11,006. La Giunta municipale di Rivoltella, provincia di Brescia, dichiara di aderire alla petizione 10,962 presentata da quella deputazione provinciale intorno ai provvedimenti finanziari proposti dal ministro Scialoja.

11,007. Barbieri Giliberto, di Potenza, enumerati i servizi prestati dal 1831 nell'amministrazione delle gabelle, si lagna di essere stato collocato in aspettativa senza soldo pel solo motivo che la sua salute non